

## NOTIZIARIO N. 37 - 4 SETTEMBRE 2020

### AFFARI GENERALI

- Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (Cd «Decreto agosto»): testo del provvedimento e delle relazioni tecnica e illustrativa.** pag. 3
- ◆ Decreto «Rilancio»: ulteriori chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate. pag. 4
  - ◆ Cciaa Ravenna: il Covid-19 picchia duro sull'economia ravennate. pag. 77

### CREDITO E FINANZA

**WEBINAR DI EDUCAZIONE FINANZIARIA PER IMPRENDITRICI**

**PRIMO APPUNTAMENTO**  
"IL MOL"  
MERCOLEDÌ 9 SETTEMBRE 2020 - ORE 11

INTERVENGONO:  
RACHELE MORINI - CONFIMI INDUSTRIA ROMAGNA  
VINCENZO MORELLI - DOTTORE COMMERCIALISTA;  
PUBBLICISTA IPSOA

confimiindustria  
Gruppo Donne Imprenditrici



### FISCALE

- ◆ Detrazione del 110%: novità dopo la conversione del «Decreto Rilancio». pag. 80

### SINDACALE E PREVIDENZIALE

- Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104: gestione delle nuove domande di Cigo, Cig in deroga, Assegno ordinario e Cisoa – prime indicazioni INPS.** pag. 88
- Ammortizzatori sociali con causale «emergenza Covid-19»: aumentata (dal Decreto «agosto») la loro fruizione nel periodo 13 luglio-31 dicembre 2020. Fac-simile della comunicazione sindacale e del verbale di consultazione per la Cigo e l'Assegno ordinario erogato dal Fis.** pag. 95
- ◆ «Decreto agosto»: esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 16 agosto e il 31 dicembre 2020. pag. 111
  - ◆ «Decreto agosto»: esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che non richiedono gli ammortizzatori sociali Covid-19. pag. 112
  - ◆ «Decreto agosto»: differiti al 30 settembre 2020 i termini di presentazione delle domande degli ammortizzatori sociali e di trasmissione dei dati necessari per il loro pagamento/saldo che si collocavano ad agosto 2020. pag. 114
  - ◆ «Decreto agosto»: prorogato il divieto di licenziamento collettivo e individuale per giustificato motivo oggettivo. pag. 115
  - ◆ «Decreto agosto»: contratti a tempo determinato – modifiche temporanee per proroghe e rinnovi. pag. 117
  - ◆ «Decreto agosto»: settore del turismo e degli stabilimenti termali – esonero contributivo per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale. pag. 119
  - ◆ Aziende plurilocalizzate e Cig in deroga: istruzioni operative INPS. pag. 120
  - ◆ Congedo Covid-19 per la cura dei minori: estensione del periodo di fruizione e godimento in modalità oraria – ulteriori istruzioni INPS. pag. 125
  - ◆ Fringe benefit uso promiscuo autovettura aziendale: chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate. pag. 134
  - ◆ Riduzione del cuneo fiscale da luglio 2020: indicazioni INPS e salvaguardia dei «soggetti incapienti». pag. 139
  - ◆ Tfr - indice di rivalutazione di luglio 2020. pag. 153

OGGETTO: **MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO E IL RILANCIO DELL'ECONOMIA (CD «DECRETO AGOSTO»)**  
**TESTO DEL PROVVEDIMENTO E DELLE RELAZIONI TECNICA E ILLUSTRATIVA**

Nel Supplemento Ordinario n. 30 alla "Gazzetta Ufficiale" 14/08/20, n. 203 è stato pubblicato il decreto-legge 14/08/20, n. 104, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" e in vigore dal 15 agosto 2020, il cui testo - composto da 115 articoli e inclusivo delle relazioni tecnica e illustrativa - è accessibile al seguente link: <http://www.confimromagna.it/wp-content/uploads/2020/09/DL-AGOSTO.pdf-3.pdf>.

Giova evidenziare che:

- del cosiddetto "decreto Agosto" si tratta anche nella sezione SINDACALE E PREVIDENZIALE di questo notiziario;
- su CONFIMI ROMAGNA NEWS 12/08/2020, n. 36 sono stati riportati: il comunicato stampa (dell'8 agosto scorso) col quale il Consiglio dei Ministri ha illustrato i principali contenuti previsti, nei vari ambiti di intervento, dal d.l. n. 104/2020; la bozza del provvedimento (nel giorno di uscita del notiziario, infatti, non era ancora conoscibile il testo definitivo, pubblicato, come sopra già indicato, nella "G.U" di venerdì 14 agosto 2020); le novità più significative in materia di lavoro; la notizia del differimento al 30 settembre p.v. dei termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale e di trasmissione dei dati necessari per il loro pagamento/saldo che "si collocavano" entro il 31 agosto scorso.

OGGETTO: **DECRETO “RILANCIO”**  
**ULTERIORI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE**

Con il d.l. 19/05/20, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17/07/20, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», sono state introdotte, tra le altre, misure di sostegno fiscale alle imprese, ai lavoratori autonomi e, in generale, a favore dei cittadini finalizzate, da un lato, a fronteggiare la crisi di liquidità venutasi a determinare a seguito dell’adozione delle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria da COVID 19 e, dall’altro, a ristorare i soggetti che svolgono un’attività economica e/o professionale, delle spese, sostenute e che sosterranno, per la realizzazione di interventi imposti dalle prescrizioni sanitarie adottate per contrastare l’emergenza epidemiologica (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 36, n. 35, n. 32, n. 31, n. 30, n. 29, n. 27); a diversi quesiti relativi alle misure ivi previste - suddivisi per aree tematiche omogenee sulla base del contenuto che caratterizza le singole previsioni fiscali del provvedimento normativo - con l’acclusa circolare 25/E del 20 agosto scorso, ha fornito risposta l’Agenzia delle Entrate.



*Roma, 20 Agosto 2020*

***OGGETTO: Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19».***

## SOMMARIO

<b>1. SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA.....</b>	<b>8</b>
1.1 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VERSAMENTO DELL'IRAP (ARTICOLO 24)	8
1.1.1 Quesito n. 1 – Ambito applicativo dell'articolo 24 con riferimento agli enti non commerciali.....	9
1.1.2 Quesito n. 2 – Rapporto tra i limiti di applicazione del beneficio previsti dal Temporary Framework COVID-19 e quelli previsti dalla disciplina «de minimis».....	11
1.1.3 Quesito n. 3 - Determinazione degli acconti IRAP per il periodo d'imposta 2020 .....	12
1.1.4 Quesito n. 4 – Utilizzo dell'eccedenza IRAP risultante dalla precedente dichiarazione (modello IRAP 2019)...	13
1.2 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (ARTICOLO 25) .....	15
1.2.1 Quesito n. 1. Ambito soggettivo di applicazione. Imprenditore agricolo e coadiuvanti.....	15
1.2.2 Quesito n. 2 – Consorzi tra imprese.....	15
1.3 CREDITO D'IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO E AFFITTO D'AZIENDA (ARTICOLO 28) .....	18
1.3.1 Quesito n. 1 – Studi medici con attività intramoenia senza partita IVA .....	19
1.3.2 Quesito n. 2 - Bed and Breakfast svolto in via imprenditoriale.....	20
<b>2 ALTRE MISURE URGENTI IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI.....</b>	<b>22</b>
2.1 NUOVE INDENNITÀ PREVISTE PER I LAVORATORI DANNEGGIATI DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (ARTICOLO 84)	22
2.1.1 Quesito n. 1 – Determinazione della variazione del reddito nel secondo bimestre 2020 per i soggetti in regime forfetario.....	22
<b>3 MISURE FISCALI .....</b>	<b>24</b>
3.1 TRASFORMAZIONE DELLE DETRAZIONI FISCALI IN SCONTO SUL CORRISPETTIVO DOVUTO E IN CREDITO D'IMPOSTA CEDIBILE (ARTICOLO 121)	24
3.1.1 Quesito n. 1 – Possibilità di compensazione del debito da «rottamazione ter».....	24
3.2 CREDITO DI IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI	

## DI LAVORO E L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (ARTICOLO 125)

25

3.2.1	<i>Quesito n. 1 – Certificazione attività di sanificazione.....</i>	25
3.2.2	<i>Quesito n. 2 – Pulizia impianti di condizionamento.....</i>	26
3.3	<b>CUMULABILITÀ DELLA SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI E DELLA SOSPENSIONE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE (ARTICOLO 158).....</b>	28
3.3.1	<i>Quesito n. 1 - Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione – ulteriori chiarimenti .....</i>	29
3.3.2	<i>– Quesito n. 2 - Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione – ulteriori chiarimenti .....</i>	30
3.4	<b>PROROGA DEI TERMINI DI RIPRESA DELLA RISCOSSIONE PER I SOGGETTI DI CUI AGLI ARTICOLI 61 E 62 DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 24 APRILE 2020, N. 27 (ARTICOLO 127).....</b>	31
3.4.1	<i>Quesito n. 1 – Rateazione del versamento annuale Iva.....</i>	33
3.5	<b>RIMESIONE IN TERMINI E SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO DEGLI IMPORTI RICHIESTI A SEGUITO DEL CONTROLLO AUTOMATIZZATO E FORMALE DELLE DICHIARAZIONI (ARTICOLO 144) .....</b>	36
3.5.1	<i>Quesito n. 1 – Termine per fornire chiarimenti.....</i>	37
3.5.2	<i>Quesito n. 2 – Pagamenti rateali.....</i>	38
3.5.3	<i>Quesito n. 3 – Chiarimenti in merito all'ambito di applicazione dell'articolo 144 .....</i>	39
3.6	<b>SOSPENSIONE DELLA COMPENSAZIONE TRA CREDITO D'IMPOSTA E DEBITO ISCRITTO A RUOLO (ARTICOLO 145) .....</b>	39
3.6.1	<i>Quesito n. 1 – Ulteriori chiarimenti in merito all'attività di rimborso ai fini delle imposte dirette e dell'Iva.....</i>	39
3.7	<b>SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DI ATTI DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE, CONCILIAZIONE, RETTIFICA E LIQUIDAZIONE, LIQUIDAZIONE E DI RECUPERO DEI CREDITI D'IMPOSTA</b>	

(ARTICOLO 149) .....	42
3.7.1 Quesito n. 1 – Calcolo del termine entro il quale gli atti sono «definibili» .....	43
3.7.2 Quesito n. 2 – Modalità di applicazione dell'articolo 149 del Decreto agli atti di accertamento con adesione	45
3.7.3 Quesito n. 3 – Precisazioni in merito all'applicazione dell'articolo 149 del Decreto agli atti di accertamento per i quali sia stata presentata istanza di adesione .....	46
3.7.4 Quesito n. 4 – Applicabilità dell'articolo 149 del decreto agli avvisi di liquidazione della maggiore imposta di registro per intervenuta decadenza dai benefici «prima casa» .....	47
3.7.5 Quesito n. 5 – Chiarimenti in merito al pagamento delle rate successive alla prima dell'atto di adesione perfezionato .....	48
3.7.6 Quesito n. 6 – Chiarimenti in merito alla decadenza dal beneficio della rateazione .....	49
<b>3.8 DIFFERIMENTO DEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLA NOTIFICA DEGLI ATTI E PER L'ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELLA LICENZA/AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ/ISCRIZIONE AD ALBI E ORDINI PROFESSIONALI (ARTICOLO 151)</b>	<b>51</b>
3.8.1 Quesito n. 1 - Provvedimenti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ovvero dell'esercizio dell'attività medesima, da notificare dopo la fine del periodo di sospensione – Calcolo dei termini di decadenza .....	52
<b>3.9 PROROGA DEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE (ARTICOLO 154)</b> .....	<b>52</b>
3.9.1 Quesito n. 1 – Rapporti tra l'articolo 154 del Decreto e l'articolo 23 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 .....	54
3.9.2 Quesito n. 2: come impatta la sospensione della riscossione sulle attività di recupero dell'agente della riscossione? .....	55
<b>3.10 PROROGA DEI TERMINI AL FINE DI FAVORIRE LA GRADUALE RIPRESA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E SOCIALI (ARTICOLO 157)</b> .....	<b>58</b>
3.10.1 Quesito n. 1 – Chiarimenti in merito all'ambito oggettivo di applicazione dell'articolo 157 del Decreto .....	59
3.10.2 Quesito n. 2. Applicabilità del differimento dei termini stabilito dall'articolo 157, comma 1, del Decreto agli avvisi di liquidazione notificati ai Notai a seguito di controllo sull'autoliquidazione degli atti notarili .....	62

3.10.3	Quesito n. 3. Articolo 157, comma 2 - Casi di indifferibilità e urgenza.....	63
3.10.4	Quesito n. 4 – Operatività della proroga prevista dall'articolo 157, comma 1, del Decreto e calcolo degli interessi per ritardato pagamento.....	64
3.10.5	Quesito n. 5 – Conciliazione dei termini di cui all'articolo 157 del Decreto con le tempistiche dettate dall'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, e dall'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. ....	66
3.10.6	Quesito n. 6 – Specificazione del concetto di «atti emessi». ....	68
<b>4</b>	<b>MISURE PER L'EDITORIA.....</b>	<b>70</b>
4.1	CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI (ARTICOLO 186)	70
4.1.1	Quesito n. 1 – Requisiti per beneficiare del credito d'imposta nell'anno 2020.....	71

## PREMESSA

Con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (di seguito, Decreto) recante «*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*» sono state introdotte, tra le altre, misure di sostegno fiscale alle imprese, ai lavoratori autonomi e, in generale, a favore dei cittadini finalizzate, da un lato, a fronteggiare la crisi di liquidità venutasi a determinare a seguito dell'adozione delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID 19 e, dall'altro, a ristorare i soggetti che svolgono un'attività economica e/o professionale, delle spese, sostenute e che sosterranno, per la realizzazione di interventi imposti dalle prescrizioni sanitarie adottate per contrastare l'emergenza epidemiologica.

Facendo seguito ai diversi documenti di prassi fino a questo momento emanati da parte dell'Agenzia delle entrate, con i quali sono stati resi i primi chiarimenti interpretativi in merito all'applicazione di specifiche disposizioni contenute nel Decreto, con la presente circolare si fornisce risposta a diversi quesiti relativi alle misure previste dal Decreto – anche successivi all'emanazione dei predetti documenti – trasmessi da associazioni di categoria, dalle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle entrate, nonché da operatori e altri contribuenti.

Al fine di rendere sistematica la trattazione degli argomenti nonché di facilitare la fruizione e la lettura del documento, i quesiti trattati sono suddivisi per aree tematiche omogenee sulla base del contenuto che caratterizza le singole previsioni fiscali contenute nel Decreto.

Inoltre, nell'ottica di fornire un quadro preciso del contesto all'interno del quale si inserisce la presente circolare, si elencano nel seguito i documenti di prassi fino a questo momento emanati, con l'indicazione delle norme oggetto di chiarimenti:

- **Circolare n. 14/E del 6 giugno 2020.** Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda – articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34;

- **Circolare n. 15/E del 13 giugno 2020.** Chiarimenti ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- **Circolare n. 18/E del 3 luglio 2020** Primi chiarimenti ai fini della fruizione del Credito d'imposta Vacanze di cui all'articolo 176 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (in corso di conversione);
- **Circolare n. 20/E del 10 luglio 2020.** Articoli 120 e 125 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 - Crediti d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione;
- **Circolare n. 22/E del 21 luglio 2020.** Ulteriori chiarimenti ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- **Circolare n. 24/E dell'8 agosto 2020.** Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77– Primi chiarimenti.

## 1. SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA

### 1.1 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VERSAMENTO DELL'IRAP (articolo 24)

In considerazione della situazione di crisi connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la disposizione in commento prevede che le imprese con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi non sono tenuti al versamento:

- del saldo dell'IRAP relativo al periodo d'imposta 2019. Per detto periodo d'imposta resta, invece, fermo il versamento dell'acconto, suddiviso nelle rate legislativamente previste;
- della prima rata, pari al 40 per cento (ovvero al 50 per cento per particolari categorie di soggetti previsti dalla normativa vigente<sup>1</sup>), dell'acconto dell'IRAP dovuto per il periodo d'imposta 2020. L'importo corrispondente alla prima rata dell'acconto è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per il 2020.

La disposizione in commento non trova applicazione per talune categorie di soggetti normativamente individuate. Si tratta, in particolare, dei seguenti soggetti:

- imprese di assicurazione, Amministrazioni ed enti pubblici (in particolare, i soggetti *«che determinano il valore della produzione netta secondo gli articoli 7 e 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446»*);
- banche e altri intermediari finanziari (in particolare, i soggetti *«di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»*);
- con volume di ricavi o compensi superiori *«a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge»*.

La medesima disposizione prevede, poi, l'istituzione di un fondo nello stato di previsione

---

<sup>1</sup> Rif.to all'articolo 58 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 e all'articolo 12-*quinquies*, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58

del Ministero dell'economia e delle finanze, diretto al ristoro delle Regioni e delle Province autonome per le minori entrate derivanti dall'applicazione della disciplina in esame, non compensate dai meccanismi automatici previsti per il finanziamento della sanità.

### **1.1.1 Quesito n. 1 – Ambito applicativo dell'articolo 24 con riferimento agli enti non commerciali**

Si chiede di chiarire se le previsioni dettate dall'articolo 24 si applichino anche agli enti non commerciali.

#### **RISPOSTA**

Come chiarito con la risoluzione n. 28/E del 29 maggio 2020, le disposizioni introdotte con l'articolo 24 *«hanno applicazione generalizzata, con esclusione dei soli soggetti espressamente individuati»*.

La medesima risoluzione n. 28/E del 2020 ha precisato che a tali disposizioni il legislatore ha aggiunto una delimitazione soggettiva ed oggettiva, stabilendo che le stesse disposizioni non trovano applicazione per talune categorie individuate nel comma 2 del medesimo articolo 24. Si tratta, in particolare, dei soggetti: i) *«che determinano il valore della produzione netta secondo gli articoli 7 e 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446»*; ii) *«di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»*; iii) con volume di ricavi o compensi superiori *«a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge»*.

La stessa relazione illustrativa al Decreto, con riferimento ai soggetti che determinano il valore della produzione netta secondo gli articoli 7 e 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ed ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) afferma che *«l'applicazione della norma è esclusa per le banche e gli altri intermediari finanziari nonché per le imprese di assicurazione, le Amministrazioni e gli enti pubblici»*.

Le disposizioni dell'articolo 24 non prevedono, quindi, nel novero dei soggetti espressamente esclusi dal beneficio, gli enti privati non commerciali.

Pertanto, in assenza di una espressa esclusione normativa – operata per altre categorie di soggetti – la disciplina di cui all'articolo 24 si rende applicabile anche in relazione agli enti privati non commerciali, sia nell'ipotesi in cui gli stessi svolgano, oltre all'attività istituzionale non commerciale, anche un'attività commerciale (in modo non prevalente o esclusivo), sia nell'ipotesi in cui detti enti non svolgano alcuna attività commerciale.

Nella prima ipotesi, con riferimento all'attività commerciale esercitata – e, di conseguenza, all'IRAP determinata con il metodo «commerciale» ai sensi dell'articolo 10, comma 2, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 – l'ente non commerciale può usufruire dell'esonero dal versamento del saldo dell'IRAP relativo al periodo d'imposta 2019 e della prima rata dell'acconto dovuto per la medesima imposta in relazione al periodo d'imposta 2020, al verificarsi delle condizioni (relative al limite di ricavi conseguiti) previste dall'articolo 24 per i soggetti esercitanti attività d'impresa.

Le previsioni recate dalla disposizione in esame trovano, altresì, applicazione con riferimento all'IRAP determinata dall'ente non commerciale – relativamente all'attività non commerciale svolta in via esclusiva o prevalente – con il metodo «*retributivo*» ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

In tal caso, relativamente all'attività non commerciale svolta, non troveranno applicazione i parametri relativi ai ricavi e compensi conseguiti, considerato che l'applicazione di detti parametri presuppone lo svolgimento di un'attività di impresa o l'esercizio di arti e professioni.

Le previsioni di esonero dal versamento previste dall'articolo 24 non si applicano, invece, per espressa previsione normativa, con riferimento ai soggetti che determinano il valore della produzione netta secondo l'articolo 10-*bis* del decreto legislativo n. 446 del 1997 (enti non commerciali pubblici).

### **1.1.2 Quesito n. 2 – Rapporto tra i limiti di applicazione del beneficio previsti dal *Temporary Framework* COVID-19 e quelli previsti dalla disciplina «*de minimis*»**

Si chiede di chiarire il rapporto esistente tra il limite di applicazione del beneficio in tema di versamento dell'IRAP previsto dal *Temporary Framework* per gli aiuti di Stato per il periodo dell'emergenza COVID-19 (cui fa rinvio il comma 3 dell'articolo 24) ed i limiti previsti dalla disciplina «*de minimis*» in tema di aiuti di Stato.

#### **RISPOSTA**

L'articolo 24 stabilisce che le disposizioni dallo stesso introdotte «*si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche*».

Al riguardo, è necessario premettere che la Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C (2020)1863 (GU C 91 I/1 del 20 marzo 2020) è stata modificata dalle Comunicazioni C (2020) 2215 del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020 e C(2020) 4509 final del 29 giugno 2020, e che l'articolo 24 prevede non un mero differimento dei pagamenti ma un contributo in termini di esclusione dal versamento del saldo dell'IRAP relativo al periodo d'imposta 2019 e della prima rata dell'acconto dovuto per la medesima imposta in relazione al periodo d'imposta 2020.

Pertanto, la verifica delle condizioni e dei limiti, entro i quali il beneficio di cui all'articolo 24 del Decreto configura un aiuto di Stato compatibile con la disciplina europea, va operata con esclusivo riferimento al paragrafo 3.1 del *Framework* temporaneo comunitario sugli aiuti di Stato (aiuti di importo limitato), e quindi anche con riferimento agli importi massimi ivi indicati, così come previsto dall'espresso richiamo operato dal comma 3 della disposizione in esame.

Come previsto dal punto 20 della Comunicazione del 19 marzo 2020, C (2020)1863), le misure di aiuto applicate sulla base del *Framework* temporaneo possono essere cumulate con

gli aiuti previsti dai Regolamenti «*de minimis*», a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti. Di conseguenza, anche il beneficio di cui all'articolo 24 del Decreto può essere cumulato con gli aiuti previsti dai Regolamenti UE n. 1407/2013 relativo agli aiuti «*de minimis*», n. 1408/2013 relativo agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo, n. 717/2014 relativo agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, n. 360/2012 relativo agli aiuti di importanza minore («*de minimis*») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale, sempre che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti.

### **1.1.3 Quesito n. 3 - Determinazione degli acconti IRAP per il periodo d'imposta 2020**

Si chiede di chiarire se il primo acconto dell'IRAP relativa al periodo d'imposta 2020 che non è dovuto ma va scomputato dal saldo da versare per il medesimo periodo d'imposta, ed il secondo acconto che, invece, deve essere versato debbano essere determinati sull'imposta complessivamente dovuta per il periodo d'imposta 2019 (quindi, tenendo conto anche del saldo relativo a detto periodo, che non è dovuto), oppure escludendo tale importo.

#### **RISPOSTA**

Ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997, il versamento in acconto dell'IRAP deve essere effettuato secondo le stesse regole stabilite per le imposte sui redditi.

Pertanto, in linea generale, l'acconto relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 è dovuto:

- per le persone fisiche e le società o associazioni di cui all'articolo 5 del TUIR, nella misura pari al 100 per cento dell'importo indicato nel rigo IR21, sempreché tale importo sia superiore a 51,65 euro;
- per gli altri soggetti diversi da quelli di cui al punto precedente (ad esclusione dei soggetti che determinano la base imponibile ai sensi dell'articolo 10-*bis*, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997), nella misura pari al 100 per cento dell'importo indicato nel rigo IR21, sempreché tale importo sia superiore a 20,66 euro.

Da quanto precede si desume che, ai fini della determinazione dell'acconto IRAP dovuto per il periodo d'imposta 2020 secondo il metodo "storico", deve essere preso a riferimento l'importo indicato nel rigo IR21 (*Totale imposta*) del modello di dichiarazione 2020 relativo al periodo d'imposta 2019, a prescindere dalla circostanza che il saldo dovuto per tale ultimo periodo [ed indicato nel rigo IR26 (*Importo a debito*)] sia solo "figurativo" (ovvero non debba essere versato per effetto di quanto disposto dall'articolo 24).

#### **1.1.4 Quesito n. 4 – Utilizzo dell'eccedenza IRAP risultante dalla precedente dichiarazione (modello IRAP 2019)**

Si chiede se l'eccedenza IRAP risultante dalla precedente dichiarazione (modello IRAP 2019), per la quota non utilizzata in compensazione entro la data di presentazione della dichiarazione (modello IRAP 2020), debba comunque essere portata a riduzione del saldo IRAP 2019 (per il quale è previsto l'esonero del versamento) o possa essere utilizzata in compensazione, ad esempio, del secondo acconto IRAP 2020 o in compensazione orizzontale (oppure, in caso di mancato utilizzo totale o parziale, riportata nella dichiarazione successiva).

#### **RISPOSTA**

Il saldo IRAP relativo al periodo d'imposta 2019, per il quale è previsto l'esonero dal versamento ai sensi dell'articolo 24, deve essere determinato al lordo dell'eccedenza IRAP risultante dalla precedente dichiarazione (modello IRAP 2019), non ancora utilizzata in compensazione «esterna» (tramite modello F24) e/o «interna», in quanto l'eventuale utilizzo di tale eccedenza a riduzione del saldo si tradurrebbe, di fatto, in un versamento dello stesso (che, invece, non è dovuto).

A sostegno di tale soluzione si rappresenta che un eventuale utilizzo dell'eccedenza 2018 a scomputo dell'IRAP 2019 determinerebbe una disparità di trattamento tra i contribuenti che hanno già utilizzato l'eccedenza IRAP 2018 (rimborso o compensazione esterna) e quelli che, invece, non l'hanno ancora utilizzata.

L'eccedenza IRAP 2018 non utilizzata a riduzione del saldo IRAP 2019 può essere, pertanto, recuperata con la dichiarazione IRAP 2020 ed essere utilizzata secondo le consuete

modalità previste per le eccedenze d'imposta (compensazione, rimborso o riporto all'anno successivo). A tal fine, la sezione II del quadro IR va compilata secondo le regole ordinarie avendo cura, tuttavia, di riportare nel rigo IR28 «*Eccedenza di versamento a saldo*» la quota dell'eccedenza IRAP 2018 utilizzata in tale sezione a riduzione del saldo IRAP 2019, il cui versamento non è dovuto in applicazione dell'articolo 24 del Decreto<sup>2</sup>.

Resta fermo che l'eccedenza IRAP 2018 sarà, invece, utilizzabile a riduzione dell'eventuale quota del saldo IRAP 2019 che dovesse eccedere il limite previsto dal paragrafo 3.1. del Framework temporaneo comunitario sugli aiuti di Stato.

Con Decisione C(2020) 4447 *final* del 26 giugno 2020, la Commissione Europea ha autorizzato la misura agevolativa in commento ritenendola compatibile con il mercato interno in accordo con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

A tal riguardo, i contribuenti che fruiscono dell'esonero dal versamento del saldo IRAP 2019 (ai sensi dell'articolo 24), sono tenuti a compilare nel modello IRAP 2020 la sezione XVIII del quadro IS, avendo cura di indicare:

- nella casella «Tipo aiuto», il codice 1;
- nella colonna 1 «Codice aiuto», il codice 999;
- nella colonna 3 «Quadro», il quadro IR;
- nelle successive colonne 4 «Tipo norma», 5 «Anno», 6 «Numero» e 7 «Articolo», rispettivamente, «1», «2020», «34», «24»;
- nella colonna 26 «Tipologia costi», il codice 20;
- nella colonna 29 «Importo aiuto spettante», l'importo del saldo IRAP relativo all'anno 2019 non versato per effetto dell'applicazione dell'art. 24 del DL Rilancio.

Le altre colonne del rigo IS201 vanno compilate secondo le indicazioni fornite nelle istruzioni contenute nel modello IRAP 2020.

---

<sup>2</sup> Si ricorda che l'eccedenza IRAP 2018 utilizzabile a riduzione del saldo IRAP 2019, va determinata al netto della quota già utilizzata in compensazione «esterna» (tramite modello F24) e/o «interna» con gli acconti IRAP 2019. Pertanto, l'eccedenza già compensata non può essere recuperata nel rigo IR28.

## **1.2 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (articolo 25)**

Come ricordato dalle circolari n. 15/E del 13 giugno 2020 e n. 22/E del 21 luglio 2020, il contributo a fondo perduto, introdotto dall'articolo 25 del Decreto, rappresenta un'agevolazione avente come finalità quella di compensare, almeno in parte, i gravi effetti economici e finanziari che hanno subito determinate categorie di operatori economici a seguito della pandemia.

Con le predette circolari, sono stati forniti chiarimenti di carattere interpretativo e di indirizzo operativo agli uffici dell'Agenzia delle entrate, relativi al contributo a fondo perduto erogato direttamente dall'Agenzia delle entrate e destinato ai soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Al fine di soddisfare ulteriori esigenze di chiarimento da parte degli operatori, con la presente circolare vengono forniti ulteriori indicazioni nella forma di risposte a quesiti.

### **1.2.1 Quesito n. 1. Ambito soggettivo di applicazione. Imprenditore agricolo e coadiuvanti**

È possibile estendere il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del Decreto anche ai coadiuvanti dell'imprenditore agricolo?

#### **RISPOSTA**

In considerazione dell'ambito soggettivo identificato al comma 1 dell'articolo 25 e ferme restando le esclusioni per i soggetti di cui al medesimo articolo, il contributo spetta esclusivamente all'impresa agricola e pertanto, non è riconosciuto anche ai coadiuvanti dell'imprenditore.

### **1.2.2 Quesito n. 2 – Consorzi tra imprese**

Sono inclusi tra i soggetti che fruiscono del beneficio i consorzi fra imprese rientranti tra i soggetti IRES di cui all'articolo 73 del TUIR, con attività esterna, che non ribalta costi e ricavi? Nell'ipotesi in cui tali soggetti abbiano già ottenuto il contributo, si chiede se e con quali

modalità poter regolarizzare la situazione.

## **RISPOSTA**

Con la circolare n. 22/E del 2020 è stato chiarito che i consorzi tra imprese – riconducibili ai soggetti di cui all'articolo 73 del TUIR – per ragioni di ordine logico sistematico, non possono fruire del contributo qui in esame in considerazione della peculiare natura di tali soggetti che si limitano ad operare il ribaltamento dei costi/proventi percepiti alle imprese che ne fanno parte. Diversamente, i consorzi che svolgono una propria attività autonoma rispetto alle consorziate e che assumono rappresentanza esterna possono comunque fruire del contributo a fondo perduto COVID-19 (fermo restando il rispetto degli ulteriori requisiti previsti) in relazione alle attività ammesse al contributo stesso.

Al riguardo, si rammenta che i due requisiti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 25, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima ricavi o compensi sia per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato, andranno determinati in relazione all'ammontare dei ricavi e del fatturato direttamente riferibili esclusivamente all'attività autonoma posta in essere dal consorzio.

Per quanto concerne le modalità di restituzione del contributo, si precisa quanto segue.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020, sono state approvate le modalità attuative per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui articolo 25, comma 1, del Decreto.

*In particolare, al punto 3.6 è stato previsto che «A seguito della presentazione dell'Istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. Entro 7 giorni lavorativi dalla data della ricevuta di presa in carico è rilasciata una seconda ricevuta che attesta l'accoglimento dell'istanza ai fini del pagamento ovvero lo scarto dell'Istanza, in tale ultimo caso con indicazione dei motivi del rigetto. Nel caso in cui l'Istanza sia stata accolta ai fini del pagamento non è possibile trasmettere ulteriori istanze, mentre è consentita la presentazione di una rinuncia di cui al punto 3.5».*

Fermo restando quanto stabilito al punto 6.1 del richiamato provvedimento, con la circolare n. 15/E del 13 giugno 2020 è stato precisato che, non si applicano le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, se è presentata una rinuncia prima che il contributo venga accreditato sul conto corrente bancario o postale.

Parimenti, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 10, comma 3 della legge n. 212 del 2000, secondo cui «3. *Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria*» non saranno dovute le predette sanzioni anche nel caso in cui il contribuente, che abbia già fruito del contributo qui in esame, solo a seguito della pubblicazione dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 22/E del 2020 conosca di avere assunto un comportamento non coerente con i chiarimenti forniti con il menzionato documento di prassi (si pensi, altresì, all'ipotesi di cui al quesito 2.10 della circolare n. 22/E del 2020, riguardante gli studi associati composti da professionisti iscritti alle Casse di Previdenza).

In tal caso, il soggetto che ha percepito il contributo non spettante restituirà tempestivamente il contributo e i relativi interessi utilizzando i codici tributo indicati nella risoluzione n. 37/E del 26 giugno 2020.

### **1.3 CREDITO D'IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO E AFFITTO D'AZIENDA (articolo 28)**

L'articolo 28 del Decreto, al fine contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19, prevede, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, l'istituzione di un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione degli immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

Il credito spetta ai soggetti con ricavi e compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente.

Si rappresenta che l'articolo 77, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, ha modificato i commi 3 e 5 dell'articolo 28 del Decreto, stabilendo che:

- il credito d'imposta spetta, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, oltre che alle strutture alberghiere e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e ai *tour operator*, anche alle strutture termali;

- il credito d'imposta è commisurato all'importo versato a titolo di canone di locazione nel periodo d'imposta 2020, con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno (in luogo di marzo, aprile e maggio), e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio (in luogo di aprile, maggio e giugno).

In merito all'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda previsto dall'articolo 28 del Decreto, sono stati forniti chiarimenti con la circolare n. 14/E del 6 giugno 2020 cui si fa rinvio.

Di seguito, si fornisce risposta ad ulteriori quesiti prevenuti successivamente alla pubblicazione della predetta circolare n. 14/E del 2020.

### **1.3.1 Quesito n. 1 – Studi medici con attività intramoenia senza partita IVA**

Si chiede di conoscere se il beneficio del credito d'imposta sui canoni di locazione previsto dall'articolo 28 del Decreto che, come noto, è stato esteso anche agli studi professionali, è applicabile anche agli studi di medici che esercitano attività intramoenia senza partita IVA.

#### **RISPOSTA**

In relazione al quesito posto, si rappresenta che l'articolo 50, comma 1, lettera e), del TUIR qualifica come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente «*i compensi per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, del personale di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del personale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, ... nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*».

Per effetto di tale disposizione, i compensi relativi a prestazioni rese in regime di intramoenia, ancorché definiti dalla norma di natura libero-professionale, sono ricondotti nell'ambito dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente se rese nel rispetto della disciplina amministrativa dettata, inizialmente dall'articolo 1, comma 7, della legge n. 662 del 1996 e, successivamente, sostituita dall'articolo 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (cfr. risoluzione del 29 settembre 2009, n. 254/E).

Per il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, si possono configurare diverse forme di esercizio della libera professione intramoenia: sia all'interno («entro le mura») che all'esterno («fuori le mura») della struttura ospedaliera.

Come chiarito con la circolare 25 marzo 1999, n. 69, i redditi conseguiti dai dirigenti sanitari per l'attività intramoenia esercitata presso studi professionali privati, a condizione che la stessa sia prestata in conformità alla normativa sanitaria e ai regolamenti aziendali, rientrano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente così come previsto dall'articolo 50, comma 1, lettera e), del TUIR.

In particolare, ai sensi dell'articolo 52, comma 1, lettera *a-bis*), del TUIR, i compensi percepiti dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale per l'attività libero-professionale che operano in regime di intramuraria presso studi professionali privati, a seguito di autorizzazione del direttore generale dell'azienda sanitaria, costituiscono reddito nella misura del 75 per cento.

La norma prevede, quindi, un abbattimento forfetario del 25 per cento dei compensi percepiti, al fine di tener conto e compensare le spese sostenute dal medico per svolgere l'attività esternamente (costi di gestione vari, telefono, luce, acqua, gas, ecc).

I soggetti che svolgono l'attività *intramoenia*, in conformità alla disciplina amministrativa fissata dal Ministero della Salute e che, pertanto, come sopra chiarito, sono inquadrabili tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, non hanno alcun obbligo di richiedere l'attribuzione del numero di partita Iva.

Ciò premesso, con riferimento al quesito posto, l'attività di *intramoenia* esercitata presso gli studi professionali privati, nel rispetto della normativa sanitaria e dei regolamenti aziendali, rientrando tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi del citato articolo 50 del TUIR, non può beneficiare del credito di imposta previsto dall'articolo 28 del Decreto che non contempla tale tipologia di attività.

### **1.3.2 Quesito n. 2 - *Bed and Breakfast* svolto in via imprenditoriale**

Si chiede se un soggetto che svolge attività di «*Bed and Breakfast*» in via imprenditoriale con partita iva, possa fruire del credito d'imposta in relazione ai canoni di locazione dell'immobile a uso non abitativo corrisposti al proprietario (o ai proprietari) dei medesimi, ancorché l'immobile condotto in locazione ed adibito all'esercizio di tale attività, sia ad uso residenziale, come richiesto dalla normativa nazionale e regionale del settore, e non invece commerciale.

#### **RISPOSTA**

Con la circolare n. 14/E del 6 giugno 2020, è stato precisato che il credito d'imposta in

esame è riconosciuto, in misura percentuale, in relazione ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e che gli immobili oggetto di locazione, indipendentemente dalla categoria catastale, devono essere destinati allo svolgimento effettivo delle seguenti attività: industriale; commerciale; artigianale; agricola; di interesse turistico (per i soggetti diversi da quelli di cui al comma 3 dell'articolo 28 del Decreto).

Ne consegue, in base a tali precisazioni, che il credito d'imposta in questione spetta anche in ipotesi di immobili che, sebbene accatastati come abitativi, siano utilizzati per lo svolgimento di attività commerciali (come ad esempio, nel caso di attività professionale svolta in immobile non riaccatastato).

In considerazione della ratio sottesa ai chiarimenti sopra richiamati, il credito d'imposta *de quo* è riconosciuto, laddove, come nel caso oggetto del quesito, l'immobile locato ad uso abitativo sia strumentale all'attività di *Bed and Breakfast* svolta in via imprenditoriale.

## **2 ALTRE MISURE URGENTI IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI**

### **2.1 NUOVE INDENNITÀ PREVISTE PER I LAVORATORI DANNEGGIATI DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (articolo 84)**

Il Decreto ha introdotto, con l'articolo 84, nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In particolare, il comma 2 della citata disposizione riconosce una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro a favore di liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del Decreto, purché questi ultimi:

- siano iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
- non siano titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,
- abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019.

Ai fini della determinazione del reddito, sulla base del quale deve essere verificata la riduzione prevista dalla citata disposizione, viene stabilito che lo stesso deve essere individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento.

#### **2.1.1 Quesito n. 1 – Determinazione della variazione del reddito nel secondo bimestre 2020 per i soggetti in regime forfetario**

Si chiede se il criterio di determinazione del reddito previsto dall'articolo 84, comma 2, del Decreto, in base al quale quest'ultimo «è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento», risulti

applicabile a prescindere dal regime contabile/fiscale adottato dal professionista, vale a dire il regime ordinario, il regime dei minimi o il regime forfetario.

In particolare, considerato che, nell'ambito del regime forfetario di cui alla legge n. 23 dicembre 2014, n. 190, la determinazione del reddito prescinde dalla misurazione dei costi sostenuti, si chiede di confermare che anche ai fini della sussistenza della condizione in esame possa essere mantenuta la stessa semplificazione, in maniera tale che lo scostamento del reddito possa essere misurato applicando ai compensi percepiti nel bimestre interessato la percentuale forfetaria del 78 per cento prevista dalla predetta norma.

### **RISPOSTA**

In relazione al quesito posto e, in particolare alle modalità di determinazione della riduzione del reddito di almeno il 33 per cento subita dai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 19 maggio 2020 (e iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335), la disposizione stabilisce di fatto criteri per la determinazione del reddito effettivo individuato come differenza tra i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. Pertanto, la misurazione dello scostamento del reddito e l'attribuzione della nuova indennità prescinde dal regime contabile adottato dal professionista (sia esso regime ordinario o regime forfetario).

Il regime forfetario previsto dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge di stabilità per il 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190) e successive modificazioni, rileva, quindi, su un piano diverso e cioè ai fini della determinazione dell'imposta dovuta dal professionista e delle semplificazioni contabili previste anche ai fini delle imposte dirette.

### **3 MISURE FISCALI**

Il Decreto ha introdotto una serie di misure di natura fiscale, per alcune delle quali sono stati forniti chiarimenti interpretativi nei documenti di prassi richiamati in premessa. Nel seguito, classificati per articolo di riferimento, si forniscono i chiarimenti a fronte di diversi quesiti pervenuti.

#### **3.1 TRASFORMAZIONE DELLE DETRAZIONI FISCALI IN SCONTO SUL CORRISPETTIVO DOVUTO E IN CREDITO D'IMPOSTA CEDIBILE (articolo 121)**

I chiarimenti interpretativi in merito all'ambito applicativo dell'articolo in esame sono stati forniti con la circolare n. 24/E dell'8 agosto 2020, alla quale si rinvia ai fini di un inquadramento sistematico della disposizione. Si fornisce di seguito risposta ad un ulteriore quesito pervenuto all'Agenzia.

##### **3.1.1 Quesito n. 1 – Possibilità di compensazione del debito da «rottamazione ter»**

Si chiede se sia possibile effettuare la compensazione tra il credito d'imposta derivante dalle spese sostenute per interventi di efficientamento energetico (*i.e.*, in relazione ad impianti fotovoltaici e pompe di calore) e il debito sottoscritto in estinzione rateale, a titolo di cosiddetta «rottamazione ter».

##### **RISPOSTA**

L'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nel disciplinare la cd. «rottamazione-ter», al comma 12 stabilisce che *«Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:*

*a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5;*

*b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a) del presente comma;*

*c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti».*

La norma sopra richiamata, non prevedendo espressamente modalità di assolvimento del debito risultante dalla dichiarazione di adesione alla rottamazione-*ter* con modalità diverse da quelle richiamate dalle citate lettere da a) a c), lo stesso non può essere compensato con il credito d'imposta derivante dalle spese sostenute per interventi di efficientamento energetico.

### **3.2 CREDITO DI IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (articolo 125)**

I chiarimenti interpretativi in merito all'ambito applicativo del credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione, disciplinato dall'articolo 125 del Decreto, sono stati forniti con la circolare n. 20/E del 10 luglio 2020 alla quale si rinvia ai fini di un inquadramento sistematico della disposizione. Si fornisce di seguito risposta ad una serie di ulteriori quesiti pervenuti all'Agenzia.

#### **3.2.1 Quesito n. 1 – Certificazione attività di sanificazione**

Con la circolare n. 20/E del 10 luglio u.s., nel paragrafo 2.2.1, in relazione alle spese per attività di sanificazione degli ambienti e degli strumenti, è stato chiarito che «*Con riferimento alle attività di sanificazione [...], deve trattarsi di attività finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l'emergenza epidemiologica COVID-19*», e precisato, ulteriormente, che tale condizione «*risulta soddisfatta qualora sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base di Protocolli di*

*regolamentazione vigenti*». Si richiedono maggiori delucidazioni in merito alla certificazione e ai protocolli in parola.

### **RISPOSTA**

Ai fini dell'individuazione dei «Protocolli di regolamentazione vigenti» è necessario, *in primis*, fare riferimento alle indicazioni contenute nel Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, i cui contenuti sono trasfusi nell'allegato 12 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, ovvero in ulteriori protocolli, anche a carattere territoriale, sottoscritti dagli esercenti attività d'impresa e dagli enti territoriali, secondo le indicazioni ivi contenute temporalmente vigenti alla data di esecuzione degli interventi.

Sarà, dunque, cura degli operatori professionisti della sanificazione (o delle imprese che svolgono in proprio la predetta attività di sanificazione) predisporre una certificazione che attesti che le attività poste in essere siano coerenti con quanto indicato nel predetto protocollo e, perciò, finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l'emergenza epidemiologica COVID-19.

### **3.2.2 Quesito n. 2 – Pulizia impianti di condizionamento**

Considerato che nelle «Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'11 giugno 2020» (allegato n. 9 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020) in relazione alle diverse attività produttive viene indicato che: *«Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria»*, si chiede se le attività di pulizia degli impianti di

condizionamento rientrano tra le spese «sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività» di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 125 del decreto rilancio.

## **RISPOSTA**

Con la circolare n. 20/E del 2020 è stato chiarito che per attività di sanificazione, in considerazione della *ratio legis* del credito d'imposta, deve intendersi un'attività finalizzata ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l'emergenza epidemiologica COVID-19.

Nelle «Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'11 giugno 2020» (allegato n. 9 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020), con riferimento agli impianti di condizionamento, si stabilisce che: *«Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria».*

In definitiva, per gli impianti di condizionamento, i Protocolli di regolamentazione di cui sopra prevedono, tra gli altri, l'obbligo di escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria, il rafforzamento ulteriore delle misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, la sostituzione, se tecnicamente possibile, dei filtri esistenti con filtri di classe superiore, la garanzia dello svolgimento della pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati.

Pertanto, in termini generali, l'ordinaria attività di pulizia degli impianti di condizionamento non rientra tra quelle di «sanificazione», così come qualificate dalla circolare

n. 20/E del 10 luglio 2020.

Di contro, le spese di pulizia degli impianti di condizionamento, diverse da quelle sostenute per le ordinarie prassi di manutenzione degli impianti e dei relativi filtri (ad esempio pulizia/sostituzione stagionale come sopra citata), finalizzate ad aumentare «*la capacità filtrante del ricircolo*» attraverso, ad esempio, la sostituzione dei «*filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate*», mantenendo livelli di filtrazione/rimozione adeguati, possono rientrare tra quelle di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 125 del Decreto, rilevanti ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui all'articolo 125 del Decreto.

### **3.3 CUMULABILITÀ DELLA SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI E DELLA SOSPENSIONE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE (articolo 158)**

Al fine di garantire una maggiore certezza relativamente ai termini per la notifica del ricorso avverso l'avviso di accertamento, l'articolo 158 del Decreto introduce una disposizione di natura interpretativa (anche alla luce del richiamo espresso all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212).

In particolare, si prevede che la sospensione dei termini processuali di cui all'articolo 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si intende cumulabile in ogni caso con la sospensione del termine di impugnazione stabilita dalla procedura di accertamento con adesione.

Pertanto, in caso di istanza di adesione presentata dal contribuente, si applicano cumulativamente sia la sospensione del termine di impugnazione «*per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza*», prevista dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sia la sospensione prevista dal suddetto articolo 83.

### **3.3.1 Quesito n. 1 - Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione – ulteriori chiarimenti**

L'articolo 158 del Decreto fa riferimento alla cumulabilità, con la sospensione del termine di impugnazione prevista dalla procedura di accertamento con adesione, della sola sospensione di cui all'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020.

Pertanto, si chiede di specificare se il termine per la conclusione del procedimento di adesione oppure per la proposizione del ricorso fruisca anche della sospensione di 31 giorni prevista dall'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

#### **RISPOSTA**

L'articolo 158 del Decreto ha introdotto una disposizione di natura interpretativa, come si evince chiaramente dal richiamo espresso all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per la quale la sospensione dei termini processuali di cui all'articolo 83, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020 si intende cumulabile in ogni caso con la sospensione del termine di impugnazione stabilita dalla procedura di accertamento con adesione.

La disposizione in commento conferma i chiarimenti forniti dall'Agenzia con la circolare n. 6/E del 23 marzo 2020.

Pertanto, in caso di istanza di adesione presentata dal contribuente, si applicano cumulativamente sia la sospensione del termine di impugnazione *«per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza»*, prevista dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sia la sospensione di complessivi 64 giorni prevista dal combinato disposto del citato articolo 83 e dell'articolo 36 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.

Si applica, inoltre, la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto, prevista dall'articolo 1 della legge n. 742 del 1969.

Al riguardo si evidenzia, infatti, che, alla luce dell'interpretazione autentica fornita dall'articolo 7-*quater*, comma 18, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con

modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, «*I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale*».

Resta inteso, infine, che risulta applicabile anche la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di 60 giorni previsto dall'articolo 42, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in caso di presentazione dell'istanza di scomputo delle perdite pregresse.

### **3.3.2 – Quesito n. 2 - Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione – ulteriori chiarimenti**

Nel quesito 5.10 della circolare n. 11/E del 6 maggio 2020 si precisa che, in ordine alla procedura di accertamento con adesione, «*risulta applicabile anche il periodo di sospensione feriale previsto dall'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, ogni qual volta il periodo di sospensione di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, venga a ricadere nell'arco temporale che va dal 1° agosto al 31 agosto 2020*».

Tale affermazione va intesa nel senso che se il termine di impugnazione, sospeso per 64 giorni ai sensi dell'articolo 158 del decreto scade a settembre, quindi fuori dal periodo 1°-31 agosto, non si applica anche la sospensione feriale? Più in particolare, si chiede se, in caso di accertamento notificato il 15 febbraio 2020, il cui termine di impugnazione, in virtù della predetta sospensione di 64 giorni, scade il 16 settembre 2020 si dovranno computare anche gli ulteriori 31 giorni di agosto (quindi, in caso affermativo, con scadenza del termine di impugnazione il 17 ottobre 2020).

#### **RISPOSTA**

L'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, dispone la sospensione di diritto, dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, dei termini processuali. Tali termini riprendono, dunque, a decorrere dalla fine del periodo di sospensione feriale.

Ciò comporta che, nell'esempio prospettato, il decorso del termine di impugnazione, già sospeso dal 9 marzo all'11 maggio 2020 ai sensi dell'articolo 158 del Decreto, sarà

nuovamente sospeso dal 1° al 31 agosto 2020.

Pertanto, in tale stesso caso, il termine di impugnazione, per effetto del cumulo delle sospensioni, verrà a scadere il 17 ottobre 2020.

### **3.4 PROROGA DEI TERMINI DI RIPRESA DELLA RISCOSSIONE PER I SOGGETTI DI CUI AGLI ARTICOLI 61 E 62 DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 24 APRILE 2020, N. 27 (articolo 127)**

L'articolo 127 del Decreto proroga il termine di ripresa della riscossione dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria, del periodo dal 2 marzo al 30 aprile 2020 e all'imposta sul valore aggiunto del mese di marzo 2020, sospesi ai sensi dell'articolo 61 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, a favore degli operatori nazionali di numerosi settori colpiti dall'emergenza da Covid-19 [comma 1, lettera a), n. 1].

I versamenti sospesi devono essere eseguiti in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, ovvero mediante rateizzazione, con un massimo di quattro rate mensili a partire dalla medesima data del 16 settembre 2020. Nei medesimi termini sono effettuati, anche mediante il sostituto d'imposta, i versamenti delle ritenute non operate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020.

Entro il 16 settembre 2020 devono essere eseguiti anche gli adempimenti contributivi sospesi ai sensi dell'articolo 61, comma 1.

Con specifico riguardo alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva, alle associazioni e alle società sportive, professionistiche e dilettantistiche [comma 1, lettera a), n. 2], la sospensione dei versamenti sopra richiamati è ampliata fino al 30 giugno 2020, mentre la ripresa dei medesimi è fissata al 16 settembre 2020, in un'unica soluzione ovvero mediante rateizzazione, con un massimo in quattro rate mensili a partire dalla medesima data del 16 settembre 2020.

Sono, infine, prorogati al 16 settembre 2020, anche i termini di ripresa della riscossione

dei versamenti che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, all'imposta sul valore aggiunto, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria, per i soggetti individuati dall'articolo 62, commi 2 e 3 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nonché i termini dei versamenti individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 febbraio 2020, in scadenza dal 21 febbraio 2020 al 31 marzo 2020.

In particolare, i versamenti sospesi devono essere eseguiti in un'unica soluzione ovvero mediante rateizzazione con un massimo di quattro rate mensili a decorrere dalla data del 16 settembre 2020.

In tutti i casi individuati dall'articolo 127, i versamenti sospesi possono essere eseguiti nel più ampio termine senza applicazione di sanzioni ed interessi; tuttavia, in ogni caso, non si dà luogo al rimborso di quanto già versato.

Va aggiunto che con l'articolo 97 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, il legislatore è ulteriormente intervenuto in materia, stabilendo, «*in alternativa [...] la possibilità di beneficiare di un'ulteriore rateizzazione per i versamenti sospesi*» (cfr. la relazione illustrativa al decreto-legge n. 104 del 2020).

Fermo quanto sopra, dunque, alla luce dell'articolo 97 del decreto-legge n. 104 del 2020, i versamenti sospesi ai sensi delle disposizioni richiamate (articoli 61 e 62 del decreto-legge n. 18 del 2020) possono essere altresì effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi (o rimborso di quanto già versato in precedenza):

- per un importo pari al cinquanta per cento delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, ovvero mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo a partire dalla medesima data;
- per il restante cinquanta per cento, mediante rateizzazione, sino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, a partire dal 16 gennaio 2021.

Ne deriva, in altre parole, che ciascun contribuente beneficiario della sospensione potrà,

secondo la propria libera scelta, effettuare i versamenti inizialmente sospesi:

- per intero entro il 16 settembre 2020;
- per intero in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020;
- per il 50 per cento in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, in alternativa, in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020;
- per il restante 50 per cento in una o più rate mensili di pari importo (massimo 24) con scadenza dal 16 gennaio 2021 (rinviata, *ex* articolo 7, lettera h), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, al 18 gennaio 2021).

#### **3.4.1 Quesito n. 1 – Rateazione del versamento annuale Iva**

In riferimento alla rateazione del versamento annuale IVA, nella circolare 13 aprile 2020, n. 9/E, al quesito 2.2.8, è stata fornita la seguente risposta: *«L'articolo 18 del Decreto (decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23) ha previsto, al verificarsi delle condizioni ivi indicate, la sospensione dei versamenti in autoliquidazione, da eseguirsi nei mesi di aprile e maggio 2020, relativi anche all'imposta sul valore aggiunto, compresi i versamenti delle due rate relative al saldo IVA da eseguirsi in detti mesi. Il versamento potrà essere eseguito entro il 30 giugno 2020 in un'unica soluzione, ovvero in 5 rate a partire dalla stessa data».*

Considerato che il Decreto, agli articoli 126 e 127, ha posticipato al 16 settembre 2020 il termine di ripresa dei versamenti sospesi (compreso quello del saldo IVA annuale), si chiede se anche coloro che, pur potendo beneficiare della sospensione del saldo IVA annuale, abbiano scelto di versare la prima rata di marzo, possano beneficiare della sospensione dei versamenti fino al 16 settembre 2020 con riferimento al debito annuale che residua al netto della prima rata.

#### **RISPOSTA**

L'articolo 61 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha disposto a favore degli operatori nazionali di numerosi settori

colpiti dall'emergenza da COVID-19, la sospensione dei versamenti in autoliquidazione relativi all'imposta sul valore aggiunto con scadenza nel mese di marzo 2020, incluso il versamento del saldo IVA, prevedendone, altresì, la ripresa della riscossione a partire dal mese di maggio 2020 o, solo per i contribuenti indicati al comma 5 (federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva, alle associazioni e alle società sportive, professionistiche e dilettantistiche), dal mese di giugno 2020.

Il successivo articolo 62 del medesimo decreto-legge n. 18, ha sospeso per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione i «*versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020: [...] b) relativi all'imposta sul valore aggiunto*». I beneficiari della sospensione sono individuati in base ai ricavi o ai compensi conseguiti nel periodo d'imposta 2019.

La medesima sospensione spetta anche ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, a prescindere dall'entità dei ricavi o compensi del periodo d'imposta 2019, nonché ai i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020.

L'effettuazione dei versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 62 è fissata, in base a quanto disposto dal comma 5 del medesimo articolo, come da ultimo modificato dall'articolo 126 del Decreto, «*senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020*».

L'articolo 18 del decreto-legge n. 23 del 2020 ha sospeso, infine, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione ed in relazione ai mesi di aprile e di maggio 2020, «*i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi: [...]; b) all'imposta sul valore aggiunto*».

I beneficiari della sospensione sono individuati in base ai ricavi o ai compensi conseguiti nel periodo d'imposta 2019 e all'andamento del fatturato e dei corrispettivi di marzo e aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019 (commi 1 e 3).

La medesima sospensione spetta anche, per espressa previsione normativa, a tutti i soggetti che hanno intrapreso l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione dopo il 31 marzo 2019, a prescindere dalla riduzione del fatturato o dei corrispettivi (comma 5, primo periodo), e ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, a prescindere dall'entità dei ricavi o compensi del periodo d'imposta 2019 ma tenuto conto dell'andamento del fatturato e dei corrispettivi di marzo e aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019 (comma 6).

L'effettuazione dei versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 18 era fissata, in base a quanto disposto dal medesimo articolo, «*senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020*».

In proposito, la circolare 13 aprile 2020, n. 9/E, al quesito 2.2.8, ha chiarito che rientrano nella sospensione disciplinata dal predetto articolo 18 anche i versamenti delle due rate relative al saldo IVA da eseguirsi in detti mesi, laddove il contribuente abbia versato la prima rata con scadenza nel mese di marzo 2020.

Come già anticipato, l'articolo 126 e l'articolo 127 del Decreto prorogano il termine di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi ai sensi dei predetti articoli 61 e 62 del decreto-legge n. 18 del 2020, e dell'articolo 18 del decreto-legge n. 23 del 2020, stabilendo che gli stessi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata a partire dalla stessa data e delle restanti rate entro il 16 dei mesi successivi.

L'articolo 97 del decreto-legge n. 104 del 2020 ha previsto, in alternativa, che i versamenti sospesi possono essere effettuati, per un importo pari al cinquanta per cento delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, ovvero mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo a partire dalla medesima data. Il restante cinquanta per cento può essere versato, sempre ratealmente, sino ad

un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, a partire dal 16 gennaio 2021.

Tanto premesso, il contribuente che – pur avendo i requisiti per beneficiare della sospensione del versamento del saldo IVA da eseguirsi a marzo 2020 – abbia comunque versato la prima rata, ma non anche quelle in scadenza nei mesi di aprile e/o maggio 2020, potrà, al pari di colui che non abbia legittimamente versato nulla a marzo 2020, versare ciò che residua del debito annuale IVA in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata a partire dalla medesima data del 16 settembre 2020. In alternativa, potrà procedere al versamento secondo le indicazioni contenute nel richiamato articolo 97 del decreto-legge n. 104 del 2020.

Il contribuente che, invece, abbia versato la prima rata a marzo 2020, perché escluso dal beneficio della sospensione dei versamenti di marzo 2020 disposta dalle norme sopra richiamate, ed abbia invece beneficiato, avendone i requisiti, della sospensione disposta per i mesi di aprile e maggio 2020, dovrà versare nei termini ordinari le rate che residuano, potendo rinviare al 16 settembre 2020 il versamento delle sole rate sospese di aprile e maggio 2020. In alternativa, potrà procedere al versamento secondo le indicazioni contenute nel richiamato articolo 97 del decreto-legge n. 104 del 2020.

### **3.5 RIMESSIONE IN TERMINI E SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO DEGLI IMPORTI RICHIESTI A SEGUITO DEL CONTROLLO AUTOMATIZZATO E FORMALE DELLE DICHIARAZIONI (articolo 144)**

L'articolo 144 del Decreto prevede la remissione in termini e la proroga dei termini per il versamento, anche rateale, delle somme dovute a seguito delle attività di controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni (articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633), nonché delle somme dovute a seguito della liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020.

In particolare, la norma prevede al comma 1 la rimessione in termini per i versamenti scaduti nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 18 maggio 2020 (giorno antecedente l'entrata in vigore del Decreto), e al comma 2 la proroga dei termini per i versamenti che scadono tra il 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del Decreto) e il 31 maggio 2020.

In entrambi i casi i versamenti interessati possono essere eseguiti entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi.

In alternativa al pagamento in unica soluzione, il comma 3 consente di effettuare i versamenti delle somme dovute anche in quattro rate mensili di pari importo, da pagare entro le seguenti scadenze: 16 settembre, 16 ottobre, 16 novembre, 16 dicembre 2020. In ogni caso non si procede al rimborso di quanto già versato.

### **3.5.1 Quesito n. 1 – Termine per fornire chiarimenti**

La proroga disposta dall'articolo 144 del Decreto riguarda esclusivamente i termini di versamento delle somme dovute oppure si estende anche al termine entro cui il contribuente può fornire chiarimenti e chiedere la rideterminazione degli esiti?

#### **RISPOSTA**

In base alle norme che disciplinano le attività di controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni (articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633), il contribuente, in seguito al ricevimento della comunicazione degli esiti del controllo, ha 30 giorni di tempo per fornire chiarimenti e segnalare eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente, al fine di ottenere la rideterminazione delle somme dovute.

Tale termine coincide, ordinariamente, con quello entro cui deve essere eseguito il pagamento dell'intero importo dovuto o della prima rata, beneficiando della riduzione delle sanzioni (articoli 2, 3 e 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462).

L'articolo 144 del Decreto richiama espressamente i termini di versamento (in unica soluzione o rateali) scadenti nel periodo 8 marzo – 31 maggio 2020. Non vi è alcun riferimento

esplicito al termine entro cui il contribuente può fornire chiarimenti.

Tuttavia, considerata la stretta correlazione tra i due termini, si ritiene che la proroga al 16 settembre 2020 possa intendersi estesa anche al termine per fornire chiarimenti.

Pertanto, con riferimento alle comunicazioni per le quali il termine di versamento in unica soluzione o della prima rata sarebbe scaduto ordinariamente nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020, anche il termine per fornire chiarimenti e chiedere la rideterminazione degli esiti – mantenendo il beneficio della riduzione delle sanzioni sulle residue somme dovute – può considerarsi prorogato al 16 settembre 2020.

### **3.5.2 Quesito n. 2 – Pagamenti rateali**

In caso di pagamento rateale di una comunicazione degli esiti, se una rata scade nel periodo di sospensione, la proroga influenza anche le rate successive, oppure esse mantengono le loro originarie scadenze?

#### **RISPOSTA**

La proroga disposta dall'articolo 144 del Decreto riguarda anche i pagamenti in forma rateale (prima rata o rate successive) scadenti nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020.

In base alle regole che disciplinano la rateazione (articolo 3-bis del d.lgs. n. 462 del 1997), le rate trimestrali scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo alla scadenza della prima rata. Nella predisposizione dei piani di rateazione, dunque, la scadenza delle rate successive è determinata in base alla scadenza della prima rata.

Nel rispetto di tale impostazione, nel caso in cui il termine di versamento della prima rata ricada nel periodo di sospensione, la proroga produce un effetto traslativo anche sulle scadenze delle rate successive. Tutto il piano di rateazione, infatti, sarà costruito sulla scadenza (prorogata) della prima rata.

Diversamente, se nel periodo di sospensione ricade il termine di versamento di una rata diversa dalla prima, la proroga interesserà solo tale rata, senza influenzare le rate successive, le

quali mantengono la loro scadenza originaria.

### **3.5.3 Quesito n. 3 – Chiarimenti in merito all’ambito di applicazione dell’articolo 144**

Poiché l’articolo 144 del Decreto prevede il differimento dei termini di scadenza dei pagamenti derivanti da controllo automatizzato delle dichiarazioni, tali atti rientrano tra quelli per i quali è esclusa l’applicazione dell’articolo 23 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472?

#### **RISPOSTA**

Non si riscontra all’interno del Decreto alcuna norma che escluda l’applicazione dell’articolo 23 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

### **3.6 SOSPENSIONE DELLA COMPENSAZIONE TRA CREDITO D’IMPOSTA E DEBITO ISCRITTO A RUOLO (articolo 145)**

In considerazione del periodo emergenziale in atto, con la finalità di immettere liquidità nel sistema economico anche a favore delle famiglie, la norma contenuta nell’articolo 145 consente di effettuare i rimborsi, nei confronti di tutti i contribuenti senza applicare la procedura di compensazione di cui dall’articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

#### **3.6.1 Quesito n. 1 – Ulteriori chiarimenti in merito all’attività di rimborso ai fini delle imposte dirette e dell’Iva**

##### **Rimborsi Imposte dirette**

L’articolo 145 prevede che: *«nel 2020, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il credito d’imposta ed il debito iscritto a ruolo prevista dall’articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».*

Dalla lettura testuale della norma e della relazione illustrativa, si desume che i rimborsi debbono essere erogati senza effettuare alcuna compensazione con eventuali debiti erariali, dunque, a prescindere dall’esistenza del debito del contribuente e della sua entità, al fine di

immettere liquidità nel sistema economico.

Si chiede conferma di tale chiave di lettura e se la stessa sia applicabile anche ai soggetti deceduti e ai soggetti titolari di partita Iva che hanno cessato l'attività.

### **Rimborsi Iva**

Sempre in relazione all'articolo 145, si chiedono chiarimenti in merito alla relativa applicabilità ai rimborsi Iva.

Infatti, sino ad oggi, gli uffici in procinto di erogare i rimborsi richiesti in conto fiscale richiedono all'agente della riscossione le somme necessarie a compensare eventuali partite di ruolo di cui il contribuente destinatario del rimborso sia intestatario (decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 22 dicembre 2017).

Dal punto di vista testuale, l'articolo 145 del Decreto non si riferisce al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 22 dicembre 2017, si chiede pertanto se la disposizione si applica anche alla erogazione dei rimborsi relativi all'Imposta sul valore aggiunto.

In caso di risposta affermativa, può l'Ufficio in procinto di erogare i rimborsi non effettuare alcuna richiesta all'agente della riscossione atteso che non è stata dichiarata l'inapplicabilità temporanea del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 22 dicembre 2017?

Un tema che si pone per gli effetti sul processo di erogazione dei rimborsi Iva riguarda come interpretare la diminuzione di patrimonio netto che le imprese evidenziano a fronte del blocco delle attività economiche che ha interessato i primi mesi dell'anno.

Infatti, l'articolo 38-*bis*, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prevede la sussistenza di precise condizioni patrimoniali e di regolarità contributiva ai fini dell'esonero dalla presentazione della garanzia.

In linea generale, la norma prevede il confronto tra la posizione del contribuente alla data di presentazione dell'istanza di rimborso e le risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta

(ancorché il relativo bilancio non sia stato approvato<sup>3</sup>): stante l'attuale situazione economica nazionale, la maggior parte delle imprese non rientra nei parametri patrimoniali previsti dal comma 3 dell'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e pertanto non beneficerebbe dell'esonero dalla presentazione della garanzia ai fini dell'erogazione dei rimborsi Iva.

## **RISPOSTA**

La sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo di cui all'articolo 145 del Decreto non comporta modifiche all'obbligo degli uffici di richiedere all'agente della riscossione i dati relativi alle partite di ruolo di cui il contribuente destinatario del rimborso sia intestatario, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 22 dicembre 2017.

Gli uffici potranno infatti utilizzare i dati forniti dall'agente della riscossione per procedere alla compensazione legale del rimborso di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Ciò vale anche per i rimborsi intestati a soggetti deceduti o soggetti titolari di partita Iva che hanno cessato l'attività, relativamente ai quali, ove ricorrano i presupposti, l'Ufficio deve continuare ad applicare l'articolo 23 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

In merito alle condizioni patrimoniali e di regolarità contributiva richieste ai fini dell'esonero dalla presentazione della garanzia in base all'articolo 38-*bis*, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si ritiene che la loro sussistenza debba essere valutata secondo i criteri ordinari, in assenza di modifiche alla disciplina normativa da parte del Decreto.

---

<sup>3</sup> La citata disposizione richiede che, alla data di richiesta del rimborso: a) il patrimonio netto non deve essere diminuito rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo di imposta di oltre il 40 per cento, la consistenza degli immobili non deve essersi ridotta di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività, l'attività stessa non deve essere cessata né deve essersi ridotta per effetto di cessioni di azienda o rami di azienda; b) nel caso di società di capitali non quotate nei mercati regolamentati non devono essere state cedute nell'anno precedente la richiesta azioni o quote della società per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale; c) devono essere stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

### **3.7 SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DI ATTI DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE, CONCILIAZIONE, RETTIFICA E LIQUIDAZIONE, LIQUIDAZIONE E DI RECUPERO DEI CREDITI D'IMPOSTA (articolo 149)**

L'articolo 149 del Decreto, come indicato nella relativa rubrica, ha previsto la «*sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta*».

La disposizione, in considerazione delle difficoltà economiche conseguenti alla crisi epidemiologica, è finalizzata ad ampliare le categorie di atti per cui risulta prorogato il versamento degli importi dovuti, uniformando termini e scadenze relativi ai vari istituti definitivi.

Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, aveva già introdotto, tramite l'articolo 83, comma 2, una sospensione dal 9 marzo al 15 aprile 2020, successivamente prorogata all'11 maggio 2020, dall'articolo 36 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, dei termini processuali.

Le citate disposizioni, nel prevedere una sospensione dei termini per le notifiche dei ricorsi e dei reclami, hanno determinato, per la stessa durata, anche la sospensione dei versamenti limitatamente agli istituti che fanno esplicito rinvio ai termini per l'impugnazione dell'atto (si pensi all'acquiescenza).

I commi 1 e 2 dell'articolo 149 hanno disposto la proroga al 16 settembre del versamento della prima o unica rata relativa alle adesioni sottoscritte, dei versamenti relativi alle mediazioni, alle conciliazioni, al recupero dei crediti di imposta e agli avvisi di liquidazione per i quali non è applicabile l'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con riferimento agli atti i cui termini di versamento scadono tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020. In sostanza, i primi due commi dell'articolo 149 hanno previsto una sospensione dei versamenti anche in relazione agli atti e agli istituti non rientranti nell'ambito applicativo della sospensione prevista dagli articoli 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e 36 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.

Il comma 3 ha statuito la proroga al 16 settembre 2020 del termine finale per la notifica

del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie sia per gli atti individuati al comma 1, sia per quelli definibili ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, purché i termini di versamento siano scaduti nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020.

Il comma 4 ha previsto che la proroga si applichi anche alle somme rateali, scadenti tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, inerenti agli atti indicati nell'articolo 149 i cui importi dovuti risultano rateizzabili in base alle disposizioni vigenti: in sostanza, si tratta delle somme dovute per le rate relative all'acquiescenza, adesione, mediazione, conciliazione e a quelle relative agli istituti definitivi previsti agli articoli 1, 2, 6 e 7 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119.

Il comma 5 ha introdotto una speciale rateazione, senza applicazione di sanzioni e ulteriori interessi legati alla tardività del pagamento, applicabile ai versamenti in scadenza tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, disponendo che i soggetti interessati possano versare il dovuto in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, oppure in 4 rate mensili di pari importo con scadenza il 16 di ciascun mese (con la prima rata da versare sempre entro il 16 settembre).

Al comma 6 è stato infine previsto che gli eventuali versamenti, oggetto di proroga, comunque effettuati durante tale lasso temporale, non siano rimborsabili.

### **3.7.1 Quesito n. 1 – Calcolo del termine entro il quale gli atti sono «definibili»**

Il periodo «9 marzo – 31 maggio» all'interno del quale gli atti sono definibili deve essere calcolato senza tener conto della sospensione di 64 giorni di cui alle precedenti disposizioni dell'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020 (sospensione dal 9 marzo al 15 aprile) e dell'articolo 36 del decreto-legge n. 23 del 2020 (sospensione dal 15 aprile all'11 maggio)? Si chiede inoltre di chiarire se in detto termine debba considerarsi anche il differimento di 60 gg nel caso di presentazione dell'istanza IPEA/IPEC.

#### **RISPOSTA**

Il combinato disposto dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 149 del Decreto prevede, ai fini della individuazione degli atti rientranti nell'ambito applicativo della proroga dei termini di

versamento e del termine di impugnazione, che i termini di versamento devono scadere «*nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020*».

Con tale inciso la norma intende far riferimento ai termini di versamento ordinariamente ed originariamente scadenti nel suddetto lasso temporale, senza considerare nel computo dei termini le precedenti specifiche misure di differimento degli oneri tributari previste per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, tra cui la sospensione di complessivi 64 giorni di cui agli articoli 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, e 36 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23.

Una diversa lettura della disposizione, che tenga conto delle precedenti sospensioni o proroghe ai fini del calcolo dei termini di versamento scadenti nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio, finirebbe per ridurre drasticamente l'arco temporale utile per godere del beneficio introdotto dalla norma, limitandone di fatto l'applicazione ai soli atti i cui termini di versamento sarebbero scaduti tra il 12 maggio (giorno successivo al termine finale della sospensione prevista dall'articolo 36 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23) e il 31 maggio 2020.

Ciò premesso resta inteso che, ai fini dell'individuazione dei termini ordinariamente scadenti nel periodo indicato dalla norma occorre anche considerare, in caso di presentazione dell'istanza di scomputo delle perdite pregresse, la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di 60 giorni previsto dall'articolo 42, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 nell'ambito del procedimento di accertamento ordinario e dall'articolo 7, comma 1-ter, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 nelle ipotesi di accertamento con adesione.

Qualora la scadenza del versamento degli importi rideterminati a seguito di presentazione della suddetta istanza ricada, tenendo conto della menzionata sospensione di 60 giorni del termine di impugnazione, nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio, allora il termine di versamento si intende prorogato al 16 settembre.

### **3.7.2 Quesito n. 2 – Modalità di applicazione dell'articolo 149 del Decreto agli atti di accertamento con adesione**

Per verificare se un atto di accertamento con adesione rientra o meno nell'ambito applicativo dell'articolo 149, stante la previsione di cui al comma 2, che prevede che la proroga dei termini al 16 settembre 2020 è applicabile con riferimento agli atti i cui termini di versamento scadono nel periodo «9 marzo – 31 maggio», occorre fare riferimento al ventesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell'atto?

#### **RISPOSTA**

Nell'ottica di ampliare i benefici della proroga dei versamenti e di uniformare le scadenze relative ai vari istituti definitivi, i commi 1 e 2 dell'articolo 149 del Decreto hanno introdotto la proroga al 16 settembre del versamento della prima o unica rata relativa agli atti esclusi dalle precedenti disposizioni normative connesse all'emergenza epidemiologica (articoli 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e 36 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23).

In particolare, il combinato disposto dei commi 1 e 2 ha statuito<sup>4</sup> la proroga al 16 settembre 2020 dei pagamenti degli importi dovuti a seguito di accertamenti con adesione, mediazioni, conciliazioni già sottoscritte e atti di recupero dei crediti d'imposta e di avvisi di liquidazione per i quali non è applicabile l'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, i cui termini di versamento ricadono in una data compresa tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020.

In ragione della citata disposizione e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e dagli articoli 17-*bis* e 48-*ter* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che dispongono che il versamento della prima o unica rata relativa rispettivamente all'adesione, alla mediazione e alla conciliazione debba avvenire entro 20

---

<sup>4</sup> Per l'istituto della mediazione si tratta di un ulteriore differimento del termine rispetto a quello in precedenza stabilito dall'articolo 83 del decreto 17 marzo 2020, n. 18. Come chiarito nella circolare n. 10/E del 2020, par. 2.1, «*la sospensione dell'articolo 83 opera sia con riferimento al termine di 30 giorni – da quello della conclusione del procedimento di mediazione – entro il quale a pena di inammissibilità il ricorso deve essere depositato innanzi alla Commissione tributaria provinciale, sia con riferimento al termine di 20 giorni per il versamento del totale ovvero della prima rata delle somme dovute sulla base dell'accordo di mediazione raggiunto tra le parti*».

giorni dalla sottoscrizione dell'atto/accordo, ne consegue l'esclusione dall'ambito applicativo dell'articolo 149 dei versamenti relativi alle suddette procedure per le quali sia stato sottoscritto l'atto/accordo nel periodo 9 marzo - 31 maggio, ma il cui termine di versamento scade dopo il 31 maggio 2020; al contempo, la proroga al 16 settembre non risulta applicabile alle suddette procedure per le quali l'accordo/atto sia stato sottoscritto prima del 18 febbraio 2020, in quanto il relativo versamento risulta scaduto in una data antecedente al 9 marzo 2020.

Quanto in precedenza premesso, può concludersi che rientrano nella sospensione prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo 149 i versamenti relativi alle adesioni, mediazioni e conciliazioni il cui accordo/atto sia stato sottoscritto tra il 18 febbraio e l'11 maggio 2020<sup>5</sup>.

### **3.7.3 Quesito n. 3 – Precisazioni in merito all'applicazione dell'articolo 149 del Decreto agli atti di accertamento per i quali sia stata presentata istanza di adesione**

Per gli avvisi di accertamento notificati, per i quali la presentazione di un'istanza di adesione ha spostato i termini per l'impugnazione oltre il periodo indicato dal comma 2 dell'articolo 149 (9 marzo-31 maggio), cosa accade in caso di mancata sottoscrizione dell'adesione o di mancato perfezionamento della stessa? Per tali atti opera la sospensione di cui al comma 3 del citato articolo?

#### **RISPOSTA**

Nel caso di istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente, a seguito della notifica di un avviso di accertamento, qualora la sottoscrizione dell'atto di adesione avvenga oltre l'11 maggio, il relativo versamento non rientra nella sospensione prevista dal combinato disposto del comma 1 e del comma 2 dell'articolo 149 del Decreto.

Inoltre, in caso di mancato perfezionamento del procedimento di accertamento con adesione, considerato che la presentazione dell'istanza comporta l'impossibilità di beneficiare della definizione prevista dall'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, il quale presuppone la rinuncia a formulare istanza di accertamento con adesione, non opera la

---

<sup>5</sup> Si precisa che rientrano anche le adesioni per le quali la scadenza ordinaria del versamento cada in un giorno festivo; come ad esempio nelle ipotesi di accordi sottoscritti il 17 febbraio per i quali i 20 giorni scadevano domenica 8 marzo.

sospensione di cui al comma 3 dell'articolo 149.

Per il versamento delle somme dovute sulla base degli accertamenti non più definibili ai sensi del citato articolo 15, opera la sospensione di 64 giorni prevista dagli articoli 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, e 36 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23.

#### **3.7.4 Quesito n. 4 – Applicabilità dell'articolo 149 del decreto agli avvisi di liquidazione della maggiore imposta di registro per intervenuta decadenza dai benefici «prima casa»**

Si chiede se un avviso di liquidazione della maggiore imposta di registro per decadenza dei benefici «prima casa», a seguito di auto-denuncia del contribuente, notificato dall'Ufficio prima dell'8 marzo 2020 e, quindi, definibile nel periodo compreso tra il 9 marzo ed il 31 maggio 2020, rientri nelle disposizioni di cui all'articolo 149, eventualmente anche con la possibilità di rateizzazione di cui al comma 5.

#### **RISPOSTA**

Nei casi di avviso di liquidazione della maggiore imposta a seguito della riliquidazione da parte dell'ufficio dell'atto di compravendita a seguito della presentazione di una istanza del contribuente per la revoca della dichiarazione di intenti espressa in atto, presentata sia prima sia dopo il decorso dei termini per la decadenza, è possibile fruire della proroga del versamento al 16 settembre degli importi dovuti.

Si ritiene, infatti, che l'avviso di liquidazione emesso dall'ufficio per consentire al contribuente il pagamento dell'imposta non versata in sede di registrazione rientri tra quelli previsti dalla lettera g) del comma 1 dell'articolo 149 del Decreto, ovvero tra gli «*avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131*».

Pertanto, a seguito dell'istanza del contribuente che dichiara, ad esempio, di non poter adempiere all'obbligo di trasferimento della residenza entro diciotto mesi nell'immobile acquistato, come previsto dalla risoluzione 31 ottobre 2011, n. 105/E, l'ufficio procede alla

notifica dell'avviso di liquidazione dell'imposta dovuta per effetto di quanto sopra descritto e si configura, in caso di scadenza del versamento dovuto nel periodo 9 marzo – 31 maggio, la fattispecie di proroga al 16 settembre 2020 con la possibilità di rateizzare gli importi dovuti ai sensi del successivo comma 5 del citato articolo 149 del Decreto.

### **3.7.5 Quesito n. 5 – Chiarimenti in merito al pagamento delle rate successive alla prima dell'atto di adesione perfezionato**

Si pone il caso di un'adesione firmata entro l'11 maggio con scadenza originaria del pagamento della prima o unica rata per il perfezionamento dell'adesione entro il 31 maggio.

L'articolo 149 del Decreto prevede la proroga al 16 settembre delle somme dovute in base, tra gli altri, agli atti di adesione, aventi scadenza compresa tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020.

Si chiede se le rate successive alla prima seguono il piano di rateazione «originario» o «il piano di ammortamento a partire dal 16 settembre 2020».

#### **RISPOSTA**

L'articolo 149 del Decreto ha prorogato al 16 settembre i termini di versamento delle somme dovute a seguito degli atti di accertamento con adesione con scadenza compresa tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020.

Laddove la scadenza del versamento degli importi dovuti ricade nel citato lasso temporale il contribuente ha facoltà di definire l'atto versando l'intero importo o una prima rata entro il 16 settembre.

La suddetta proroga dei versamenti riguarda, nel caso specifico, il versamento da effettuare, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per il perfezionamento dell'adesione, ovvero:

- dell'intero importo;
- o della prima rata del piano di rateazione.

Nell'ipotesi di versamento di una prima rata entro il 16 settembre il contribuente, oltre ad

avere la possibilità di usufruire del mini piano d'ammortamento previsto dal comma 5 dell'articolo 149 (fino a 4 rate mensili di pari importo scadenti il 16 di ciascun mese), dovrà versare le successive secondo un piano di rateazione le cui scadenze saranno individuate sulla base della data di scadenza prevista per il versamento della prima rata. In coerenza con quanto previsto in materia di rateazione dalla circolare n. 17/E del 29 aprile 2016, il trimestre da considerare per l'effettuazione del versamento della seconda rata (nonché delle rate a seguire) decorre quindi dal 16 settembre 2020, nuovo termine di scadenza della prima rata per effetto della proroga introdotta dell'articolo 149.

### **3.7.6 Quesito n. 6 – Chiarimenti in merito alla decadenza dal beneficio della rateazione**

In caso di un pagamento rateale di un atto di adesione, con rata di febbraio non versata e rata successiva con scadenza a maggio (oggetto di proroga al 16 settembre), per evitare la decadenza dalla rateazione si può non considerare la rata di maggio (il cui termine di versamento è prorogato al 16 settembre) e quindi versare, tramite ravvedimento operoso, la rata di febbraio entro la scadenza di quella di agosto?

#### **RISPOSTA**

Per effetto dell'applicazione dell'articolo 15-ter, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il contribuente che non ha effettuato il pagamento rateale entro il termine di scadenza ordinario ha la possibilità di non incorrere nella decadenza dal beneficio della rateazione effettuando il versamento entro il termine di pagamento della rata successiva (si definisce «rata successiva» la rata che succede alla precedente nel piano di ammortamento originario per cui, in presenza di proroga o sospensione dei termini di pagamento di alcune rate, può anche accadere che il termine di pagamento di una rata diventi posteriore rispetto al termine di pagamento di rate successive non oggetto di proroga).

Trattandosi comunque di versamento tardivo, il medesimo articolo 15-ter, ai commi 5 e 6, prevede che non si procede all'iscrizione a ruolo della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dei relativi interessi se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, entro il

termine di pagamento della rata successiva.

Ciò posto, con riferimento al caso prospettato di mancato versamento della rata di febbraio, considerato che il contribuente, per non incorrere nella decadenza dal beneficio della rateazione, avrebbe potuto versarla tardivamente entro la scadenza della rata successiva (ossia il 31 maggio) e che tale scadenza è stata spostata al 16 settembre in virtù della proroga disposta dall'articolo 149 del decreto per i termini scadenti tra il 9 marzo e il 31 maggio, la rata di febbraio potrà essere versata entro il 16 settembre.

Ovviamente, trattandosi di tardivo versamento della rata entro il termine della rata successiva, il contribuente non potrà avvalersi dei benefici previsti dal comma 5 dell'articolo 149, in quanto benefici che attengono alle scadenze ordinarie; ne consegue che sono dovuti gli interessi e le sanzioni per versamento tardivo della rata e non potrà usufruirsi del mini piano di ammortamento (4 rate mensili di pari importo).

Analoghe conclusioni valgono, andando a ritroso, per la rata di dicembre (la cui rata successiva era quella di marzo) e la rata di gennaio (la cui rata successiva era quella di aprile) le quali, laddove il contribuente non ne abbia effettuato il versamento, potranno essere tardivamente versate, per le ragioni sopra esposte, entro il 16 settembre in considerazione della proroga disposta dall'art. 149 del Decreto per i termini scadenti tra il 9 marzo e il 31 maggio.

Con riguardo, invece, alle rate aventi scadenza ordinaria nei mesi di marzo, aprile e maggio e per le quali il termine di versamento è stato prorogato al 16 settembre, occorre evidenziare che le stesse non possono usufruire della ulteriore facoltà di cui all'articolo 15-ter, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (ossia il tardivo pagamento entro il termine di pagamento della rata successiva evitando la decadenza) in quanto, per ciascuna di esse, sarà già decorso, a quella data, il termine di scadenza della rata successiva in base all'originario piano di ammortamento: infatti, i termini per il pagamento della rata successiva alla rata di marzo (ossia la rata di giugno) così come della rata successiva a quella di aprile (ossia la rata di luglio) e della rata successiva a quella di maggio (ossia la rata di agosto) non sono stati oggetto di proroga.

### **3.8 DIFFERIMENTO DEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLA NOTIFICA DEGLI ATTI E PER L'ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELLA LICENZA/AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ/ISCRIZIONE AD ALBI E ORDINI PROFESSIONALI (articolo 151)**

L'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha sospeso dall'8 marzo al 31 maggio 2020 «*i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori*».

Tra i termini sospesi rientravano anche quelli previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, per la notifica e l'esecuzione degli atti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'attività medesima e i provvedimenti di sospensione dell'iscrizione ad albi o ordini professionali a carico dei soggetti (imprese, commercianti e lavoratori autonomi) ai quali erano state contestate più violazioni degli obblighi di emissione di scontrini, ricevute fiscali, certificazione dei corrispettivi o degli obblighi di regolarizzazione di acquisto di mezzi tecnici per le telecomunicazioni di cui all'articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Considerato che la gran parte delle attività imprenditoriali, commerciali e professionali hanno già dovuto affrontare un significativo periodo di chiusura a seguito dei provvedimenti adottati per fronteggiare l'emergenza sanitaria conseguente all'epidemia da COVID-19, l'articolo 151, comma 1, del Decreto ha prorogato al 31 gennaio 2021 il termine finale della sospensione disposta dal citato articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Il successivo comma 2 dell'articolo 151 ha disposto, invece, che il suddetto differimento della fine della sospensione dal 31 maggio 2020 al 31 gennaio 2021 non si applica nei confronti di coloro che commettono, dopo l'entrata in vigore della norma in commento, anche solo una delle quattro distinte violazioni previste dall'articolo 12, comma 2 e comma 2-*sexies*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ovvero una delle tre previste dal comma 2-*quinquies* del medesimo articolo.

### **3.8.1 Quesito n. 1 - Provvedimenti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ovvero dell'esercizio dell'attività medesima, da notificare dopo la fine del periodo di sospensione – Calcolo dei termini di decadenza**

Per quel che concerne i provvedimenti da notificare a decorrere dal 1° febbraio 2021, termine del periodo di sospensione, si chiede se gli atti, come avviene ad esempio per gli avvisi di accertamento di cui all'articolo 157 del Decreto, possano essere emessi entro il 31 dicembre 2020 (ovvero 31 gennaio 2021) o se non sia necessario rispettare l'ordinaria data di scadenza (dall'8 marzo 2020 al 31 gennaio 2021).

#### **RISPOSTA**

L'articolo 151 del Decreto ha introdotto una disciplina speciale relativa alla notifica e all'esecuzione dei provvedimenti di sospensione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 471 del 1997, prevedendo espressamente la proroga del periodo di sospensione, disposta dall'articolo 67, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, al 31 gennaio 2021; di conseguenza per il calcolo della decadenza dall'azione amministrativa, si dovrà tener conto di tale sospensione.

Tenuto conto che l'articolo 12, comma 2-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 prevede che *«gli atti di sospensione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando è stata contestata la quarta violazione»*, il computo di tale termine deve avvenire escludendo il predetto periodo di sospensione dall'8 marzo 2020 al 31 gennaio 2021.

### **3.9 PROROGA DEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE (articolo 154)**

Tenuto conto del protrarsi dei gravi effetti economici dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la disposizione introduce una serie di modifiche all'articolo 68 del decreto-legge n. 18/2020, relativo alla sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione e poi ulteriormente modificato dall'articolo 99, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

In particolare, la lettera a) dell'articolo 154 del Decreto ha posticipato al 31 agosto 2020

il termine finale della predetta sospensione (fissato in precedenza al 31 maggio 2020). In materia è ora intervenuto il citato articolo 99, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020, che ha differito il termine in parola al 15 ottobre 2020.

La lettera b) del medesimo articolo 154, invece, dispone che, per i piani di dilazione ex articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, in essere alla data dell'8 marzo 2020 e per quelli derivanti da provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020 (ora 15 ottobre 2020 ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del decreto-legge n. 104/2020), la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate dall'agente della riscossione e gli altri effetti di tale decadenza previsti dalla legge si determinano in caso di mancato pagamento di dieci rate, anziché cinque.

La lettera c) sostituisce il comma 3 dell'articolo 68 del decreto-legge n. 18/2020 che si limitava a differire al 31 maggio 2020 il termine di pagamento delle rate della c.d. «rottamazione-ter» – di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2019, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 – e del c.d. «saldo e stralcio» in scadenza, rispettivamente, al 28 febbraio e al 31 marzo 2020.

In particolare la lettera c) dell'articolo in commento prevede che, relativamente a tali definizioni agevolate il mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate da corrispondere nell'anno 2020, non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se il debitore effettua l'integrale versamento delle predette rate entro il termine del 10 dicembre 2020.

Viene precisato che a tale ultimo termine non si applica la “tolleranza” di cinque giorni di cui all'articolo 3, comma 14-*bis*, del decreto-legge n. 119 del 2018; ciò, per garantire la sicura acquisizione nell'anno 2020 delle relative somme al bilancio dello Stato e degli altri enti creditori.

Infine, la lettera d), sempre in considerazione della generalizzata difficoltà dei debitori nell'assolvimento delle obbligazioni derivanti dai carichi affidati all'agente della riscossione, rimuove la preclusione, prevista dalle norme vigenti (articolo 3, comma 13, lettera a), del decreto-legge n. 119/2018), alla possibilità di chiedere, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del

Presidente della Repubblica n. 602/1973, la dilazione del pagamento dei debiti inseriti nelle dichiarazioni di adesione alle definizioni agevolate sopra citate, per i quali, alla data del 31 dicembre 2019, si è determinata l'inefficacia della definizioni agevolate medesime, non avendo il contribuente provveduto, entro i termini previsti, al pagamento degli importi dovuti.

### **3.9.1 Quesito n. 1 – Rapporti tra l'articolo 154 del Decreto e l'articolo 23 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472**

La sospensione dei termini dei versamenti disposta dall'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, prorogata al 31 agosto dall'articolo 154 del Decreto e poi al 15 ottobre dall'articolo 99, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020, come si riflette sull'operatività dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in base al quale l'ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito in presenza di un atto di irrogazione sanzioni o di un avviso di accertamento definitivo?

#### **RISPOSTA**

In via preliminare occorre precisare che la sospensione dei termini dei versamenti scadenti nel periodo dall'8 marzo al 15 ottobre 2020, disposta dall'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come modificato prima dall'articolo 154 del Decreto e successivamente dall'articolo 99, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020, è da intendersi riferita ai termini dei versamenti, anche rateali, derivanti dalle cartelle di pagamento nonché ai termini dei versamenti unicamente rateali dei carichi derivanti da avviso di accertamento esecutivo affidati all'agente della riscossione (come chiarito nella circolare n. 5/E del 20 marzo 2020).

Ciò posto, ai fini dell'applicazione della compensazione legale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, ferma restando la necessaria ricorrenza del presupposto della definitività dell'atto impositivo in funzione dello spirare dei termini di impugnazione o del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il contenzioso, si ritiene che, laddove si intenda realizzare la compensazione legale tra il rimborso

e le somme il cui termine di versamento rientri nella sospensione sopracitata, tale compensazione sia preclusa per carenza del requisito dell'esigibilità del credito erariale; nessuna preclusione è da ritenersi, invece, sussistente laddove si intenda realizzare la compensazione legale tra il rimborso e le somme derivanti da avviso di accertamento esecutivo resosi definitivo non ancora affidate all'agente della riscossione o affidate ma non oggetto di rateazione oppure le somme dovute sulla base di altra tipologia di atto impositivo resosi definitivo non ancora iscritte a ruolo.

### **3.9.2 Quesito n. 2: come impatta la sospensione della riscossione sulle attività di recupero dell'agente della riscossione?**

#### **RISPOSTA**

L'articolo 68 del decreto-legge n. 18 del 2020, come modificato, da ultimo, dall'articolo 99, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020, stabilisce:

- al comma 1, che, «con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 15 ottobre 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122». I versamenti sospesi (senza che, comunque, possa darsi luogo al rimborso di quanto già versato) devono essere eseguiti, in un'unica soluzione, entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30 novembre 2020. Trovano, altresì, applicazione le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 («Sospensione dei termini di versamento in caso di eventi eccezionali»);
- al comma 2, che *«le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli atti»* di accertamento esecutivo emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ai sensi dell'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti

esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

- al comma *2-bis* - inserito durante la conversione del decreto-legge n. 18 del 2020 (cfr. legge 24 aprile 2020, n. 27) - che, nei confronti dei soggetti aventi, alla data del 21 febbraio 2020, la residenza ovvero la sede legale ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni delle regioni Lombardia e Veneto, indicati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020 ossia nella ex «Zona Rossa», «*i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020*».

Le citate previsioni dell'articolo 68, commi 1, 2 e *2-bis*, del decreto-legge n. 18/2020 devono essere necessariamente lette in una prospettiva sistematica e, quindi, anche alla luce delle disposizioni di carattere generale dettate, in materia di sospensione dei termini di versamento in caso di eventi eccezionali, dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 159 del 2015 – peraltro esplicitamente richiamato dallo stesso articolo 68, comma 1 del decreto-legge n. 18 del 2020 – la cui *ratio* risiede nell'esigenza di evitare di effettuare, nei confronti di soggetti che si trovano in manifesta situazione di difficoltà a causa della calamità, attività di notifica o di riscossione di crediti rientranti nelle tipologie oggetto di sospensione. Pertanto, sono da ritenersi sospesi nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020 (tra il 21 febbraio 2020 e il 15 ottobre 2020 con riferimento ai soli soggetti aventi, alla stessa data del 21 febbraio 2020, residenza/sede legale/sede operativa nei territori dei comuni delle Regioni Lombardia e Veneto indicati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020):

- a) i termini di pagamento (e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo), relativi a carichi, affidati agli Agenti della riscossione, derivanti dagli avvisi esecutivi dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dell'INPS e dagli atti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019, ovvero da ruoli/cartelle, in scadenza nello stesso periodo (ivi compresi quelli dilazionati *ex* articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973), con conseguente «congelamento», per la durata dello stesso periodo di sospensione,

dell'applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;

- b) la notifica di nuove cartelle di pagamento (e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo), afferenti a carichi affidati sia prima dell'inizio del periodo di sospensione, sia durante tale periodo;
- c) le attività di recupero, anche coattivo, dei carichi (avvisi di accertamento esecutivi/avvisi di addebito/atti esecutivi e ruoli/cartelle di pagamento) già scaduti prima del periodo di sospensione, con effetti identici a quelli richiamati sub a), sotto il profilo del «congelamento» degli interessi di mora durante il periodo di sospensione.

Per quanto attiene, poi, alle modalità di effettuazione dei versamenti sospesi, l'articolo 68, comma 1, del decreto-legge n 18 del 2020 prevede che essi debbano essere eseguiti «*in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione*» e, quindi, entro il 30 novembre 2020.

In tale contesto, non è ipotizzabile l'esecuzione di azioni di recupero di somme per le quali non possa considerarsi in concreto scaduto il termine stabilito dal Legislatore per effettuare il relativo pagamento. Ne deriva che:

- a) restano sospesi fino al 30 novembre 2020 i termini di pagamento dei carichi menzionati sub a), per i quali, quindi, l'Agente della riscossione non potrà svolgere, fino a quest'ultima data, alcuna attività di recupero e resterà, altresì, sospesa la decorrenza degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- b) si esaurirà, invece, al 15 ottobre 2020 la sospensione:
  - degli adempimenti di notifica delle cartelle di pagamento sub b), che dovranno perciò essere riattivati sin dal 16 ottobre 2020;
  - delle attività di recupero sub c), che l'Agente della riscossione dovrà riavviare a partire dallo stesso 16 ottobre 2020, con contestuale ripresa della decorrenza degli interessi di mora sui relativi carichi.

### **3.10 PROROGA DEI TERMINI AL FINE DI FAVORIRE LA GRADUALE RIPRESA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E SOCIALI (articolo 157)**

In considerazione delle difficoltà connesse all'emergenza COVID-19, la disposizione ha la finalità di consentire di distribuire le notifiche degli atti indicati al comma 1 in un più ampio lasso di tempo rispetto agli ordinari termini di decadenza dell'azione accertatrice.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 157 del Decreto prevede che gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, relativi ad atti o imposte per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e notificati tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2021, in deroga agli ordinari termini decadenziali.

Con la medesima finalità del comma 1, i commi 2 e 3 dispongono il rinvio al 2021 della notifica e dell'invio di atti e comunicazioni elaborati centralmente con modalità massive entro il 31 dicembre 2020, prevedendo altresì il differimento dei termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento conseguenti alle comunicazioni medesime.

Il comma 4 statuisce che per gli atti e le comunicazioni interessati dalla proroga dei termini, notificati nel 2021, non siano dovuti interessi per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di consegna o notifica dell'atto, con una diversa decorrenza del periodo da cui non sono dovuti gli interessi per ritardato pagamento per le comunicazioni.

Il comma 5 individua specifiche modalità di attestazione dell'avvenuta elaborazione o emissione degli atti e delle comunicazioni nel 2020, prevedendo che l'elaborazione o l'emissione può essere provata anche dalla data di elaborazione risultante dai sistemi informativi dell'Agenzia delle entrate.

Il comma 6, infine, dispone che con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate siano individuate le modalità di applicazione della proroga dei termini per la consegna e la notifica degli atti, in modo che distribuendo le attività nel corso del 2021 possa essere reso più agevole l'adempimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti

interessati.

La disposizione fa salva, tuttavia, la consegna delle comunicazioni e la notifica degli atti, nei casi di indifferibilità e urgenza o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi l'emissione dell'atto qualora sia funzionale all'adempimento, come nel caso della liquidazione d'ufficio dell'imposta da versare per la registrazione degli atti giudiziari.

### **3.10.1 Quesito n. 1 – Chiarimenti in merito all'ambito oggettivo di applicazione dell'articolo 157 del Decreto**

Qual è l'ambito oggettivo di applicazione della proroga prevista dall'articolo 157 del decreto per favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali?

#### **RISPOSTA**

Al fine di evitare la concentrazione delle notifiche degli atti nel periodo immediatamente successivo alla crisi pandemica, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la proroga prevede che:

- gli avvisi di accertamento;
- gli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni (qualora non ricorrano i requisiti previsti dall'articolo 151, comma 2, del Decreto);
- gli atti di recupero dei crediti di imposta;
- gli avvisi di liquidazione;
- gli avvisi di rettifica e liquidazione;

riferiti ad atti o ad imposte per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo ed il 31 dicembre 2020, devono essere emessi entro il 31 dicembre 2020 e notificati tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2021.

Le tipologie di atti richiamati dal comma 1 si riferiscono, in generale, a provvedimenti che vengono emessi al termine della fase del controllo sostanziale con riferimento agli atti o alle imposte, sia indirette che dirette, i cui termini di decadenza scadono nel periodo indicato.

Tenuto conto degli effetti che la norma intende realizzare, si osserva che per gli atti di cui al comma 1, riferiti invece ad atti o ad imposte i cui termini decadenziali non scadono entro il 31 dicembre 2020, gli uffici potranno svolgere quest'anno le relative attività di accertamento o di controllo sostanziale senza però procedere alla notifica degli atti, a meno che abbiano carattere di indifferibilità ed urgenza<sup>6</sup>, escludendo le fattispecie per le quali è necessario o opportuna l'attivazione del contraddittorio.

La disposizione di cui all'articolo 157 fa salvi anche i casi in cui l'emissione dell'atto è funzionale all'adempimento, come nel caso della liquidazione d'ufficio delle imposte da versare a seguito della presentazione di una istanza del contribuente per la revoca della dichiarazione di intenti espressa in atto ai fini dell'agevolazione prima casa, presentata sia prima sia dopo il decorso dei termini di decadenza.

La proroga, dunque, riguarda tutti gli atti e le imposte per le quali è prevista una decadenza dei termini nel periodo dall'8 marzo al 31 dicembre 2020, come ad esempio quelle disciplinate dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dall'articolo 27 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, dall'articolo 27, comma 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

A queste si aggiungono anche le decadenze dei seguenti termini che scadono nel suddetto periodo, per effetto di specifiche disposizioni normative, per le quali si ritiene applicabile l'eccezione prevista dall'articolo 157 del Decreto, al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali, quali ad esempio:

- la decadenza del termine entro cui devono essere notificati gli avvisi di accertamento e gli atti di contestazione e irrogazione delle sanzioni previsti dell'articolo 5-*septies*,

---

<sup>6</sup> Cfr. la circolare n. 11/E del 6 maggio 2020, quesito 5.8.

comma 4<sup>7</sup>, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172;

- la decadenza del termine raddoppiato in caso di violazione che comporta l’obbligo della denuncia penale ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale, limitatamente alle annualità per le quali risulta ancora applicabile *ratione temporis* l’articolo 43, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per effetto dell’articolo 1, comma 132, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- la decadenza del termine raddoppiato in caso di violazioni sui redditi connessi alle attività finanziarie detenute nei paesi «*black list*», per effetto dell’articolo 12, commi 2-*bis* e 2-*ter*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
- la decadenza dei termini per l’attività di controllo di cui agli articoli 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, prorogati di due anni ai sensi dell’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, per i periodi d’imposta fino al 31 dicembre 2015 oggetto dei processi verbali di constatazione definibili;
- la decadenza del termine di cui all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, prorogato di due anni ai sensi dell’articolo 9, comma 6, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, con riferimento alle violazioni formali constatate in un processo verbale, commesse fino al 31 dicembre 2015.

---

<sup>7</sup> Di seguito il testo del comma 4 dell’articolo 5-septies: «*Anche in deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di cui all’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che scadono a decorrere dal 1° gennaio 2018, sono fissati al 30 giugno 2020 limitatamente alle somme e alle attività oggetto della procedura di regolarizzazione ai sensi del presente articolo*».

**3.10.2 Quesito n. 2. Applicabilità del differimento dei termini stabilito dall'articolo 157, comma 1, del Decreto agli avvisi di liquidazione notificati ai Notai a seguito di controllo sull'autoliquidazione degli atti notarili**

Si chiede se il differimento dei termini di cui al comma 1 dell'articolo 157 del Decreto si applichi anche agli avvisi di liquidazione destinati ai notai a seguito di controllo sull'autoliquidazione degli atti notarili.

**RISPOSTA**

Come chiarito nel quesito precedente, le tipologie di atti richiamati dal comma 1 si riferiscono, in generale, a provvedimenti che vengono emessi al termine della fase del controllo sostanziale con riferimento agli atti o alle imposte, sia indirette che dirette, i cui termini di decadenza scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 dicembre 2020.

In relazione al quesito posto, si richiama l'articolo 3-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, secondo cui gli uffici controllano la regolarità dell'autoliquidazione e del versamento delle imposte da parte dei notai e, qualora, sulla base degli elementi desumibili dall'atto, risulti dovuta una maggiore imposta, notificano ai notai, anche per via telematica, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione del modello unico informatico, apposito avviso di liquidazione per l'integrazione dell'imposta versata.

La richiamata disposizione stabilisce, altresì, che in caso di pagamento, da parte dei notai, dell'imposta richiesta dall'Ufficio a seguito del controllo dell'autoliquidazione entro 15 giorni dalla notifica dell'atto, non trovano applicazione gli interessi moratori e le sanzioni.

In considerazione della tipologia di atti individuata dal comma 1 dell'articolo 157 - che si riferisce in generale a provvedimenti che vengono emessi al termine della fase del controllo sostanziale con riferimento agli atti o alle imposte, sia indirette che dirette, i cui termini di decadenza scadono nel periodo indicato – nonché della peculiarità e delle finalità della procedura delineata dagli articoli 3-bis e seguenti del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, si ritiene che il differimento non sia applicabile alle attività in esame.

### **3.10.3 Quesito n. 3. Articolo 157, comma 2 - Casi di indifferibilità e urgenza**

Si chiede di precisare quali siano i casi di indifferibilità e di urgenza nei quali è legittimo procedere all'invio di atti, comunicazioni e inviti, nonostante la sospensione prevista dall'articolo 157, comma 2, del Decreto.

#### **RISPOSTA**

L'articolo 157, comma 2, del Decreto dispone, a partire dall'8 marzo 2020, la sospensione dell'invio di comunicazioni, atti e inviti elaborati o emessi, anche se non sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020 dall'Agenzia delle entrate.

La norma prevede, tuttavia, alcune eccezioni alla citata sospensione.

In particolare, in base a quanto stabilito dal comma *2-bis* è consentito procedere comunque all'invio, alla notifica e alla messa a disposizione degli atti, comunicazioni e inviti indicati al comma 2 nei «*casi di indifferibilità e urgenza*»; la disposizione fa salvi anche quelli la cui emissione è funzionale al perfezionamento di adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi, come nel caso della liquidazione d'ufficio dell'imposta da versare per la registrazione degli atti giudiziari, a seguito della presentazione di una istanza del contribuente per la revoca della dichiarazione di intenti espressa in atto ai fini dell'agevolazione prima casa, ovvero a seguito del controllo sulla regolarità dell'autoliquidazione e del versamento delle imposte da parte dei notai.

A titolo esemplificativo, l'invio delle comunicazioni e la notifica di atti durante il periodo di sospensione può considerarsi legittima anche nei seguenti casi:

- comunicazioni o atti che prevedono una comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale;
- comunicazioni o atti destinati a soggetti sottoposti a procedure concorsuali, per la tempestiva insinuazione nel passivo;
- pericolo per la riscossione.

Con riferimento a quest'ultimo punto, si precisa che le caratteristiche dell'indifferibilità e dell'urgenza sono riscontrabili anche in tutti i casi in cui il mancato invio della comunicazione

o di notifica dell'atto non consenta di rispettare i termini di prescrizione e decadenza previsti in materia di riscossione, rischiando di compromettere il recupero delle somme dovute.

Si consideri, al riguardo, che la proroga dei termini di notifica delle cartelle di pagamento, disposta dal comma 3 dell'articolo 157 del Decreto, non è generalizzata ma riguarda solo le dichiarazioni presentate in determinati anni.

Ad esempio, per le somme dovute a seguito dell'attività di controllo automatizzato, la proroga riguarda solo le dichiarazioni presentate nell'anno 2018. Pertanto, con riferimento alle dichiarazioni presentate in anni diversi dal 2018, qualora la sospensione degli invii rischi di pregiudicare il rispetto dei termini previsti dalle disposizioni in materia di riscossione l'ufficio è legittimato a procedere all'invio delle comunicazioni d'irregolarità.

#### **3.10.4 Quesito n. 4 – Operatività della proroga prevista dall'articolo 157, comma 1, del Decreto e calcolo degli interessi per ritardato pagamento**

Come opera la proroga prevista dal comma 1 dell'articolo 157 del Decreto, considerata la precisazione contenuta nella norma secondo cui i termini di decadenza, sono «*calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*»?

Come si calcolano gli interessi per ritardato pagamento di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 maggio 2009, n. 136, e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, alla luce della disposizione contenuta nel comma 4 del citato articolo?

#### **RISPOSTA**

Per gli atti di cui al comma 1 dell'articolo 157 la proroga incide su due termini differenti entro cui gli uffici devono completare sia la fase di emissione dell'atto che quella della relativa notifica.

Da un lato sono prorogati e unificati al 31 dicembre 2020 tutti i termini di decadenza riferiti ad atti e imposte che scadono nel periodo tra l'8 marzo e il 31 dicembre 2020. A titolo

esemplificativo, l'avviso di rettifica e di liquidazione per accertamento di valore degli immobili dichiarati in atto, registrato nel mese di aprile 2018, il cui termine di decadenza scadrebbe ordinariamente nel mese di aprile 2020, deve essere emesso dall'ufficio entro il 31 dicembre 2020 (anche se il termine ordinario di decadenza di due anni, decorrenti dalla data di pagamento avvenuta nel mese di aprile 2018, ai sensi dell'articolo 76, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, risulta al 31 dicembre 2020 già scaduto).

Dall'altro, è prorogato e distribuito nell'arco temporale che va dal primo gennaio al 31 dicembre 2021, il termine per la notifica degli atti già emessi entro il 31 dicembre 2020.

A fronte della distribuzione delle notifiche nel tempo, dal primo gennaio 2021 fino alla data di notifica, sulle maggiori imposte accertate nell'atto e dovute dal contribuente non maturano, ai sensi del comma 4 dell'articolo 157, gli interessi per ritardato pagamento di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 maggio 2009 e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; i suddetti interessi per ritardato pagamento e per ritardata iscrizione a ruolo, invece, maturano dalla data in cui le imposte dovevano essere versate fino il 31 dicembre 2020 e riprendono a decorrere, giornalmente, dal giorno successivo alla data di notifica fino alla data di effettivo pagamento delle maggiori imposte.

Si precisa che gli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, restano non dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2021 fino alla data di notifica dell'atto anche nei casi di mancato pagamento entro i termini previsti e di successiva iscrizione a ruolo o di affidamento del carico. Ovviamente, nel caso di omesso versamento delle somme richieste negli atti di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei termini previsti, a decorrere dal giorno successivo alla notifica dell'atto saranno dovuti gli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

L'articolo 157, comma 1, inoltre, dispone che i termini del differimento della notifica

degli atti sono calcolati senza tenere conto della ulteriore sospensione dei termini prevista dall'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Per tale motivo può ritenersi ormai superata l'applicazione del periodo di sospensione dei termini prevista dal citato articolo 67, in quanto lo stesso periodo (8 marzo – 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157 (entro il 31 dicembre 2020).

In virtù di un principio generale, più volte richiamato nei precedenti documenti di prassi, la sospensione introdotta dall'articolo 67 determinava lo spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione (nel caso di specie 85 giorni; sul punto, la circolare 11/E del 6 maggio 2020, risposta al quesito 5.9).

L'articolo 157 del Decreto ha, quindi, un carattere di specialità rispetto alla disposizione precedente, sia con riferimento all'oggetto che alla portata dei suoi effetti (è rubricato espressamente come proroga dei termini di decadenza), seppur limitatamente ad atti e imposte che scadono tra l'8 marzo e il 31 dicembre 2020, ed abbraccia un periodo più ampio degli 85 giorni fissati dall'articolo 67.

### **3.10.5 Quesito n. 5 – Conciliazione dei termini di cui all'articolo 157 del Decreto con le tempistiche dettate dall'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, e dall'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.**

Come si conciliano i termini dell'articolo 157 con le tempistiche dettate dall'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, in caso di operazioni abusive, e dall'articolo 5, comma 3-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in tema di invito al contraddittorio?

#### **RISPOSTA**

Nell'ambito dei procedimenti di accertamento sull'abuso del diritto e del procedimento di accertamento con adesione, avviato sulla base di un invito al contraddittorio obbligatorio o non obbligatorio, sono state previste specifiche disposizioni che prorogano gli ordinari termini di

decadenza.

In particolare il comma 7 dell'articolo 10-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212 dispone che, per gli accertamenti sull'abuso del diritto, a seguito della richiesta di chiarimenti notificata al contribuente, *«Tra la data di ricevimento dei chiarimenti ovvero di inutile decorso del termine assegnato al contribuente per rispondere alla richiesta e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono non meno di sessanta giorni. In difetto, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei sessanta giorni»*.

Con riferimento ai termini di decadenza del potere accertativo in tema di abuso del diritto, possono verificarsi le seguenti ipotesi:

- a) la prima riguarda l'ipotesi in cui il termine di decadenza, prorogato ai sensi dell'articolo 10-*bis*, comma 7, cada nel periodo tra l'8 marzo e il 31 dicembre 2020. In tali casi l'avviso di accertamento per l'abuso del diritto deve essere emesso entro il 31 dicembre 2020 e notificato tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 157, comma 1, in quanto il termine scade nel periodo oggetto della proroga;
- b) la seconda riguarda invece le ipotesi in cui il termine di decadenza, prorogato ai sensi dell'articolo 10-*bis*, comma 7, cada dopo il 31 dicembre 2020. In tali casi non opera la proroga di cui all'articolo 157, comma 1, tenuto conto che il termine di decadenza scade dopo il 31 dicembre 2020.

Il comma 3-*bis* all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, invece, prevede una proroga «automatica» di 120 giorni del termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo qualora, tra la data di comparizione indicata nell'invito di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e quella di decadenza dell'amministrazione finanziaria dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di 90 giorni, in deroga al termine ordinario.

Qualora si verifichi il suddetto presupposto in relazione a periodi di imposta il cui termine di decadenza è previsto per il 31 dicembre 2020 (ad esempio, periodo d'imposta 2015, in caso

di dichiarazione presentata, e periodo d'imposta 2014, in caso di dichiarazione omessa), per effetto dell'operatività della proroga prevista dal comma 3-*bis* dell'articolo 5 il termine di decadenza risulterà successivo al 31 dicembre 2020 e, di conseguenza, non risulta applicabile quanto statuito dall'articolo 157, comma 1. In tale ipotesi l'ufficio, in caso di mancata adesione, dovrà quindi notificare l'avviso di accertamento entro il 30 aprile 2021, ricorrendo i presupposti della proroga di 120 giorni decorrenti dal primo gennaio 2021.

### **3.10.6 Quesito n. 6 – Specificazione del concetto di «atti emessi».**

L'articolo 157 prevede che gli atti individuati dal comma 1 per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, siano emessi entro il 31 dicembre 2020, si chiede di specificare cosa si intende per atti emessi?

#### **RISPOSTA**

L'Agenzia delle entrate ha da tempo avviato un percorso di trasformazione digitale dei processi di propria competenza, al fine di cogliere le opportunità e i benefici offerti dalla digitalizzazione in termini di semplificazione, trasparenza ed economicità.

In particolare, l'Amministrazione si è adeguata alle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale – CAD) sulla formazione del documento informatico sottoscritto digitalmente e sulla protocollazione in uscita, sulla predisposizione della copia analogica con contrassegno elettronico (c.d. glifo) e sulla notifica degli atti tramite posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 60, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica settembre 1973, n. 600.

Gli originali degli atti di cui al comma 1 dell'articolo 157 sono, in via generale, prodotti in formato digitale, sottoscritti dal responsabile o da un suo delegato con firma digitale e registrati in uscita nel sistema di gestione documentale (registro di protocollo). Qualora non fosse possibile procedere con la firma digitale, il documento analogico può sempre essere sottoscritto con firma autografa e protocollato.

La firma digitale assicura l'immodificabilità e l'integrità di un documento informatico.

La segnatura di protocollo attesta la provenienza del documento informatico da una pubblica amministrazione. La segnatura, inoltre, attribuisce al documento informatico una data certa, opponibile a terzi, e quindi una data di riferimento utile anche per effettuare la verifica della validità del certificato di firma utilizzato per sottoscrivere digitalmente il documento. L'acquisizione del documento informatico nel sistema di protocollo ne garantisce inoltre l'archiviazione in un sistema di gestione documentale a norma.

Pertanto, ai sensi del comma 5 dell'articolo 157, gli atti sono emessi se risultano firmati e protocollati, entro il termine del 31 dicembre 2020.

Gli atti di cui al comma 1, firmati e protocollati entro il 31 dicembre 2020, dovranno poi essere notificati a decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2021, tranne che nei casi di indifferibilità ed urgenza, sulla base di una programmazione che sarà definita dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia previsto dal comma 6 dell'articolo 157.

## **4 MISURE PER L'EDITORIA**

### **4.1 Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari (articolo 186)**

Il perdurare dell'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19 sta determinando - in conseguenza del crollo attuale e prospettico degli investimenti pubblicitari delle imprese per fanno in corso - un significativo aggravamento delle condizioni di sostenibilità economica per numerose realtà editoriali (giornali ed emittenti radiotelevisive), che pure stanno svolgendo un indispensabile funzione informativa di pubblico servizio nell'ambito dell'emergenza in atto.

Per contrastare la crisi degli investimenti pubblicitari, la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 98 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha introdotto, per il 2020, un regime straordinario di accesso al credito di imposta già vigente ai sensi dell'articolo 57-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, entro i limiti del tetto di spesa previsto a legislazione vigente.

In particolare, con la novella il suddetto credito d'imposta viene riconosciuto, sempre nei limiti del regime «*de minimis*», di cui ai Regolamenti (UE) n. 1407/2013, 1408/2013 e n. 717/2014, nella misura unica del 30 per cento del valore degli investimenti effettuati.

Inoltre, è stata prevista la possibilità di trasmettere la comunicazione telematica di accesso al credito nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre 2020, ferma restando la validità delle comunicazioni trasmesse dal 1° al 31 marzo del medesimo anno.

L'articolo 186 del Decreto ha modificato nuovamente la norma istitutiva dell'agevolazione innalzando dal 30 al 50 per cento l'importo massimo dell'investimento ammesso al credito d'imposta.

#### **4.1.1 Quesito n. 1 – Requisiti per beneficiare del credito d'imposta nell'anno 2020**

Si chiede quali siano i requisiti per beneficiare del credito d'imposta nell'anno 2020 e le novità rispetto alla disciplina ordinaria

#### **RISPOSTA**

Limitatamente all'anno 2020, il credito d'imposta è concesso, ai medesimi soggetti previsti dalla norma istitutiva dell'agevolazione, nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati, e in ogni caso nei limiti del regime «*de minimis*» previsto dai Regolamenti europei nel rispetto dello stanziamento previsto per l'anno 2020 pari a 60 milioni.

Si evidenzia che l'agevolazione è stata estesa anche agli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato.

Continuano ad applicarsi, inoltre, per i profili non derogati, le norme previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2018, n. 90.

Il credito d'imposta spetta in relazione agli investimenti effettuati: non è necessario, pertanto, aver sostenuto nell'anno precedente analoghi investimenti sugli stessi mezzi di informazione, requisito invece previsto per il riconoscimento del credito d'imposta «a regime», unitamente alla condizione del valore incrementale degli stessi investimenti (superiore almeno dell'1 per cento rispetto al valore di quelli effettuati nell'anno precedente).

Infine, il periodo di presentazione della comunicazione telematica per accedere al credito d'imposta è compreso tra il 1° e il 30 settembre del 2020.

Le comunicazioni telematiche già presentate nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano comunque valide e il relativo credito d'imposta richiesto, determinato a marzo con i criteri di calcolo allora previsti, sarà rideterminato, al termine della nuova finestra temporale per l'invio, con i nuovi criteri.

\*\*\*

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con

la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE DELL' AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

*(firmato digitalmente)*

**OGGETTO: CCIAA RAVENNA - IL COVID-19 PICCHIA DURO SULL'ECONOMIA RAVENNATE**

Le imprese in deficit di liquidità saranno il 35,9% a fronte di una liquidità necessaria per coprire i costi pari a 534milioni di euro

Il Covid si fa sentire, e come, sull'economia ravennate, con **oltre il 70% delle imprese coinvolte nella fermata produttiva totale o parziale.**

Al **calo della produzione** è corrisposta una **frenata degli ordinativi**: in territorio negativo gli investimenti, cadono le esportazioni e si riduce la forza lavoro, con un incremento del tasso di disoccupazione che nel 2021 salirà ai massimi dal 2015.

Questi i dati elaborati dall'Osservatorio dell'economia della Camera di commercio di Ravenna, che, per il 2021, prevede un parziale recupero rispetto al minimo storico toccato durante il lockdown, ma siamo ancora ben lontani dai valori dello scorso anno e le incertezze economiche, sanitarie e sociali pesano sulle prospettive future.

Secondo Prometeia e il Centro Studi di Unioncamere Emilia-Romagna, quest'anno si assisterà ad una caduta del Valore Aggiunto provinciale (-9,1%), decisamente superiore a quella del 2009 e leggermente migliore di quanto previsto per la Regione.

La ripresa ci sarà, ma solo parziale nel 2021 (+6,1%).

L'andamento segue quanto previsto per l'intero Paese: il valore aggiunto italiano, infatti, dovrebbe scendere del 10,1% nel 2020, per poi riprendersi al 5,9% nel 2021.

Nel 2020 il **fatturato** delle imprese della provincia di Ravenna calerà in totale del 12,1%: i settori che accuseranno più il colpo saranno:

- Alloggio e Ristorazione (-36,5%)
- Logistica (-20,1%)
- Costruzioni (-22,43%)
- Manifatturiero con la Moda (-17%)
- Metalmeccanica (-11,8%)
- Servizi alle persone (-17,3%)
- Commercio (-13,6%)

L'Osservatorio della Camera di commercio stima, inoltre, che le imprese in **deficit di liquidità** saranno il 35,9% a fronte di una liquidità necessaria per coprire i costi pari a 534 milioni di euro.

“La situazione all'interno delle aziende” **evidenzia Giorgio Guberti**, *presidente della Camera di commercio di Ravenna*, “è preoccupante, la riapertura delle attività produttive dopo il lockdown non si è tradotta, come era facile immaginare, con una ripresa a pieno regime. Occorre concentrarsi sullo stimolo alla domanda e agli investimenti pubblici e privati, occorre rimettere in moto l'economia con una visione di medio e lungo periodo. L'obiettivo deve essere quello di puntare allo sviluppo, non alla sussistenza. Abbiamo bisogno di generare nuova ricchezza, per sostenere il peso del nuovo debito creatosi in questi mesi”.

OGGETTO: **CREDITO E FINANZA | WEBINAIR**  
**MERCOLEDI' 9 SETTEMBRE ORE 11.00**

**Mercoledì 9 settembre** prende il via il primo appuntamento WEBINAIR organizzato dal [Gruppo Donne Imprenditrici di Confimi Industria](#) sul tema del **credito e finanza**.

Il progetto prevede la realizzazione di 8 incontri (della durata di circa un'ora) che si svolgeranno sulla piattaforma 'Google Meet' dal 9 settembre al 26 ottobre (calendario e programma a seguire).

Il primo meeting, moderato da Rachele Morini - vice presidente di Confimi Romagna, sarà curato da Vincenzo Morelli (Dottore Commercialista - Pubblicista IPSOA) che tratterà il tema del **MOL (Margine Operativo Lordo)**.

La partecipazione al webinar è **gratuita**.

Per informazioni e richieste di partecipazione contattare l'Ufficio Comunicazione e Sviluppo:  
Benedetta Ceccarelli - Tel. 0544.280216 - [ceccarelli@confimioromagna.it](mailto:ceccarelli@confimioromagna.it).



## CREDITO E FINANZA

# WEBINAR DI EDUCAZIONE FINANZIARIA PER IMPRENDITRICI

PROGETTO DI CONFIMI INDUSTRIA DONNE IMPRENDITRICI  
SESSIONI FORMATIVE DI 45 MINUTI - SEGUE MOMENTO Q&A



**9 SETTEMBRE 2020 - ORE 11**

**IL MOL**

RACHELE MORINI - CONFIMI INDUSTRIA ROMAGNA  
VINCENZO MORELLI - DOTTORE COMMERCIALISTA;  
PUBBLICISTA IPSOA



**13 OTTOBRE 2020 - ORE 17:30**

**FACTOR & INVOICE TRADING. NUOVE  
MODALITÀ DI SOSTEGNO PER L'IMPRESA**  
FEDERICA MIRANDOLA - CONFIMI APINDUSTRIA  
VERONA  
ANDREA FERRETTI - PROFESSORE  
ASSIFACT - SOCIETÀ ITALIANA PER IL FACTORING



**18 SETTEMBRE 2020 - ORE 15**

**COME INTERPRETARE OGGI UN BILANCIO**

ALICE BORSETTO - CONFIMI APINDUSTRIA VICENZA  
MARGHERITA MONTI - PRESIDENTE ORDINE  
COMMERCIALISTI VICENZA



**21 OTTOBRE 2020 - ORE 17**

**LA FINANZA AL SERVIZIO DELLE IMPRESE.  
I NUMERI COME STRUMENTI FINANZIARI**  
HELLA S. COLLEONI ZANETTI - CONFIMI INDUSTRIA  
PIEMONTE  
LUIA SANTOPIETRO - DOTTORE COMMERCIALISTA



**XX SETTEMBRE 2020 - ORE XX**

**COM'È E COME FUNZIONA IL "DSCR"**

MANUELA ALOISI - CONFIMI INDUSTRIA LBT  
MAURIZIO RENNA - PROFESSORE



**26 OTTOBRE 2020 - ORE 17:30**

**LA CONCESSIONE DEL CREDITO IN ALBANIA**  
KOZETA KACAJ - CONFIMI INDUSTRIA ALBANIA  
ELTON BELBA BRANCH - MANAGER ABI BANK



**28 SETTEMBRE 2020 - ORE 17:30**

**LIQUIDITÀ, CREDITO E SOLVIBILITÀ  
D'IMPRESA. IL MERITO CREDITIZIO**

ROSA SOLIMENO - CONFIMI INDUSTRIA BASILICATA  
ELVIRA RUOCCO - RESP. COM. BANCA DEL CILENTO



**8 OTTOBRE 2020 - ORE 17:30**

**TUTELA DEL CREDITO COMMERCIALE,  
ELEMENTI DI FACILITAZIONE ALL'ACCESSO  
AL CREDITO.**

PAOLA MARRAS - CONFIMI INDUSTRIA MB  
VALENTINA D'ANIELLO - TEAM MKT EULER HERMES  
FRANCO GORETTI - CONSIGLIERE MB

OGGETTO: **DETRAZIONE DEL 110%**  
**NOVITA' DOPO LA CONVERSIONE DEL "DECRETO RILANCIO"**

Nell'iter di conversione del c.d. "Decreto Rilancio" (artt. 119 e 121, DL n. 34/2020) sono state apportate molteplici modifiche alla nuova detrazione pari al 110% delle spese sostenute per alcuni interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico, nonché per una serie di interventi effettuati contestualmente.

### **SOGGETTI CHE POSSONO FRUIRE DELLA DETRAZIONE**

Con riferimento ai **possibili beneficiari** della detrazione è confermato che la stessa può essere fruita dai seguenti soggetti:

- **condomini;**
- **persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa / lavoro autonomo**, per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati **al massimo su 2 unità immobiliari**, ferma restando la possibilità di fruire della detrazione per gli interventi sulle parti comuni condominiali;
- **Istituti autonomi case popolari (IACP)** comunque denominati nonché Enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti;
- **cooperative di abitazione a proprietà indivisa** per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

**In sede di conversione sono stati ricompresi** tra i possibili soggetti beneficiari della detrazione in esame **anche:**

- **ONLUS** di cui all'art. 10, D.Lgs. n. 460/97, **ODV** iscritte nei registri di cui all'art. 6, Legge n. 266/91 e **APS** iscritte nel registro nazionale / regionale / provinciale di cui all'art. 7, Legge n. 383/2000;
- **associazioni e società sportive dilettantistiche** iscritte nel registro di cui all'art. 5, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 242/99, **limitatamente ai lavori effettuati sugli immobili adibiti a spogliatoio.**

### **INTERVENTI AGEVOLABILI**

In sede di conversione anche per quanto riguarda gli interventi agevolabili è stato:

- **ampliato il possibile ambito di applicazione** della nuova detrazione;
- disposta l'**esclusione degli interventi effettuati sugli immobili di categoria catastale A1, A/8 e A/9.**

#### ***Interventi di efficienza energetica***

Per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica **sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021** si applicherà **la detrazione nella misura del 110%** (in sostituzione di tutte le detrazioni esistenti per tali tipologie di interventi), con ripartizione **in 5 quote annuali** di pari importo, nei seguenti casi:

- a. **interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali / orizzontali / inclinate** che interessano l'involucro dell'edificio **con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo**. La disposizione post-conversione prevede che tali interventi rientrano tra quelli agevolabili con la detrazione in esame **anche** nel caso in cui siano

effettuati su **un'unità immobiliare facente parte di un edificio plurifamiliare funzionalmente indipendente** con uno o più accessi autonomi dall'esterno (tipicamente le c.d. "case a schiera", con accesso da un'area di proprietà esclusiva).

La detrazione è calcolata su un ammontare massimo complessivo della spesa che **varia in base alla tipologia dell'immobile** oggetto dell'intervento, ed è commisurata come segue:

- **non superiore ad € 50.000** per gli **edifici unifamiliari** e per le **unità immobiliari** parte di un edificio plurifamiliare, **funzionalmente indipendenti** con uno o più accessi autonomi;
- **non superiore ad € 40.000** moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio composto **da 2 a 8 unità** immobiliari;
- **non superiore ad € 30.000** moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio composto **da più di 8 unità** immobiliari.

**b. interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti** con:

- ✓ **impianti centralizzati** per il riscaldamento / raffrescamento / fornitura di acqua calda sanitaria **a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A**, ovvero a **pompa di calore**;
- ✓ **impianti di microgenerazione o a collettori solari**;
- ✓ **allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, esclusivamente per i Comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione** per l'inottemperanza degli obblighi di cui alla Direttiva n. 2008/50/CE.

La detrazione è calcolata su un ammontare massimo complessivo della spesa che **varia in base alla tipologia dell'immobile** oggetto dell'intervento, ed è commisurata come segue:

- **non superiore ad € 20.000** moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici con al **massimo 8** unità immobiliari;
- **non superiore ad € 15.000** moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici con **più di 8** unità immobiliari.

Possono essere ricomprese anche le spese sostenute per lo smaltimento e la bonifica dell'impianto sostituito.

**c. interventi su edifici unifamiliari ovvero su unità immobiliari facenti parte di un edificio plurifamiliare funzionalmente indipendenti**, con almeno un accesso autonomo dall'esterno (ad esempio, c.d. "case a schiera") **per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti** con:

- ✓ **impianti** per il riscaldamento / raffrescamento / fornitura di acqua calda sanitaria **a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A**, ovvero a **pompa di calore**;
- ✓ **impianti di microgenerazione o a collettori solari**;
- ✓ **caldaie a biomassa** con prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle di cui al DM 7.11.2017, n. 186, **esclusivamente per le aree non metanizzate nei Comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione** per l'inottemperanza degli obblighi di cui alla Direttiva n. 2008/50/CE;
- ✓ **allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente** di cui all'art. 2, comma 2, lett. tt), D.Lgs. n. 102/2014, **esclusivamente per i Comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione** per l'inottemperanza degli obblighi di cui alla Direttiva n. 2008/50/CE.

La detrazione è calcolata su un **ammontare massimo di spesa non superiore ad € 30.000** ed è riconosciuta anche per le spese di smaltimento e bonifica dell'impianto sostituito.

É confermato che la detrazione nella misura del 110% si applica **anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica** di cui all'art. 14, DL n. 63/2013, nel rispetto dei **limiti di spesa ordinariamente previsti** per ciascun intervento, **qualora gli stessi siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopra elencati, cosiddetti "trainanti"**.

Ai fini dell'accesso alla detrazione nella maggior misura del 110%, gli interventi sopra elencati:

- devono **rispettare i requisiti minimi** fissati dai Decreti previsti dal comma 3-ter del citato art. 14;
- nel loro complesso **devono assicurare**, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6 di seguito illustrati (impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo):

- ✓ il **miglioramento di almeno 2 classi energetiche** dell'edificio / unità immobiliari in edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti, ovvero, se non possibile,
- ✓ il conseguimento della **classe energetica più alta**, da dimostrare mediante l'**attestato di prestazione energetica (APE)**, **ante e post intervento**, rilasciato da un **tecnico abilitato tramite dichiarazione asseverata**.

Tipologia intervento (*)	Art. 119, DL n. 34/2020 spese dall'1.7.2020 al 31.12.2021 (**)
<p><b>Isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali</b> che interessano l'involucro dell'edificio con un'<b>incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>110%</b> <b>spesa max € 50.000</b> se singola unità immobiliare o unità di edificio plurifamiliare indipendente e accesso autonomo</p> <p style="text-align: center;"><b>110%</b> <b>spesa max € 40.000</b> per il numero delle unità immobiliari dell'edificio avente fino a 8 unità</p> <p style="text-align: center;"><b>110%</b> <b>spesa max € 30.000</b> per il numero delle unità immobiliari dell'edificio avente più di 8 unità</p>
<p>Interventi <b>sulle parti comuni</b> degli edifici per la <b>sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti</b> con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>impianti centralizzati</b> per il riscaldamento / raffrescamento / fornitura di acqua calda sanitaria a <b>condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A</b> di prodotto di cui al Regolamento UE 18.2.2013, n. 811 ovvero a <b>pompa di calore</b>, ivi inclusi gli impianti <b>ibridi o geotermici</b></li> <li>- <b>impianti di microgenerazione o a collettori solari</b></li> <li>- <b>allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, esclusivamente per i Comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione degli obblighi di cui alla Direttiva n. 2008/50/CE</b></li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>110%</b> <b>spesa max € 20.000</b> per il numero delle unità immobiliari dell'edificio avente fino a 8 unità</p> <p style="text-align: center;"><b>spesa max € 15.000</b> per il numero delle unità immobiliari dell'edificio avente più di 8 unità</p>

<p>Interventi sugli <b>edifici unifamiliari o unità immobiliari parte di un edificio plurifamiliare funzionalmente indipendenti, con accesso autonomo, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti</b> con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>impianti</b> per il riscaldamento / raffrescamento / fornitura di acqua calda sanitaria <b>a pompa di calore</b>, ivi inclusi gli impianti <b>ibridi o geotermici</b></li> <li>- <b>impianti di microgenerazione o a collettori solari</b></li> <li>- <b>caldaie a biomassa</b> (esclusivamente per le aree non metanizzate nei Comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione degli obblighi di cui alla Direttiva n. 2008/50/CE)</li> <li>- <b>allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente</b> (esclusivamente per i Comuni montani non interessati dalle procedure di infrazione delle procedure di infrazione degli obblighi di cui alla Direttiva n. 2008/50/CE)</li> </ul>	<p><b>110%</b> <b>spesa max € 30.000</b></p>
<p><b>Altri interventi di efficienza energetica</b> di cui all'art. 14, DL n. 63/2013 <b>eseguiti congiuntamente</b> ad almeno uno degli interventi sopra elencati</p>	<p><b>110%</b> <b>della spesa max ordinariamente prevista</b></p>

(\*) È necessario che siano rispettati i requisiti minimi "tecnici" e che dall'intervento si consegua il **miglioramento di almeno 2 classi energetiche** dell'edificio, **ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta**. Gli interventi sono agevolati anche quando eseguiti nell'ambito di un intervento che prevede la demolizione e ricostruzione dell'edificio.

(\*\*) Per IACP / soggetti assimilati rientrano **anche le spese sostenute dall'1.1 al 30.6.2022**.

### **Interventi di riduzione del rischio sismico**

Per le spese relative ad interventi di riduzione del rischio sismico **sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021 su immobili ubicati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3** si applicherà la **detrazione nella misura del 110%** (in sostituzione di tutte le detrazioni esistenti per tali tipologie di interventi).

In sede di conversione sono stati **ricompresi** tra gli interventi agevolabili anche quelli per la **realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi antisismici** di cui ai commi da 1-bis a 1-septies, nei limiti di spesa previsti per gli stessi.

### **Premi assicurazione per rischio di eventi calamitosi unità abitative**

Qualora il contribuente esegua gli interventi in esame e decida di:

- **cedere il credito** corrispondente alla detrazione spettante **ad un'impresa di assicurazione;**
- **stipulare contestualmente una polizza con l'impresa di assicurazione cessionaria del credito** che copre il **rischio di eventi calamitosi;**

la **detrazione IRPEF** pari al 19% dei **premi versati per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi** stipulate relativamente ad unità immobiliari ad uso abitativo, spetta **nella misura del 90%**.

### **Interventi con detrazione al 110% solo se contestuali**

È confermato che la detrazione del 110% è riconosciuta, oltre che per gli interventi sopra analizzati, **anche per le spese sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021 per alcuni specifici interventi se effettuati contestualmente, ovvero contestuale installazione di:**

- ✓ impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo aventi determinate caratteristiche;
- ✓ infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, c.d. “colonnine di ricarica”.

### **Contestuale installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo**

I commi da 5 a 7 riconoscono la detrazione di cui all’art. 16-bis, comma 1, TUIR **nella misura del 110%**, sempre per le **spese sostenute** in relazione all’**installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici** ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), b), c) e d), DPR n. 412/93. Per i predetti interventi è previsto un ammontare **massimo di spesa pari a € 48.000 e comunque nel limite di spesa di € 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto** solare fotovoltaico, da ripartire **in 5 quote annuali** di pari importo.

In caso di interventi di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), e) ed f), DPR n. 380/2001 (ristrutturazione edilizia, nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica), il limite di spesa è ridotto ad **€ 1.600 per ogni kW** di potenza nominale.

Tale detrazione è fruibile **soltanto** nel caso in cui **l’installazione dell’impianto solare fotovoltaico sia eseguita congiuntamente** ad uno degli interventi di **riqualificazione energetica o riduzione del rischio sismico** con detrazione del 110% sopra commentati (commi 1 e 4 dell’art. 119 in esame).

La detrazione nella misura del 110% è riconosciuta **anche per la contestuale o successiva installazione di sistemi di accumulo integrati** negli impianti solari fotovoltaici rientranti nel beneficio fiscale, alle **stesse condizioni e con i medesimi limiti** di importo e ammontare complessivo e **comunque nel limite di spesa di € 1.000 per ogni kWh** di capacità di accumulo del sistema.

Va infine evidenziato che in tali casi la detrazione del 110%:

- **è subordinata alla cessione in favore del GSE** dell’energia non auto-consumata in sito;
- **non è cumulabile** con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale.

In sede di conversione è stata introdotta la previsione che con apposito Decreto il MISE individuerà limiti, modalità di utilizzo e valorizzazione dell’energia condivisa prodotta da impianti incentivati con la detrazione del 110% in esame.

### **Contestuale installazione delle c.d. “colonnine di ricarica”**

Per l’installazione di **infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici** è riconosciuta la detrazione nella **misura del 110%**, da ripartire **in 5 quote annuali**; tale detrazione è fruibile **soltanto** nel caso in cui **l’installazione della c.d. “colonnina di ricarica” sia eseguita congiuntamente** ad uno degli interventi di **riqualificazione energetica** sopra citati per i quali è possibile fruire della detrazione del 110% (comma 1 dell’art. 119 in esame).

<b>Altri interventi con detrazione del 110% solo se effettuati contestualmente</b>	
Tipologia intervento	Spesa massima ammessa
<b>Interventi di riqualificazione energetica</b> di cui all’art. 14, DL n. 63/2013	Limiti ordinariamente previsti per le singole tipologie di intervento dall’art. 14, DL n. 23/2013
<b>Impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici e relativi sistemi di accumulo integrati con gli impianti</b>	<b>€ 48.000 e comunque € 2.400 / € 1.600 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto, € 1.000 per ogni kWh</b> di capacità di accumulo per i sistemi di accumulo integrati
<b>Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, c.d. “colonnine di ricarica”</b>	<b>€ 3.000</b> (art. 16-ter, DL n. 63/2013)

**TRASFORMAZIONE DETRAZIONE IN CREDITO D'IMPOSTA / SCONTO IN FATTURA**

In luogo dell'utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione dei redditi, è possibile **optare, alternativamente, per la cessione del corrispondente credito d'imposta, ovvero per il c.d. "sconto in fattura", per le spese sostenute nel 2020 e 2021** relative agli interventi di:

- **recupero del patrimonio edilizio** di cui all'art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b), TUIR (interventi di manutenzione / restauro e risanamento conservativo / ristrutturazione);
- **efficienza energetica** di cui all'art. 14, DL n. 63/2013 e di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 119 sopra commentato (interventi di riqualificazione energetica con detrazione al 110%);
- **adozione misure antisismiche** di cui all'art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, DL n. 63/2013 e di cui al comma 4 sopra commentato (riduzione rischio sismico con detrazione del 110%);
- **recupero o restauro della facciata** degli edifici esistenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'art. 1, commi 219 e 220, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) ossia interventi rientranti nel c.d. "Bonus facciate";
- **installazione impianti solari fotovoltaici** di cui all'art. 16-bis, comma 1, lett. h), TUIR compresi quelli di cui ai commi 5 e 6 sopra illustrati;
- **installazione colonnine per la ricarica di veicoli elettrici** di cui all'art. 16-ter, DL n. 63/2013 nonché quelle di cui al sopra citato comma 8 con detrazione del 110%.

In sede di conversione è stato previsto che:

- ✓ l'opzione in esame **può essere esercitata per ciascuno stato di avanzamento lavori;**
- ✓ per gli interventi di cui all'art. 119, **gli stati di avanzamento lavori non possono essere più di 2** per ciascun intervento ed ogni stato di avanzamento lavori deve riferirsi ad **almeno il 30% dell'intervento.**

In caso di applicazione del c.d. "sconto in fattura" da parte del fornitore che ha effettuato gli interventi, quest'ultimo recupera lo sconto riconosciuto sotto forma di **credito d'imposta che può essere:**

- **utilizzato esclusivamente in compensazione** nel mod. F24, sulla base delle rate residue di detrazione non fruita, con la **stessa ripartizione in quote annuali** con la quale sarebbe stata **utilizzata la detrazione;**

ovvero

- **ceduto ad altri** soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

L'eventuale quota di credito d'imposta **non utilizzata nell'anno non può essere fruita negli anni successivi** e **non può essere richiesta a rimborso.**

Non si applicano:

- il limite alla compensazione pari a € 700.000 annui di cui all'art. 34, Legge n. 388/2000, elevato per il 2020 a € 1.000.000 ad opera dell'art. 147, DL n. 34/2020;
- il limite di € 250.000 annui previsto per i crediti da esporre nel quadro RU del mod. REDDITI;
- il divieto di compensazione dei crediti erariali in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo superiori a € 1.500 di cui all'art. 31, comma 1, DL n. 78/2010.

**I fornitori e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore** rispetto allo sconto praticato / credito ricevuto.

L'Agenzia delle Entrate nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo procederà alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alle detrazioni in esame.

Qualora fosse accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle Entrate recupererà l'importo corrispondente alla detrazione non spettante, maggiorato di interessi e sanzioni direttamente nei confronti del contribuente, ferma restando **la responsabilità in solido del fornitore** che ha applicato lo sconto e **dei cessionari per il pagamento dell'importo**, in presenza di concorso nella violazione commessa.

### **ASSEVERAZIONE E VISTO DI CONFORMITÀ**

Nell'iter di conversione, l'**asseverazione** è stata posta come **elemento indispensabile sia per poter fruire della detrazione nella misura del 110% sia per poter optare per la cessione del corrispondente credito ovvero per il riconoscimento del c.d. "sconto in fattura"**.

Il **visto di conformità** è richiesto soltanto nel caso in cui si intenda optare per la **cessione del credito ovvero per il c.d. "sconto in fattura"** in luogo della fruizione diretta della detrazione in dichiarazione dei redditi.

#### **Asseverazione**

L'**asseverazione** rilasciata da un tecnico abilitato è **richiesta / necessaria**:

- **sia per il riconoscimento della detrazione** nella misura del 110%;
- **sia per l'esercizio dell'opzione** relativa alla **cessione del credito / applicazione del c.d. "sconto in fattura"**.

In particolare:

- per gli interventi di isolamento termico e di sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale, **un tecnico abilitato deve asseverare il rispetto dei requisiti** previsti dai Decreti di cui al comma 3-ter dell'art. 14, DL n. 63/2013 **e la corrispondente congruità delle spese sostenute** in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione va **trasmessa esclusivamente in via telematica all'ENEA**;
- per gli interventi di riduzione del rischio sismico **l'efficacia** degli stessi va **asseverata dal professionista incaricato della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico** secondo le proprie competenze professionali, iscritto al relativo Ordine / Collegio professionale. È altresì necessario che i predetti professionisti incaricati **attestino la corrispondente congruità delle spese sostenute** in relazione agli interventi agevolati.

L'asseverazione:

- va rilasciata **alla fine dei lavori ovvero per ogni stato avanzamento lavori** (nei casi in cui si fruisce della detrazione / cessione del credito / "sconto in fattura" per stato avanzamento lavori);
- attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e della sua effettiva realizzazione.

#### **Visto di conformità**

Il contribuente è tenuto a richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla **documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione**, rilasciato ai sensi dell'art. 35, D.Lgs. n. 241/97.

**I dati relativi all'opzione dovranno essere comunicati in via telematica all'Agenzia delle Entrate.**

#### **Attestazioni / Asseverazioni infedeli**

La **non veridicità** delle attestazioni / asseverazioni comporta:

- la decadenza dal beneficio fiscale (detrazione);
- l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato;
- l'applicazione nei confronti dell'attestatore di una **sanzione da € 2.000 a € 15.000** per ciascuna

attestazione / asseverazione infedele resa.

**Stipula polizza assicurativa**

I professionisti che rilasceranno le predette attestazioni sono tenuti a stipulare una **polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni / asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni / asseverazioni e, comunque, non inferiore ad € 500.000.**

Le spese sostenute per l'ottenimento delle attestazioni / asseverazioni nonché del visto di conformità **rientrano tra le spese detraibili nella misura del 110%** di cui all'art. 119 in esame.

**A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna**

[www.consulentiassociati.ra.it](http://www.consulentiassociati.ra.it)

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.

OGGETTO: **DECRETO-LEGGE 14 AGOSTO 2020, N. 104**  
**GESTIONE DELLE NUOVE DOMANDE DI CIGO, CIG IN DEROGA, ASSEGNO**  
**ORDINARIO E CISOA**  
**PRIME INDICAZIONI INPS**

Il decreto-legge 14/08/20, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia” e in vigore dal 15 agosto 2020 (ovvero dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale” n. 203) - il cui testo è accessibile al seguente link <http://www.confimiromagna.it/wp-content/uploads/2020/09/DL-AGOSTO.pdf-3.pdf>, come indicato in altra parte di questo Notiziario (su CONFIMI ROMAGNA NEWS 12/08/2020, n. 36 invece, giova evidenziarlo, sono stati riportati, tra l'altro, la bozza del provvedimento, le novità più significative in materia di lavoro e la notizia del differimento al 30 settembre p.v. dei termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale e di trasmissione dei dati necessari per il loro pagamento/saldo che “si collocavano” entro il 31 agosto scorso) -, innova l'impianto normativo in materia di ammortizzatori sociali connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19; prevede, infatti, importanti novità sia sul fronte dei **trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA** - che **vengono rimodulati** - sia su quello relativo all'**ammissione alle citate misure di sostegno** che, **in taluni casi** - come meglio più avanti precisato - è **collegata all'obbligo del versamento di un contributo addizionale a carico delle aziende che vi ricorrono.**

Riguardo al primo aspetto, **la principale novità consiste nella possibilità per i datori di lavoro di accedere ai nuovi trattamenti indipendentemente dal precedente ricorso e dall'effettivo utilizzo degli stessi nel primo semestre del corrente anno. Il decreto-legge n. 104/2020, infatti, ridetermina il numero massimo di settimane richiedibili entro il 31 dicembre 2020 (fino a 18 settimane complessive), azzerando il conteggio di quelle richieste e autorizzate per i periodi fino al 12 luglio 2020**, ai sensi della precedente disciplina dettata dai decreti-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), e 19 maggio 2020, n. 34 (convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77). Tuttavia, viene stabilito che **i periodi di integrazione, già richiesti e autorizzati ai sensi delle precedenti disposizioni, che si collocano, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020, sono automaticamente imputati alle prime nove settimane del nuovo periodo di trattamenti previsto dal decreto-legge in parola.**

In attesa della pubblicazione delle apposite circolari, che illustreranno la disciplina di dettaglio prevista dal decreto-legge n. 104/2020 nonché le relative istruzioni operative, l'INPS, con il messaggio 21/08/20, n. 3131ha fornito le seguenti prime informazioni in ordine alle predette novità.

#### **TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARI E IN DEROGA E ASSEGNO ORDINARIO**

L'art. 1 del d.l. n. 104/2020 1 ridetermina il periodo dei trattamenti di integrazione salariale, ordinari e in deroga, e dell'assegno ordinario richiedibili, nel secondo semestre 2020, dai datori di lavoro che hanno dovuto sospendere o ridurre l'attività produttiva per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19. A seguito delle modifiche introdotte, il quadro dei

trattamenti cui i datori di lavoro possono accedere fino al termine del corrente anno è riassumibile come segue: **le aziende che, nell'anno 2020, sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza da COVID-19, possono richiedere la concessione dei trattamenti di integrazione salariale (ordinari o in deroga) o dell'assegno ordinario per una durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, incrementate di ulteriori nove settimane, nel medesimo arco temporale, per i soli datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane e purché sia integralmente decorso detto periodo.**

La durata massima dei trattamenti cumulativamente riconosciuti non può, in ogni caso, superare le diciotto settimane complessive.

Riguardo all'articolazione delle nuove settimane di trattamenti, l'impianto del decreto-legge n. 104/2020 ripropone, per tutte e tre le principali categorie di trattamenti (CIGO, CIGD e assegno ordinario) con causale "emergenza COVID-19", il meccanismo dell'invio di **due domande distinte per chiedere l'intervento di sostegno al reddito.**

Mentre **il primo periodo di nove settimane non prevede alcuna specifica condizione, il ricorso alle ulteriori nove settimane è, invece, collegato alla verifica del fatturato delle aziende richiedenti.** A tal fine, la norma prevede un raffronto tra il fatturato del primo semestre 2020 e quello del corrispondente periodo del 2019, che può far sorgere in capo all'azienda l'obbligo del versamento di un **contributo addizionale - da calcolarsi sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa** – determinato secondo le misure che seguono:

- aliquota del 18% per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato nel raffronto tra il primo semestre 2020 e il primo semestre 2019;
- aliquota del 9% per i datori di lavoro che, nel primo semestre 2020, hanno subito una riduzione del fatturato inferiore al 20% rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019;
- nessun contributo addizionale per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% o hanno avviato l'attività di impresa successivamente all'1 gennaio 2019; di conseguenza, gli stessi potranno accedere alle ulteriori nove settimane di trattamenti senza dover sostenere alcun onere aggiuntivo.

Per richiedere l'ulteriore periodo di nove settimane di integrazione salariale (ordinaria o in deroga) e di assegno ordinario, i datori di lavoro devono corredare la domanda di concessione dei trattamenti con una dichiarazione di responsabilità, resa ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del D.P.R. 28/12/20, n. 445, in cui autocertificano la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato.

L'INPS, ricorrendone i presupposti, autorizza i trattamenti di cui trattasi e, in base alla citata dichiarazione di responsabilità, stabilisce la misura del contributo addizionale dovuto dall'azienda.

In mancanza di tale autocertificazione, il contributo addizionale sarà richiesto nella misura massima del 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa

La verifica della veridicità delle dichiarazioni fornite dai datori di lavoro all'atto della presentazione della domanda di accesso ai trattamenti sarà effettuata dall'INPS e dall'Agenzia delle Entrate con modalità e termini che saranno definiti anche con accordi di cooperazione.

Riguardo alle **modalità di accesso ai nuovi trattamenti di integrazione salariale e assegno ordinario** previsti dal decreto-legge n. 104/2020, si precisa quanto segue.

Per le **richieste inerenti alle prime nove settimane, o il minor periodo che risulta scomputando i periodi già richiesti o autorizzati ai sensi della precedente normativa decorrenti dal 13 luglio 2020**, i datori di lavoro dovranno continuare a utilizzare la causale "COVID-19 nazionale" già in essere.

Per quanto attiene alle **ulteriori nove settimane** che, in relazione al dettato normativo, possono essere richieste dai soli datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il **precedente periodo di nove settimane**, con successivo messaggio l'INPS fornirà istruzioni operative per l'invio delle domande.

Qualora i **datori di lavoro, in relazione a quanto previsto dalla precedente disciplina, abbiano già chiesto e ottenuto l'autorizzazione per periodi che si collocano successivamente al 12 luglio 2020, la richiesta delle prime nove settimane** di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 104/2020 **dovrà tenere conto di tali autorizzazioni ai fini del rispetto del citato limite**. A tale scopo, le Strutture territoriali dell'INPS, **nelle ipotesi di domande, riferite alla medesima unità produttiva, per un numero di settimane superiore rispetto al massimo consentito (nove complessive, considerando anche quelle imputate in relazione alla precedente disciplina)**, ridetermineranno correttamente il limite mediante un accoglimento parziale delle richieste.

### **CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI NEL SETTORE AGRICOLO (CISOA)**

Anche nel settore agricolo viene previsto un ulteriore possibile periodo di accesso ai trattamenti di cassa integrazione. In tal senso, l'art. 1, comma 8, del decreto-legge n. 104/2020 prevede che i datori di lavoro del settore agricolo, che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), ai sensi dell'art. 19, comma 3-bis, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, e successive modificazioni, per una durata massima di 50 giorni, nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020.

Anche per tale prestazione, è previsto che i periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi delle precedenti disposizioni di legge, che si collocano, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020, sono imputati ai 50 giorni previsti dal decreto-legge n. 104/2020.

I citati periodi di integrazione salariale, così come quelli autorizzati ai sensi dell'art. 19, comma 3-bis, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, e successive modificazioni, sono computati ai fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dall'art. 8 della legge 8 agosto 1972 n. 457.

Diversamente da quanto previsto per gli altri trattamenti, l'ulteriore periodo di CISOA di cui all'art. 1, comma 8, del decreto-legge n. 104/2020, della durata massima di 50 giorni, non è in alcun modo collegato alla verifica dell'andamento del fatturato aziendale. Pertanto, per tale tipologia di integrazione salariale, l'azienda non deve presentare la dichiarazione di responsabilità nella quale autocertificare la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato.

Con successivo messaggio l'INPS fornirà istruzioni operative per l'invio delle domande.

### **TERMINI DI TRASMISSIONE DELLE DOMANDE E DEI DATI UTILI AL PAGAMENTO O AL SALDO DEI TRATTAMENTI DI CIGO, CIGD, ASO E CISOA. PREVISIONE A REGIME**

In linea con la disciplina vigente per i trattamenti di integrazione salariale con casuale COVID-19, l'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 104/2020 stabilisce che, a regime, le domande di accesso ai trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA, previsti dal menzionato decreto-legge, devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

In caso di pagamento diretto da parte dell'INPS, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione.

#### **Termini di trasmissione delle domande dei trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA. Fase di prima applicazione del decreto-legge n. 104/2020; differimento *ope legis* dei termini per l'invio delle domande e dei dati utili al pagamento o al saldo dei medesimi trattamenti**

Il decreto-legge n. 104/2020 prevede altresì uno slittamento transitorio dei termini ordinari di trasmissione delle domande dei trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA rientranti nella nuova disciplina declinata dall'art. 1. Il comma 5 del medesimo art. 1 dispone, infatti, che – in sede di prima applicazione della norma - per le domande con inizio di sospensione/riduzione dal 13 luglio 2020, la scadenza ordinaria del 31 agosto 2020 venga differita al 30 settembre 2020.

Parallelamente, il comma 10 del medesimo art. 1 introduce un **differimento *ope legis* al 30 settembre 2020 dei termini per l'invio delle domande e dei dati utili al pagamento o al saldo dei trattamenti di CIGO, CIGD e ASO che, in via ordinaria, scadrebbero nel periodo ricompreso tra l'1 e il 31 agosto 2020.**

In relazione a quanto precede, anche le domande di trattamenti con inizio della sospensione/riduzione dall'1 al 12 luglio 2020, ancorché non ricomprese nella nuova disciplina dettata dal decreto-legge n. 104/2020, possono essere utilmente trasmesse entro il 30 settembre 2020.

Riguardo alla trasmissione dei dati utili al pagamento o al saldo dei trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA, in considerazione del combinato disposto dei commi 6 e 10 dell'art. 1 del decreto-

**legge n. 104/2020, nei casi in cui, sulla base delle regole ordinarie, la scadenza dell'invio dei suddetti dati si collochi entro il 31 agosto 2020, la stessa è differita al 30 settembre 2020.**

Si precisa altresì che, **per le scadenze che interverranno dall'1 settembre 2020 non è prevista l'applicazione di alcun differimento.**

### **Termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza da COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi**

L'art. 1, comma 9, del decreto-legge n. 104/2020 prevede che i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza da COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, compresi quelli differiti in via amministrativa, in scadenza entro il 31 luglio 2020, sono differiti al 31 agosto 2020.

In considerazione di quanto precede, devono intendersi superate le scadenze comunicate dall'INPS con precedenti circolari e/o messaggi.

### **ACCESSO ALLA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA CON CAUSALE "COVID-19" DEI LAVORATORI DIPENDENTI ISCRITTI AL FONDO PENSIONE SPORTIVI PROFESSIONISTI. MODIFICHE ALLA DISCIPLINA**

L'art. 2 del decreto-legge n. 104/2020 ha sostituito la disciplina della cassa integrazione in deroga per le sospensioni dei lavoratori dipendenti sportivi professionisti, introdotta, in ragione della pandemia, dall'art. 98, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020, che, parallelamente, viene abrogato.

Le principali novità riguardano sia la collocazione della norma nell'alveo delle disposizioni generali in materia di cassa integrazione in deroga sia, in particolare, la competenza autorizzatoria relativa a tali richieste, che viene assegnata all'INPS.

La disposizione, tuttavia, salvaguarda la validità e gli effetti prodotti dalle domande già presentate presso le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, che devono, quindi, provvedere alla relativa autorizzazione, qualora ne ricorrano i presupposti e comunque nei limiti delle risorse loro assegnate. In questo senso, i datori di lavoro interessati non devono produrre una nuova domanda all'INPS che sostituisca quella precedentemente presentata alle Regioni o alle Province autonome.

Inoltre, la norma definisce alcuni aspetti relativi ai requisiti di accesso alla prestazione. In particolare, viene precisato che possono essere ammessi al trattamento in deroga i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo pensione sportivi professionisti che abbiano percepito retribuzioni contrattuali lorde non superiori a 50.000 euro, nella stagione sportiva 2019-2020; la nuova previsione supera, quindi, il concetto di retribuzione annua, riferita al 2019, presente nella precedente disciplina. A tale proposito, la norma chiarisce che la retribuzione contrattuale utile per l'accesso alla misura viene dichiarata dal datore di lavoro.

Ulteriore novità riguarda il periodo massimo autorizzabile. In particolare, nel ribadire un limite complessivo generale di nove settimane autorizzabili per ogni singola associazione sportiva, viene precisato che, esclusivamente per le associazioni aventi sede nelle regioni di cui all'art. 22, comma 8-quater, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020 (Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna), potranno essere autorizzati periodi fino a tredici settimane, nei limiti delle disponibilità finanziarie già loro assegnate.

Infine, per le ragioni istituzionali connesse alla gestione di questa misura, il Legislatore ha autorizzato, attraverso la stipula di apposite convenzioni, le Federazioni sportive e l'INPS, allo scambio dei dati, riguardo alla verifica della retribuzione e alla concessione della CIG in deroga.

**TRATTAMENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO PER SOSPENSIONE DEI LAVORATORI RESIDENTI O DOMICILIATI IN COMUNI DELLE EX ZONE ROSSE IN RAGIONE DI PROVVEDIMENTI DI PERMANENZA DOMICILIARE ADOTTATI DALL'AUTORITÀ PUBBLICA PER L'EPIDEMIA DA COVID-19**

Nel quadro complessivo delle misure rivolte a supportare i lavoratori e le imprese nella situazione emergenziale determinatasi a causa del COVID-19, l'art. 19 del decreto-legge in oggetto prevede una specifica tutela per i lavoratori - domiciliati o residenti in Comuni appartenenti alle ex zone rosse e per i quali non hanno trovato applicazione le tutele previste in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - che siano stati impossibilitati a raggiungere il luogo di lavoro in conseguenza dell'emanazione di ordinanze amministrative emesse dalle Autorità pubbliche territorialmente competenti, in merito all'obbligo di permanenza domiciliare e conseguente divieto di allontanamento dal territorio comunale in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 104/2020.

In particolare, la norma prevede che i datori di lavoro operanti esclusivamente nelle Regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia, che abbiano sospeso l'attività lavorativa, anche limitatamente alla prestazione dei soggetti sopra indicati, a causa dell'impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte di tali dipendenti, possono presentare domanda di accesso ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria, CIG in deroga, assegno ordinario e CISOA con specifica causale «COVID-19 - Obbligo permanenza domiciliare», per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020 e in relazione alla durata delle misure previste dai provvedimenti emanati dalle pubbliche Autorità, fino a un massimo di quattro settimane complessive.

Le istanze di accesso al trattamento spettante - corredate dall'autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 del datore di lavoro indicante l'Autorità che ha emesso il provvedimento di restrizione - devono essere trasmesse esclusivamente all'INPS, a pena di decadenza, entro il 15 ottobre 2020.

In caso di richiesta di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, il datore di lavoro deve inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro il 15 novembre 2020.

Trascorsi infruttuosamente detti termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro.

I trattamenti di cui trattasi sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 59,3 milioni di euro per l'anno 2020.

Il monitoraggio del tetto di spesa è affidato all'INPS che - qualora dalla valutazione complessiva dei provvedimenti adottati riscontri l'avvenuto raggiungimento, anche in via prospettica, dell'importo stanziato - non potrà più emettere ulteriori provvedimenti concessori.

Per quanto attiene alla modalità di invio delle istanze di accesso ai trattamenti in parola, con successivo messaggio l'INPS fornirà istruzioni operative per la trasmissione delle domande.

**OGGETTO: AMMORTIZZATORI SOCIALI CON CAUSALE «EMERGENZA COVID-19» AUMENTATA (DAL DECRETO “AGOSTO”) LA LORO FRUIZIONE NEL PERIODO 13 LUGLIO-31 DICEMBRE 2020**  
**FAC-SIMILE DELLA COMUNICAZIONE SINDACALE E DEL VERBALE DI CONSULTAZIONE PER LA CIGO E L’ASSEGNO ORDINARIO EROGATO DAL FIS**

L’art. 1 del d.l. 14/08/2020, n. 104 <sup>(\*)</sup> (cd «decreto Agosto»), in vigore dal 15 agosto scorso - ovvero dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel Supplemento Ordinario n. 30 alla «Gazzetta Ufficiale» n. 203 -, ha incrementato di 18 settimane (9 + 9) la durata degli ammortizzatori sociali con causale “emergenza COVID-19” (Cassa integrazione guadagni ordinaria, in deroga, assegno ordinario erogato dal FIS/dai Fondi bilaterali <sup>[1]</sup>) di cui al d.l. 17/03/20, n. 18 (come modificato dal d.l. 19/05/20, n. 34, rispettivamente decreto «Cura Italia» e decreto «Rilancio», convertiti dalle leggi 24/04/20 n. 27 e 17/07/20, n. 77 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 11, n. 12 e n. 34 del 2020), le quali “devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020”, come anticipato su CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 36/2020.

[1] Ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 148/2015, la disciplina delle **integrazioni salariali ordinarie** e i relativi obblighi contributivi si applicano a:

- «a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
- b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative simili a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
- c) imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
- d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
- f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
- g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
- h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
- i) imprese addette all’armamento ferroviario;
- l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
- m) imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
- n) imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
- o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.»

I **Fondi di solidarietà bilaterali** possono essere costituiti nei settori non rientranti nell’ambito di applicazione della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria di cui al d.lgs. n. 148/2015, tramite accordi e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Il **FIS** interviene nei settori non rientranti nell’ambito di applicazione della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria di cui al d.lgs. n. 148/2015, per i quali non siano stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 11, n. 6 e n. 3 del 2016; CONFIMI RAVENNA NEWS n. 19/2015).

La **cassa integrazione guadagni in deroga**, infine, spetta ai lavoratori che non possono ricorrere agli ammortizzatori “ordinari” previsti dal d.lgs. n. 148/2020 (Cassa integrazione guadagni ordinaria, FIS e Fondi di solidarietà bilaterale - CONFIMI ROMAGNA NEWS 19/2015), ovvero ne abbiano goduto fino a raggiungere i limiti temporali massimi previsti dalle rispettive normative.

In tale arco temporale, le 18 settimane rappresentano la durata massima di ricorso agli ammortizzatori sociali con casuale “emergenza COVID-19”.

Alle **prime 9 settimane** potranno accedere – senza costi aggiuntivi – tutti i datori di lavoro che ne faranno richiesta (e, a questo proposito, giova evidenziare che in altra parte del notiziario sono riportati i primi chiarimenti INPS, del 21 agosto scorso, circa la gestione della relativa domanda). Peraltro, **i periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati** ai sensi del d.l. 17/03/20, n. 18, **collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 saranno imputati, ove autorizzati, alle prime 9 settimane** previste dal d.l. 14/08/20, n. 104.

Le **ulteriori 9 settimane** saranno invece concesse “*esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane*”; per queste, tuttavia, il costo del ricorso agli ammortizzatori sociali varierà in base al raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019. Al riguardo, il d.l. n. 104/2020 prevede le seguenti tre ipotesi:

- 1) riduzione del fatturato pari o superiore al 20%: accesso alle ulteriori 9 settimane di ammortizzatori COVID-19 senza costi aggiuntivi;
- 2) riduzione del fatturato inferiore al 20%: accesso alle ulteriori 9 settimane di ammortizzatori COVID-19 con applicazione di un contributo addizionale pari al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al dipendente per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione/riduzione dell’attività (cd “retribuzione persa”);
- 3) nessuna riduzione di fatturato o incremento di fatturato: accesso alle ulteriori 9 settimane di ammortizzatori COVID-19 con applicazione di un contributo addizionale pari al 18% della retribuzione persa.

Le domande di accesso agli ammortizzatori sociali di cui al d.l. n. 104/2020 - con decorrenza non precedente a lunedì 13 luglio 2020 - devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello a cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa; in fase di prima applicazione, tale termine di decadenza è fissato entro il 30 settembre 2020.

Per quanto precede, per consentire a ogni datore di lavoro di fruire delle settimane dell’ammortizzatore salariale di interesse previste dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, accludiamo i fac-simile che dovranno essere completati con i dati aziendali e trasmessi, **via PEC (del solo datore di lavoro)**, alle Organizzazioni sindacali (i nomi e gli indirizzi di posta elettronica dei corrispondenti Segretari delle diverse categorie della provincia di Ravenna li riportiamo qui sotto) e a CONFIMI ROMAGNA: in particolare, **riportiamo il modello della comunicazione di ricorso alla Cigo e quello di ricorso al FIS**, con il relativo verbale attestante lo svolgimento dell’esame congiunto, effettuato in via telematica (quest’ultimo andrà inviato con la sola sottoscrizione del Legale Rappresentante).

Più precisamente, dovranno essere compilati e inviati:

- per il ricorso alla Cigo, gli allegati 1 e 2;
- per il ricorso al FIS, gli allegati 3 e 4.

Segnaliamo che **nei testi**:

- a) **delle comunicazioni di ricorso alla Cigo o al FIS** (fac-simile n. 1 e 3), **sono riportati due “punti uno”, relativamente ai quali i datori di lavoro dovranno effettuare una scelta.** In particolare, dovranno mantenere la prima versione (eliminando la seconda) qualora si chiedano 9 settimane di Cigo/FIS (in quanto, dal 13 luglio 2020 al giorno precedente la data di decorrenza dell’ammortizzatore sociale che si intende nuovamente attivare, non vi abbiano già fatto ricorso ai sensi dell’art. 19 del d.l. n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020, ovvero della normativa previgente al d.l. 14/08/20, n. 104); mantenere invece la seconda versione (eliminando la prima) qualora si chieda un numero di settimane di Cigo/FIS inferiore a 9 (in quanto, dal 13 luglio 2020 al giorno precedente la data di decorrenza dell’ammortizzatore sociale che si intende nuovamente attivare, vi abbiano già fatto ricorso, anche solo parzialmente, ai sensi dell’art. 19 del d.l. n. 18/2020);
- b) **dei verbali di consultazione sindacale** (fac-simile n. 2 e 4) **sono riportati tre punti** (i numeri 1, 3 e 4) **relativamente ai quali i datori di lavoro dovranno effettuare una scelta.** In particolare:
- **punto 1):** mantenere la prima versione (eliminando la seconda) qualora si chiedano 9 settimane di Cigo/FIS (in quanto, dal 13 luglio 2020 al giorno precedente la data di decorrenza dell’ammortizzatore sociale che si intende nuovamente attivare, non vi abbiano già fatto ricorso ai sensi dell’art. 19 del d.l. n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020, ovvero della normativa previgente al d.l. 14/08/20, n. 104); mantenere invece la seconda versione (eliminando la prima) qualora si chieda un numero di settimane di Cigo/FIS inferiore a 9 (in quanto, dal 13 luglio 2020 al giorno precedente la data di decorrenza dell’ammortizzatore sociale che si intende nuovamente attivare, il datore di lavoro vi abbia già fatto ricorso, anche solo parzialmente, ai sensi dell’art. 19 del d.l. n. 18/2020);
  - **punto 3):** mantenere la prima versione (eliminando la seconda) qualora il datore di lavoro intenda anticipare ai lavoratori il trattamento di Cigo/Fis; mantenere, invece, la seconda versione (e eliminare la prima) qualora intenda chiedere all’INPS di pagare l’ammortizzatore sociale direttamente ai lavoratori;
  - **punto 4):** mantenere la prima versione (eliminando la seconda) qualora il datore di lavoro intenda garantire la maturazione per intero dei ratei mensili della Tredicesima mensilità e delle ferie a prescindere dal numero di giorni lavorati, laddove ciò sia compatibile con le disponibilità economico-finanziarie aziendali; mantenere, invece, la seconda versione (eliminando la prima) qualora si voglia che i ratei mensili delle Tredicesima mensilità e delle ferie maturino alle condizioni previste dal CCNL di categoria.

L’Area Lavoro e Relazione industriali dell’Associazione (Dott. Giuseppe Vaira: tel. 0544-280215; [vaira@confimiromagna.it](mailto:vaira@confimiromagna.it); Dott. Fabio Magnani: tel. 0544-280217; [magnani@confimiromagna.it](mailto:magnani@confimiromagna.it)) rimane a disposizione dei datori di lavoro che intendano condividere la versione definitiva della comunicazione da trasmettere ai sindacati.

I datori di lavoro operanti nei settori **terziario/turistico occupanti fino a 5 dipendenti** – che dovranno richiedere la Cassa integrazione guadagni in deroga – e nel comparto **artigiano** che necessitano di ridurre e/o sospendere l'attività lavorativa, sono invitati a contattare il funzionario di riferimento di API SERVIZI RAVENNA s.r.l. e/o l'Area Lavoro e Relazione industriali.

**SETTORE METALMECCANICO**

FIOM-CGIL	FIM-CISL	UILM-UIL
Sig. Ivan Missiroli <a href="mailto:ivan.missiroli@er.cgil.it">ivan.missiroli@er.cgil.it</a> <a href="http://ivan.missiroli@er.cgil.it">ivan.missiroli@er.cgil.it</a>	Sig. Davide Tagliaferri <a href="mailto:davide.tagliaferri@cisl.it">davide.tagliaferri@cisl.it</a>	Sig. Filippo Spada <a href="mailto:filippo.spada@uil-ravenna.it">filippo.spada@uil-ravenna.it</a>

Per la FIOM-CGIL, la comunicazione deve essere inviata **anche** ai seguenti funzionari:

- Sig.ra Ketty Samorì ([ketty.samori@er.cgil.it](mailto:ketty.samori@er.cgil.it)) per le aziende del Ravennate;
- Sig. Rodolfo Ragazzini ([rodolfo.ragazzini@er.cgil.it](mailto:rodolfo.ragazzini@er.cgil.it)), per le aziende del Lughese;
- Sig. Andrea Mingozzi ([andrea.mingozzi@er.cgil.it](mailto:andrea.mingozzi@er.cgil.it)), per le aziende del Faentino.

**SETTORE CHIMICA, GOMMA-PLASTICA**

FILCTEM-CGIL	FEMCA-CISL	UILTEC-UIL
Sig. Alessio Vacchi <a href="mailto:alessio.vacchi@er.cgil.it">alessio.vacchi@er.cgil.it</a> <a href="mailto:guido.cacchi@uilravenna.it">guido.cacchi@uilravenna.it</a>	Sig. Emanuele Scerra <a href="mailto:emanuele.scerra@cisl.it">emanuele.scerra@cisl.it</a>	Sig. Guido Cacchi <a href="mailto:guido.cacchi@uilravenna.it">guido.cacchi@uilravenna.it</a>

**SETTORE ALIMENTARE**

FLAI-CGIL	FAI-CISL	UILA-UIL
Sig. Raffaele Vicidomini <a href="mailto:raffaele.vicidomini@er.cgil.it">raffaele.vicidomini@er.cgil.it</a>	Sig. Roberto Cangini <a href="mailto:r.cangini@cisl.it">r.cangini@cisl.it</a>	Sig. Sergio Modanesi <a href="mailto:modanesi.s@uila.it">modanesi.s@uila.it</a>

**SETTORE LEGNO-EDILIZIA-LATERIZI**

FILLEA-CGIL	FILCA-CISL	FENEAL-UIL
Sig. Davide Conti <a href="mailto:davide.conti@er.cgil.it">davide.conti@er.cgil.it</a> <a href="http://davide.conti@er.cgil.it">davide.conti@er.cgil.it</a>	Sig. Maurizio Bisignani <a href="mailto:maurizio.bisignani@cisl.it">maurizio.bisignani@cisl.it</a>	Sig. Antonio Pugliese <a href="mailto:antonio.pugliese@uil-ravenna.it">antonio.pugliese@uil-ravenna.it</a>

**SETTORE CARTAI, CARTOTECNICI, GRAFICI**

SLC-CGIL	FISTEL-CISL	UILCOM-UIL
Sig. Roberto Cornigli <a href="mailto:roberto.cornigli@er.cgil.it">roberto.cornigli@er.cgil.it</a>	Sig. Alessandro Bongarzone <a href="mailto:fistel.ravenna@cisl.it">fistel.ravenna@cisl.it</a>	Sig. Ryan Paganelli <a href="mailto:ryan.paganelli@uil-ravenna.it">ryan.paganelli@uil-ravenna.it</a>

**SETTORE TERZIARIO**

FILCAMS-CGIL	FISASCAT-CISL	UILTUCS-UIL
Sig.ra Cinzia Folli <a href="mailto:cinzia.folli@er.cgil.it">cinzia.folli@er.cgil.it</a>	Sig. Gianluca Bagnolini <a href="mailto:gianluca.bagnolini@cisl.it">gianluca.bagnolini@cisl.it</a>	Sig.ra Claudia Lugaresi <a href="mailto:claudia.lugaresi@uil-ravenna.it">claudia.lugaresi@uil-ravenna.it</a>

**(\*) ART. 1 DEL DECRETO-LEGGE 14 AGOSTO 2020, N. 104****NUOVI TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA, ASSEGNO ORDINARIO E CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA**

1. I datori di lavoro che, nell'anno 2020, sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni, per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove settimane secondo le modalità previste al comma 2. Le complessive diciotto settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. Con riferimento a tale periodo, le predette diciotto settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle prime nove settimane del presente comma.

2. Le ulteriori nove settimane di trattamenti, di cui al comma 1, sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane, decorso il periodo autorizzato. I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relative alle ulteriori nove settimane di cui al comma 1 versano un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, pari:

a) al 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento;

b) al 18 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

3. Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento e per coloro che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019.

4. Ai fini dell'accesso alle ulteriori nove settimane di cui al comma 2, il datore di lavoro deve presentare all'INPS domanda di concessione nella quale autocertifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato di cui al comma 3. L'INPS autorizza i trattamenti di cui al presente articolo e, sulla base della autocertificazione allegata alla domanda, individua l'aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione salariale. In mancanza di autocertificazione, si applica l'aliquota del 18 per cento di cui al comma 2, lettera b). Sono comunque disposte le necessarie verifiche relative alla sussistenza dei requisiti richiesti e autocertificati per l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo, ai fini delle quali l'INPS e l'Agenzia delle entrate sono autorizzati a scambiarsi i dati.

5. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

6. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell'INPS, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

7. I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalità di cui al presente articolo. *omissis*

8. *omissis*

9. I termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, compresi quelli differiti in via amministrativa, in scadenza entro il 31 luglio 2020, sono differiti al 31 agosto 2020.

10. I termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 31 agosto 2020 sono differiti al 30 settembre 2020.

11. I trattamenti di cui ai commi 1, 2 e 8 sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 8.220,3 milioni di euro, ripartito in 5.174 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario di cui ai commi 1 e 2, in 2.889,6 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga di cui ai commi 1 e 2 e in 156,7 milioni di euro per i trattamenti di cui al comma 8. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

12. *omissis*

13. *omissis*

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2020

Spett.li

\_\_\_\_\_ -CGIL  
alla c.a. Sig. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ -CISL ROMAGNA  
alla c.a. Sig. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ -UIL  
alla c.a. Sig. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_

Rsu (*ove esistenti*)  
*consegnata a mano*

CONFIMI INDUSTRIA ROMAGNA  
alla c.a. Dott. Giuseppe Vaira  
[vaira@confimiromagna.it](mailto:vaira@confimiromagna.it)  
alla c.a. Dott. Fabio Magnani  
[magnani@confimiromagna.it](mailto:magnani@confimiromagna.it)

OGGETTO: Ricorso alla cassa integrazione guadagni ordinaria con causale “*Emergenza COVID-19*”, ai sensi dell’art. 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

La Società \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, comunica che, a causa degli eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è costretta a sospendere e/o ridurre l’attività lavorativa.

Tale sospensione/riduzione dell’attività lavorativa:

**IL “PUNTO UNO” È DA SCEGLIERE TRA I DUE SEGUENTI, CHÉ ALTERNATIVI. NELLA VERSIONE DEFINITIVA, QUINDI: LASCIARE SOLO QUELLO VOLUTO E CANCELLARE SIA L’ALTRO CHE, OVVIAMENTE, QUESTA NOTA. NEL SECONDO DEI “PUNTI UNO” IL NUMERO DI SETTIMANE DA INSERIRE (DIVERSO DA 9) SARÀ PARI ALLA DIFFERENZA TRA NOVE E IL NUMERO DI SETTIMANE DI CASSA INTEGRAZIONE COVID-19 GIÀ FRUITE, EX ART. 19 DEL D.L. N. 18/2020, DAL 13 LUGLIO 2020 AL GIORNO PRECEDENTE LA DATA DI DECORRENZA DELLA NUOVA SOSPENSIONE/RIDUZIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA, CHE SI RICHIEDE, CON IL PRESENTE FAC-SIMILE, AI SENSI DEL D.L. (“AGOSTO”) N. 104/2020**

- 1) verrà attuata, anche in modo non continuativo, dal \_\_\_\_\_ 2020 e, ai sensi dell’art. 1 del d.l. 14 agosto 2020, n. 104, per n. 9 (nove) settimane complessive, in quanto dal 13

luglio 2020 al giorno precedente la citata data di decorrenza (\_\_\_\_\_2020) la scrivente Società non ha fruito di alcuna settimana di cassa integrazione COVID-19, ai sensi dell'art. 19 del d.l. n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020;

- 1) verrà attuata, anche in modo non continuativo, dal \_\_\_\_\_ 2020 e, ai sensi dell'art. 1 del d.l. 14 agosto 2020, n. 104, per n. \_\_ (\_\_\_\_) settimane complessive, in quanto dal 13 luglio 2020 al giorno precedente la citata data di decorrenza (\_\_\_\_\_2020) la scrivente Società ha già fruito di n. \_\_ (\_\_\_\_) settimane di cassa integrazione COVID-19, ex art. 19 del d.l. n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020;
- 2) riguarderà tutti i lavoratori dipendenti alla data del 25 marzo 2020, e quindi n. \_\_ operai, n. \_\_ impiegati, n. \_\_ apprendisti, per i quali verrà richiesto l'intervento del trattamento ordinario di integrazione salariale con causale "*emergenza COVID-19*".

La presente comunicazione è inoltrata a codeste spettabili OO.SS. ai fini dell'espletamento della procedura prevista dall'art. 19 del d.l. 17/03/20, n. 18 (convertito in legge 24/04/2020, n. 27, e modificato, a decorrere dal 19 maggio 2020, dall'art. 68 del d.l. 19/05/20, n. 34, convertito in legge 17/07/20, n. 77), per attuare la quale si acclude il verbale della consultazione sindacale svolta in via telematica, firmato dal nostro Legale Rappresentante: qualora sia condiviso, Vi chiediamo di risponderci con un'e-mail nella quale riportare le parole: "**SI APPROVA**" (in caso di nostra mancata ricezione entro 3 giorni, come noto, la consultazione sindacale dovrà comunque ritenersi svolta).

Distinti saluti.

Società \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Allegato: Verbale di consultazione sindacale.

**VERBALE DELLA CONSULTAZIONE SINDACALE SVOLTA IN VIA TELEMATICA,  
EX ART. 19, COMMA 2, DEL D.L. 18/2020 (CONVERTITO IN LEGGE 27/2020)**

**TRA**

La \_\_\_\_\_ (di seguito anche “Società”), con sede in \_\_\_\_\_ (\_\_\_), Via \_\_\_\_\_, in persona del Legale Rappresentante, \_\_\_\_\_, assistita da Confimi Industria Romagna nelle persone dei Dott.ri Giuseppe Vaira e Fabio Magnani

**E**

le Organizzazioni sindacali \_\_\_\_\_-CGIL, \_\_\_\_\_-CISL e \_\_\_\_\_-UIL della provincia di Ravenna (di seguito anche “Organizzazioni sindacali”), in persona dei rispettivi Segretari, Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_, Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_ e Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_

ai fini dell’esperienza, in via telematica, della procedura di consultazione sindacale prevista dall’art. 19, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

**PREMESSO CHE**

- in data odierna, \_\_\_\_\_ 2020, a causa degli eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica in corso, è stata inviata alle Organizzazioni sindacali sia formale comunicazione circa la necessità della Società di ricorrere alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria con causale “*emergenza COVID-19*” ex art. 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, che copia del presente Verbale;

**SI STATUISCE QUANTO SEGUE**

**IL “PUNTO UNO” È DA SCEGLIERE TRA I DUE SEGUENTI, CHÉ ALTERNATIVI. NELLA VERSIONE DEFINITIVA, QUINDI: LASCIARE SOLO QUELLO VOLUTO E CANCELLARE SIA L’ALTRO CHE, OVVIAMENTE, QUESTA NOTA. NEL SECONDO DEI “PUNTI UNO” IL NUMERO DI SETTIMANE DA INSERIRE (DIVERSO DA 9) SARÀ PARI ALLA DIFFERENZA TRA NOVE E IL NUMERO DI SETTIMANE DI CASSA INTEGRAZIONE COVID-19 GIÀ FRUITE, EX ART. 19 DEL D.L. N. 18/2020, DAL 13 LUGLIO 2020 AL GIORNO PRECEDENTE LA DATA DI DECORRENZA DELLA NUOVA SOSPENSIONE/RIDUZIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA, CHE SI RICHIEDE, CON IL PRESENTE FAC-SIMILE, AI SENSI DEL D.L. (“AGOSTO”) N. 104/2020**

- 1) nei confronti di n. \_\_ lavoratori (\_\_ operai, \_\_ impiegati, \_\_ quadri e \_\_ apprendisti), dal \_\_\_\_\_ 2020 verrà richiesto l’intervento della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria con causale “*emergenza COVID-19*” ex art. 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, per 9 (nove) settimane complessive, anche non continuative, in quanto dal 13 luglio 2020 al giorno precedente la citata data di decorrenza (\_\_/\_\_/20) la Società non ha fruito di alcuna settimana di cassa integrazione COVID-19, ex art. 19 del d.l. n. 18/2020;

**OPPURE**

- 1) nei confronti di n. \_\_ lavoratori (\_\_ operai, \_\_ impiegati, \_\_ quadri e \_\_ apprendisti), dal \_\_\_\_\_ 2020 verrà richiesto l’intervento della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria con causale “*emergenza COVID-19*” ex art. 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, per \_\_

(\_\_\_\_\_) settimane complessive, anche non continuative, in quanto dal 13 luglio 2020 al giorno precedente la citata data di decorrenza (\_\_/\_\_/20) la Società ha già fruito di n. \_\_ (\_\_\_\_) settimane di cassa integrazione COVID-19, ex art. 19 del d.l. n. 18/2020;

- 2) il lavoro riprenderà regolarmente con tutte le maestranze al termine dell'emergenza sanitaria in atto;

**IL "PUNTO TRE" È DA SCEGLIERE TRA I DUE SEGUENTI, CHÉ ALTERNATIVI: NELLA VERSIONE DEFINITIVA, QUINDI, LASCIARE SOLO QUELLO VOLUTO E CANCELLARE SIA L'ALTRO CHE, OVVIAMENTE, QUESTA NOTA**

- 3) la Società si impegna ad anticipare i trattamenti di cassa integrazione guadagni e ad applicare il criterio della rotazione nei limiti delle esigenze tecnico-produttive;

**OPPURE**

- 3) la Società richiederà il pagamento diretto da parte dell'INPS del trattamento di integrazione salariale e si impegna ad applicare il criterio della rotazione nei limiti delle esigenze tecnico-produttive;

**IL "PUNTO QUATTRO" È DA SCEGLIERE TRA I DUE SEGUENTI, CHÉ ALTERNATIVI: NELLA VERSIONE DEFINITIVA, QUINDI, LASCIARE SOLO QUELLO VOLUTO E CANCELLARE SIA L'ALTRO CHE, OVVIAMENTE, QUESTA NOTA**

- 4) la Società garantirà la maturazione per intero dei ratei mensili della Tredicesima mensilità e delle ferie a prescindere dal numero di giorni lavorati, a condizione che ciò sia compatibile con le disponibilità economico-finanziarie aziendali;

**OPPURE**

- 4) i ratei mensili delle Tredicesima mensilità e delle ferie matureranno in conformità a quanto previsto dal CCNL di categoria;
- 5) i lavoratori posti in cassa integrazione a zero ore potranno essere richiamati in servizio con un preavviso di almeno 24 ore;
- 6) la Società è disponibile a far effettuare un'assemblea sindacale retribuita, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, quando la situazione di emergenza epidemiologica in atto lo consentirà;

- 7) il presente Verbale, inviato alle Organizzazioni sindacali in data odierna, \_\_\_\_\_ 2020, fatta eccezione per quanto previsto al punto 8 che segue, viene dalle stesse approvato in tutti i suoi contenuti, ancorché, diversamente dalla Società, non vi apportino la loro firma, al solo fine di riuscire a completare l'esame congiunto entro i 3 giorni successivi, ex art. 19, comma 2, del d.l. n. 18/2020. Termine che le Parti non avrebbero potuto con certezza rispettare qualora tutte avessero dovuto scambiarsi, tramite i normali strumenti informatici, questo verbale comprensivo di ogni loro firma, con potenziale grave nocumento - che in questo modo intendono scongiurare - per la Società e i lavoratori occupati.

Le Organizzazioni sindacali, peraltro, hanno confermato per iscritto la loro approvazione al contenuto di questo Verbale tramite la risposta: "SI APPROVA", trasmessa via e-mail alla Società;

- 8) qualora le Organizzazioni sindacali non possano/intendano confermare per iscritto la loro approvazione al contenuto di questo Verbale come previsto al punto 7 che precede, trascorsi i 3 giorni successivi alla data odierna, \_\_\_\_\_2020, la consultazione sindacale dovrà ritenersi, ex art. 19, comma 2, del d.l. n. 18/2020, svolta.

Le Parti danno atto che è stata esperita e conclusa in modo telematico la procedura prevista dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 18/2020.

LA SOCIETÀ

---

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2020

Spett.li

\_\_\_\_\_ -CGIL  
alla c.a. Sig. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ -CISL ROMAGNA  
alla c.a. Sig. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ -UIL  
alla c.a. Sig. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_

Rsu (*ove esistenti*)  
*consegnata a mano*

CONFIMI INDUSTRIA ROMAGNA  
alla c.a. Dott. Giuseppe Vaira  
[vaira@confimiromagna.it](mailto:vaira@confimiromagna.it)  
alla c.a. Dott. Fabio Magnani  
[magnani@confimiromagna.it](mailto:magnani@confimiromagna.it)

OGGETTO: Ricorso al Fondo di integrazione salariale (FIS) con causale “*Emergenza COVID-19*”, ai sensi dell’art. 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

La Società \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ (\_\_\_), via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_, comunica che, a causa degli eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è costretta a sospendere e/o ridurre l’attività lavorativa.

Tale sospensione/riduzione dell’attività lavorativa:

**IL “PUNTO UNO” È DA SCEGLIERE TRA I DUE SEGUENTI, CHÉ ALTERNATIVI. NELLA VERSIONE DEFINITIVA, QUINDI: LASCIARE SOLO QUELLO VOLUTO E CANCELLARE SIA L’ALTRO CHE, OVVIAMENTE, QUESTA NOTA. NEL SECONDO DEI “PUNTI UNO” IL NUMERO DI SETTIMANE DA INSERIRE (DIVERSO DA 9) SARÀ PARI ALLA DIFFERENZA TRA NOVE E IL NUMERO DI SETTIMANE DI FIS COVID-19 GIÀ FRUITE, EX ART. 19 DEL D.L. N. 18/2020, DAL 13 LUGLIO 2020 AL GIORNO PRECEDENTE LA DATA DI DECORRENZA DELLA NUOVA SOSPENSIONE/RIDUZIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA, CHE SI RICHIEDE, CON IL PRESENTE FAC-SIMILE, AI SENSI DEL D.L. (“AGOSTO”) N. 104/2020**

- 1) verrà attuata, anche in modo non continuativo, dal \_\_\_\_\_ 2020 e, ai sensi dell’art. 1 del d.l. 14 agosto 2020, n. 104, per n. 9 (nove) settimane complessive, in quanto dal 13

luglio 2020 al giorno precedente la citata data di decorrenza (\_\_\_\_\_2020) la scrivente Società non ha fruito di alcuna settimana di FIS COVID-19, ai sensi dell'art. 19 del d.l. n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020;

- 1) verrà attuata, anche in modo non continuativo, dal \_\_\_\_\_ 2020 e, ai sensi dell'art. 1 del d.l. 14 agosto 2020, n. 104, per n. \_\_ (\_\_\_\_) settimane complessive, in quanto dal 13 luglio 2020 al giorno precedente la citata data di decorrenza (\_\_\_\_\_2020) la scrivente Società ha già fruito di n. \_\_ (\_\_\_\_) settimane di FIS COVID-19, ex art. 19 del d.l. n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020;
- 2) riguarderà tutti i lavoratori dipendenti alla data del 25 marzo 2020, e quindi n. \_\_ operai, n. \_\_ impiegati, n. \_\_ apprendisti, per i quali verrà richiesto l'accesso all'assegno ordinario con causale "*emergenza COVID-19*".

La presente comunicazione è inoltrata a codeste spettabili OO.SS. ai fini dell'espletamento della procedura prevista dall'art. 19 del d.l. 17/03/20, n. 18 (convertito in legge 24/04/2020, n. 27, e modificato, a decorrere dal 19 maggio 2020, dall'art. 68 del d.l. 19/05/20, n. 34, convertito in legge 17/07/20, n. 77), per attuare la quale si acclude il verbale della consultazione sindacale svolta in via telematica, firmato dal nostro Legale Rappresentante: qualora sia condiviso, Vi chiediamo di risponderci con un'e-mail nella quale riportare le parole: "**SI APPROVA**" (in caso di nostra mancata ricezione entro 3 giorni, come noto, la consultazione sindacale dovrà comunque ritenersi svolta).

Distinti saluti.

Società \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Allegato: Verbale di consultazione sindacale.

**VERBALE DELLA CONSULTAZIONE SINDACALE SVOLTA IN VIA TELEMATICA,  
EX ART. 19, COMMA 2, DEL D.L. 18/2020 (CONVERTITO IN LEGGE 27/2020)**

**TRA**

La \_\_\_\_\_ (di seguito anche “Società”), con sede in \_\_\_\_\_ (\_\_\_), Via \_\_\_\_\_, in persona del Legale Rappresentante, \_\_\_\_\_, assistita da Confimi Industria Romagna nelle persone dei Dott.ri Giuseppe Vaira e Fabio Magnani

**E**

le Organizzazioni sindacali \_\_\_\_\_-CGIL, \_\_\_\_\_-CISL e \_\_\_\_\_-UIL della provincia di Ravenna (di seguito anche “Organizzazioni sindacali”), in persona dei rispettivi Segretari, Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_, Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_ e Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_

ai fini dell’esperienza, in via telematica, della procedura di consultazione sindacale prevista dall’art. 19, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

**PREMESSO CHE**

- in data odierna, \_\_\_\_\_ 2020, a causa degli eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica in corso, è stata inviata alle Organizzazioni sindacali sia formale comunicazione circa la necessità della Società di ricorrere al Fondo di integrazione salariale (FIS) con causale “*emergenza COVID-19*” ex art. 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, che copia del presente Verbale;

**SI STATUISCE QUANTO SEGUE**

**IL “PUNTO UNO” È DA SCEGLIERE TRA I DUE SEGUENTI, CHÉ ALTERNATIVI. NELLA VERSIONE DEFINITIVA, QUINDI: LASCIARE SOLO QUELLO VOLUTO E CANCELLARE SIA L’ALTRO CHE, OVVIAMENTE, QUESTA NOTA. NEL SECONDO DEI “PUNTI UNO” IL NUMERO DI SETTIMANE DA INSERIRE (DIVERSO DA 9) SARÀ PARI ALLA DIFFERENZA TRA NOVE E IL NUMERO DI SETTIMANE DI FIS COVID-19 GIÀ FRUITE, EX ART. 19 DEL D.L. N. 18/2020, DAL 13 LUGLIO 2020 AL GIORNO PRECEDENTE LA DATA DI DECORRENZA DELLA NUOVA SOSPENSIONE/RIDUZIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA, CHE SI RICHIEDE, CON IL PRESENTE FAC-SIMILE, AI SENSI DEL D.L. (“AGOSTO”) N. 104/2020**

- 1) nei confronti di n. \_\_ lavoratori (\_\_ operai, \_\_ impiegati, \_\_ quadri e \_\_ apprendisti), dal \_\_\_\_\_ 2020 verrà richiesto l’assegno ordinario erogato dal Fondo di integrazione salariale con causale “*emergenza COVID-19*” ex art. 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, per 9 (nove) settimane complessive, anche non continuative, in quanto dal 13 luglio 2020 al giorno precedente la citata data di decorrenza (\_\_/\_\_/20) la Società non ha fruito di alcuna settimana di FIS COVID-19, ex art. 19 del d.l. n. 18/2020;

**OPPURE**

- 1) nei confronti di n. \_\_ lavoratori (\_\_ operai, \_\_ impiegati, \_\_ quadri e \_\_ apprendisti), dal \_\_\_\_\_ 2020 verrà richiesto l’assegno ordinario erogato dal Fondo di integrazione salariale con causale “*emergenza COVID-19*” ex art. 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, per \_\_ (\_\_\_\_\_) settimane complessive, anche non continuative, in quanto dal 13 luglio

2020 al giorno precedente la citata data di decorrenza (\_\_/\_\_/20) la Società ha già fruito di n. \_\_\_\_ (\_\_\_\_) settimane di FIS COVID-19, ex art. 19 del d.l. n. 18/2020;

- 2) il lavoro riprenderà regolarmente con tutte le maestranze al termine dell'emergenza sanitaria in atto;

**IL "PUNTO TRE" È DA SCEGLIERE TRA I DUE SEGUENTI, CHÉ ALTERNATIVI: NELLA VERSIONE DEFINITIVA, QUINDI, LASCIARE SOLO QUELLO VOLUTO E CANCELLARE SIA L'ALTRO CHE, OVVIAMENTE, QUESTA NOTA**

- 3) la Società si impegna ad anticipare l'importo dell'assegno ordinario e ad applicare il criterio della rotazione nei limiti delle esigenze tecnico-produttive;

**OPPURE**

- 3) la Società richiederà il pagamento diretto da parte dell'INPS dell'assegno ordinario e si impegna ad applicare il criterio della rotazione nei limiti delle esigenze tecnico-produttive;

**IL "PUNTO QUATTRO" È DA SCEGLIERE TRA I DUE SEGUENTI, CHÉ ALTERNATIVI: NELLA VERSIONE DEFINITIVA, QUINDI, LASCIARE SOLO QUELLO VOLUTO E CANCELLARE SIA L'ALTRO CHE, OVVIAMENTE, QUESTA NOTA**

- 4) la Società garantirà la maturazione per intero dei ratei mensili della Tredicesima mensilità e delle ferie a prescindere dal numero di giorni lavorati, a condizione che ciò sia compatibile con le disponibilità economico-finanziarie aziendali;

**OPPURE**

- 4) i ratei mensili delle Tredicesima mensilità e delle ferie matureranno in conformità a quanto previsto dal CCNL di categoria;

- 5) i lavoratori sospesi dal lavoro potranno essere richiamati in servizio con un preavviso di almeno 24 ore;

- 6) la Società è disponibile a far effettuare un'assemblea sindacale retribuita, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, quando la situazione di emergenza epidemiologica in atto lo consentirà;

- 7) il presente Verbale, inviato alle Organizzazioni sindacali in data odierna, \_\_\_\_\_ 2020, fatta eccezione per quanto previsto al punto 8 che segue, viene dalle stesse approvato in tutti i suoi contenuti, ancorché, diversamente dalla Società, non vi apportino la loro firma, al solo fine di riuscire a completare l'esame congiunto entro i 3 giorni successivi, ex art. 19, comma 2, del d.l. n. 18/2020. Termine che le Parti non avrebbero potuto con certezza rispettare qualora tutte avessero dovuto scambiarsi, tramite i normali strumenti informatici, questo verbale comprensivo di ogni loro firma, con potenziale grave nocumento - che in questo modo intendono scongiurare - per la Società e i lavoratori occupati.

Le Organizzazioni sindacali, peraltro, hanno confermato per iscritto la loro approvazione al contenuto di questo Verbale tramite la risposta: **"SI APPROVA"**, trasmessa via e-mail alla Società;

- 8) qualora le Organizzazioni sindacali non possano/intendano confermare per iscritto la loro approvazione al contenuto di questo Verbale come previsto al punto 7 che precede, trascorsi i 3

giorni successivi alla data odierna, \_\_\_\_\_2020, la consultazione sindacale dovrà ritenersi, ex art. 19, comma 2, del d.l. n. 18/2020, svolta.

Le Parti danno atto che è stata esperita e conclusa in modo telematico la procedura prevista dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 18/2020.

LA SOCIETÀ

---

OGGETTO: **«DECRETO AGOSTO»  
ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO  
EFFETTUATE TRA IL 16 AGOSTO E IL 31 DICEMBRE 2020**

Ai datori di lavoro (con esclusione di quelli operanti nel settore agricolo) che, dopo il 15 agosto 2020 - data di entrata in vigore del decreto-legge 14/08/20, n. 104, cd «decreto Agosto» - e fino al 31 dicembre 2020, assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuto l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall'assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile (art. 6 del d.l. n. 104/2020 [\*]).

L'esonero contributivo:

- non spetta per i lavoratori che, nei sei mesi precedenti all'assunzione, hanno avuto un contratto a tempo indeterminato presso il medesimo datore di lavoro;
- è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva al 15 agosto 2020;
- è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

---

[\*] Art. 6 del d.l. n. 104/2020

**Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato**

1. Fino al 31 dicembre 2020, ai datori, con esclusione del settore agricolo, che assumono, successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuto, ai sensi del comma 4 e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall'assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

2. Dall'esonero sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all'assunzione presso la medesima impresa.

3. L'esonero di cui al comma 1 è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

4. Il beneficio contributivo di cui ai commi da 1 a 3 è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 371,8 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.024,7 milioni di euro per l'anno 2021. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

5. Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 371,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.024,7 milioni di euro per l'anno 2021 e a 165,0 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 145,4 milioni di euro per l'anno 2021 mediante le maggiori entrate derivanti dai medesimi commi da 1 a 3 e quanto a 371,8 milioni di euro per l'anno 2020, 879,3 milioni di euro per l'anno 2021 e a 165,0 milioni di euro per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 114.

OGGETTO: **«DECRETO AGOSTO»**  
**ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER I DATORI DI LAVORO CHE NON RICHIEDONO GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI COVID-19**

L'art. 3 del d.l. 14/08/2020, n. 104 (\*) – il cosiddetto «decreto Agosto», entrato in vigore il 15 agosto scorso e pubblicato in altra parte di questo notiziario – ha previsto un esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati che, dopo avervi fatto ricorso nei mesi di maggio e giugno 2020, “non richiedono” gli ammortizzatori sociali COVID-19 di cui all’art. 1 del medesimo decreto (cassa integrazione ordinaria, in deroga e assegno ordinario).

In particolare viene riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL:

- a) per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020;
- b) nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale utilizzate nei mesi di maggio e giugno 2020;
- c) *“riparametrato e applicato su base mensile”*;
- d) cumulabile, entro l'importo della contribuzione previdenziale complessivamente dovuta, con altri esoneri o riduzioni previsti dalla vigente normativa.

---

(\*) **Art. 3 del d.l. n. 104/2020**

**Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione**

1. In via eccezionale, al fine di fronteggiare l'emergenza da COVID-19, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui all'articolo 1 del presente decreto e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruito nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile. L'esonero di cui al presente articolo può essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.

2. Al datore di lavoro che abbia beneficiato dell'esonero di cui al comma 1, si applicano i divieti di cui all'articolo 14 del presente decreto.

3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la revoca dall'esonero contributivo concesso ai sensi del comma 1 del presente decreto con efficacia retroattiva e l'impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 1.

4. L'esonero di cui al presente articolo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

5. Il beneficio previsto al presente articolo è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 363 milioni di euro per l'anno 2020 e in 121,1 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114.

L'esonero può essere riconosciuto anche ai datori di lavoro *“che hanno richiesto periodi di integrazione salariale (...) collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020”* (art. 3, comma 1, ultimo periodo); **in attesa dei necessari chiarimenti da parte degli Organi competenti circa il preciso significato da attribuire a quanto testé riportato** (tenuto conto della non immediata/semplice comprensibilità del suo contenuto), si è portati a ritenere che:

- non si sia voluto penalizzare – negando l'accesso all'esonero contributivo – il datore di lavoro che abbia richiesto gli ammortizzatori sociali prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 104/2020 (15/08/20), e quindi in applicazione della normativa previgente (d.l. 18/2020). Anch'esso, al termine del periodo di cassa integrazione/assegno ordinario attivato quindi entro il 14 agosto 2020, qualora non chiede di fruirne nuovamente, dovrebbe poter beneficiare – per i mesi residui e, comunque, fino al 31/12/20 – dell'agevolazione di cui si tratta.

**Al datore di lavoro “che abbia beneficiato dell'esonero” contributivo si applicano i divieti previsti dall'art. 14 del d.l. n. 104/2020, concernenti la sospensione dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo, di cui si parla in altra parte di questo notiziario.**

L'efficacia del beneficio in questione è condizionata all'autorizzazione della Commissione europea (dopo la quale, evidentemente, si dovranno attendere le istruzioni INPS per accedervi).

OGGETTO: **«DECRETO AGOSTO»**  
**DIFFERITI AL 30 SETTEMBRE 2020 I TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE**  
**DOMANDE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DI TRASMISSIONE DEI DATI**  
**NECESSARI PER IL LORO PAGAMENTO/SALDO CHE SI COLLOCAVANO AD**  
**AGOSTO 2020**

Come anticipato su CONFIMI ROMAGNA NEWS 12/08/20, n. 36, i termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il loro pagamento o saldo che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocavano tra l'1 e il 31 agosto 2020, sono stati differiti al prossimo 30 settembre (art. 1, comma 10, del d.l. 14/08/20, n. 104 - cd «decreto Agosto», entrato in vigore il 15 agosto 2020 e pubblicato in altra parte di questo notiziario).

OGGETTO: **«DECRETO AGOSTO»**  
**PROROGATO IL DIVIETO DI LICENZIAMENTO COLLETTIVO E INDIVIDUALE PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO**

L'art. 14 del d.l. 14/08/20, n. 104 <sup>(\*)</sup>, in vigore dal 15 agosto scorso, **vieta ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale** riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 previsti dall'art. 1, **ovvero dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali** di cui all'art. 3, del medesimo decreto <sup>(\*\*)</sup> (argomenti di cui si tratta in altre parti di questo notiziario):

a) **l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo** di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991; quelle pendenti, avviate dal 24 febbraio 2020, restano sospese (fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a

<sup>(\*)</sup> Art. 14 del d.l. n. 104/2020

**Proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo**

1. Ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all'articolo 1 ovvero dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 del presente decreto resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.

2. Alle condizioni di cui al comma 1, resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

3. Le preclusioni e le sospensioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 c.c., ovvero nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

4. Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nell'anno 2020, abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, può, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.

<sup>(\*\*)</sup> Ai datori di lavoro privati (con l'esclusione del settore agricolo) che, dopo avervi fatto ricorso nei mesi di maggio e giugno 2020, "non richiedono" gli ammortizzatori sociali COVID-19 (cassa integrazione ordinaria, in deroga e assegno ordinario), viene riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL:

- a) per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020;
- b) nel limite (comunque) del doppio delle ore di integrazione salariale utilizzate nei mesi di maggio e giugno 2020.

seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto);

- b) indipendentemente dal numero dei dipendenti, **di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo** ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604/1966; restano inoltre sospese le procedure in corso di cui all'art. 7 della medesima legge (ossia quelle che il datore di lavoro che occupa più di 15 dipendenti deve attivare presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro qualora intenda licenziare, per giustificato motivo oggettivo, un lavoratore assunto prima del 7 marzo 2015).

Poiché il divieto permane ("solo") finché il datore di lavoro non ha integralmente fruito degli ammortizzatori sociali COVID-19 o dell'esonero contributivo alternativo agli stessi:

- a) **la preclusione ha una scadenza mobile, non fissa e generalizzata per tutti i datori di lavoro** (\*\*\*)  
b) terminato il periodo massimo di ricorso agli ammortizzatori COVID-19 (18 settimane da fruire nel periodo 13/07/20-31/12/20) o dell'esonero contributivo a esso alternativo, si potrà procedere ai licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo. A titolo esemplificativo, per il datore di lavoro che utilizzi ininterrottamente le 18 settimane di ammortizzatore COVID-19 da (lunedì) 13 luglio 2020, il divieto terminerà (sabato) 14 novembre 2020.

I divieti sopra indicati **non si applicano**:

- 1) nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui, nel corso della liquidazione, non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'art. 2112 del Codice civile;
- 2) nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo;
- 3) in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nell'anno 2020 abbia risolto il contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, può revocare in ogni tempo il recesso purché, contestualmente, faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale COVID-19 a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. Il rapporto di lavoro s'intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.

---

(\*\*\*) La normativa previgente (art. 46 del d.l. n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020) aveva invece stabilito due date (di calendario) del 2020 - il 17 marzo e il 17 agosto - dalle e fino alle quali (più precisamente: dal 17 marzo al 17 maggio e dal 19 maggio al 17 agosto) permaneva il divieto di licenziare, valevoli, in modo generalizzato, per tutti i datori di lavoro (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 33, n. 31, n. 30 e n. 11 del 2020).

OGGETTO: **«DECRETO AGOSTO»  
CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO – MODIFICHE TEMPORANEE PER  
PROROGHE E RINNOVI**

In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'art. 8 del decreto-legge 14/08/20, n. 104 <sup>(\*)</sup>, in vigore dal 15 agosto scorso e pubblicato in altra parte di questo notiziario, ha modificato la disciplina delle "condizioni" previste dall'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015 <sup>(\*\*)</sup>, la cui presenza è necessaria per prorogare (qualora la durata complessiva del rapporto ecceda i 12 mesi) e rinnovare i contratti a tempo determinato <sup>(\*\*\*)</sup>.

In particolare, il citato art. 8 ha sostituito la disposizione di cui all'art. 93, comma 1, del d.l. n. 34/2020 (in vigore dal 19 maggio 2020 e convertito in legge n. 77/2020) che, "per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", consentiva di prorogare o rinnovare fino al 30 agosto 2020 i contratti a tempo determinato in essere al 23 febbraio scorso, anche in assenza delle menzionate "condizioni" (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 30/2020, pagine 65 e 66).

Per effetto della modifica apportata dall'art. 8 del d.l. n. 104/2020, fino al 31 dicembre 2020 è possibile rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato <sup>(\*\*\*\*)</sup>:

- anche in assenza delle "condizioni";
- per un periodo massimo di dodici mesi;
- per una sola volta;
- ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi.

Di conseguenza, dal 15 agosto 2020:

---

**(\*) Art. 8 del d.l. n. 104/2020  
Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine**

1. All'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2020, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.»;

b) il comma 1-bis è abrogato.

(\*\*) Le "condizioni" sono le seguenti: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.

(\*\*\*) La "proroga" consiste nel prolungamento della durata degli effetti del contratto a tempo determinato, tramite l'estensione del termine finale. Per "rinnovo" s'intende, invece, la riassunzione di un lavoratore che in passato è già stato alle dipendenze dell'azienda, per almeno una volta, con un rapporto a termine.

(\*\*\*\*) Anche se non espressamente indicato, la disposizione derogatoria prevista dal nuovo art. 93 del d.l. n. 34/2020 è applicabile anche ai contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, in quanto l'art. 34 del d.lgs. n. 81/2015 estende a questi ultimi la disciplina sulle "condizioni" dettata per i contratti a termine.

- ed entro il 31 dicembre 2020, le parti possono stipulare proroghe/rinnovi senza la necessità che sussistano le suddette “condizioni”;
- la proroga/il rinnovo potrà avere durata massima di 12 mesi – la scadenza del rapporto, pertanto, potrà collocarsi oltre il 31 dicembre 2020 –, fermo restando la durata complessiva massima di 24 mesi;
- la possibilità di prorogare/rinnovare il contratto a tempo determinato senza apporre la condizione non è più motivata dall’esigenza di “*far fronte al riavvio delle attività*”;
- la proroga/il rinnovo senza condizione riguarda tutti i contratti a termine, non solo quelli in essere alla data del 23 febbraio scorso;
- la proroga/il rinnovo senza condizione è utilizzabile una sola volta: in attesa di eventuali, auspicati chiarimenti da parte del ministero del Lavoro, a parere di chi scrive, poiché questa nuova “limitazione” è stata prevista dal d.l. n. 104/2020, in vigore da Ferragosto, la proroga e il rinnovo potranno riguardare, entro il 31 dicembre 2020, anche quei datori di lavoro che li abbiano già utilizzati, ma fino al 14 agosto 2020, in base al previgente art. 93 del d.l. n. 34/2020.

OGGETTO: **«DECRETO AGOSTO»  
SETTORE DEL TURISMO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI: ESONERO  
CONTRIBUTIVO PER LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO O CON  
CONTRATTO DI LAVORO STAGIONALE**

Come illustrato in altra parte di questo notiziario, ai datori di lavoro (con esclusione di quelli operanti nel settore agricolo) che, dopo il 15 agosto 2020 - data di entrata in vigore del d.l. 14/08/20, n. 104, cd «decreto Agosto» - e fino al 31 dicembre 2020, assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuto l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall'assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile (art. 6 del d.l. n. 104/2020).

Ai sensi dell'art. 7 del d.l. n. 104/2020 <sup>(\*)</sup>, tale esonero "è riconosciuto con le medesime modalità e nel medesimo arco temporale limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino a un massimo di tre mesi, per le assunzioni a **tempo determinato** o con **contratto di lavoro stagionale** nei settori del **turismo** e degli **stabilimenti termali**".

L'efficacia della disposizione di cui all'art. 7 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea: la norma non è, quindi, operativa.

---

<sup>(\*)</sup> **Art. 7 del d.l. n. 104/2020**

**Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali**

1. L'esonero di cui all'articolo 6 del presente decreto è riconosciuto con le medesime modalità e nel medesimo arco temporale limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. In caso di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato si applica il comma 3 del predetto articolo 6.

2. Il beneficio di cui al presente articolo è concesso ai sensi della sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108 paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea nel limite di 87,5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 87,8 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Alle minori entrate derivanti dai commi 1 e 2, pari a 87,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 87,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 14,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 34,2 milioni di euro per l'anno 2021 mediante le maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2 medesimi e quanto a 87,5 milioni di euro per l'anno 2020, 53,6 milioni di euro per l'anno 2021 e a 14,1 milioni di euro per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 114.

**OGGETTO: AZIENDE PLURILocalizzate E CIG IN DEROGA  
ISTRUZIONI OPERATIVE INPS**

Con la circolare n. 58 del 7 maggio scorso (CONFIMI INDUSTRIA ROMAGNA n. 25/2020), l'INPS ha illustrato la gestione delle misure a sostegno del reddito previste dal decreto-legge 17/03/20, n. 18 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 11/2020), convertito, con modificazioni, dalla legge 24/04/20, n. 27 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 25/2020), relativamente alle ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a beneficio di aziende con unità produttive site in cinque o più regioni e province autonome (cd plurilocalizzate).

Le misure in materia di ammortizzatori sociali previste dal d.l. n. 18/2020 sono state estese dal decreto-legge 19/05/2020, n. 34 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 27/2020), convertito, con modificazioni, dalla legge 17/07/20, n. 77 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 34/2020).

Successivamente, il d.l. 16/06/20, n. 52 (abrogato dall'art. 1, comma 2, della citata legge 17/07/20, n. 77 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 32/2020) ha apportato ulteriori modifiche alla disciplina degli interventi di integrazione salariale, che hanno interessato anche i trattamenti di cassa integrazione in deroga.

Il decreto interministeriale 20/06/20, n. 9, reso pubblico il 2 luglio 2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 33/2020, pag. 64), ha stabilito le modalità di attuazione delle previsioni introdotte con il menzionato d.l. n. 34/2020, e quindi ripartito le risorse finanziarie e previsto i conseguenti limiti di spesa complessivi tra i differenti soggetti istituzionali preposti al riconoscimento dei trattamenti, nonché dettato, all'art. 1, le modalità di presentazione delle istanze per l'accesso alla cassa integrazione salariale in deroga.

Dopo quanto diramato con la circolare n. 86 del 15 luglio 2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 34/2020), con il messaggio 25/08/20, n. 3144 sotto riportato, l'INPS ha:

- illustrato le novità introdotte in materia di cassa integrazione in deroga (CIGD) dal d.l. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020, e dal d.l. n. 52/2020, con particolare riguardo alle aziende plurilocalizzate;
- fornito indicazioni operative per la corretta gestione del flusso dei provvedimenti di concessione, nonché per il pagamento delle prestazioni.

**«2. Trattamento di integrazione salariale in deroga “Emergenza Covid-19” autorizzato dall'Istituto**

L'art. 71, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020, modificando il decreto-legge n. 18/2020, ha introdotto gli articoli 22-ter, 22-quater e 22-quinquies.

In particolare, il comma 1 dell'art. 22-quater prevede che i trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga, per i periodi successivi alle prime nove settimane, siano autorizzati dall'INPS, su domanda dei datori di lavoro.

Pertanto, i datori di lavoro che sono già stati autorizzati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali a trattamenti di CIGD per complessive nove settimane, indipendentemente dall'effettiva fruizione di tutto il periodo autorizzato, per i periodi di riduzione o sospensione di attività lavorativa successivi (ulteriori cinque settimane) fino al 31 agosto 2020, devono trasmettere telematicamente richiesta di concessione direttamente all'Istituto, che – verificata l'autorizzazione riguardante il periodo precedente (nove settimane), constatati il rispetto dei limiti di spesa e degli altri requisiti fissati dalla norma - provvederà all'autorizzazione e all'erogazione della prestazione.

Nei casi in cui i datori di lavoro siano stati autorizzati per periodi inferiori a nove settimane, dovranno rivolgersi al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per il completamento di detto periodo, utilizzando le consuete modalità.

La norma vincola, pertanto, la concessione delle ulteriori cinque settimane alla circostanza che ai datori di lavoro siano già state autorizzate almeno le prime nove settimane di cassa integrazione in deroga, ferma restando la possibilità di autorizzare un più ampio periodo per le aziende ubicate nei comuni delle c.d. “zone rosse” e per quelle con unità produttive site nelle c.d. “Regioni gialle”. In un'ottica di semplificazione delle procedure e per ottimizzare la gestione delle istanze, l'Istituto, propedeuticamente all'ammissione delle aziende plurilocalizzate ai trattamenti in deroga di propria competenza, verificherà la presenza di un provvedimento di autorizzazione riferito alle sole nove prime settimane. Resta inteso che, per la stessa unità produttiva, non potranno essere autorizzati periodi anche parzialmente coincidenti con la decretazione ministeriale o regionale. La richiesta delle cinque settimane previste dal decreto-legge n. 34/2020 comporta la non proponibilità di domande per i periodi ulteriori previsti dal decreto-legge n. 18/2020 per queste aree territoriali.

Si ricorda, a tal proposito, che per le aziende con unità produttive site nei comuni di cui all'art. 22, comma 8-bis, del decreto-legge n. 18/2020 – c.d. “zone rosse” - nonché i datori collocati al di fuori dei predetti comuni ma con lavoratori residenti o domiciliati nei comuni medesimi, il trattamento di cassa integrazione in deroga concedibile ha una durata massima estendibile di ulteriori tre mesi rispetto alle nove settimane previste per la generalità dei datori di lavoro (ventidue settimane complessive), mentre per i datori di lavoro con unità produttive ubicate nelle regioni di cui all'art. 22, comma 8-quater, del decreto-legge n. 18/2020 – c.d. “Regioni gialle” - nonché quelli collocati al di fuori delle predette Regioni ma con lavoratori residenti o domiciliati nelle medesime Regioni, il trattamento di cassa integrazione in deroga concedibile ha una durata massima estendibile di ulteriori quattro settimane rispetto alle nove previste per la generalità dei datori di lavoro (tredici settimane complessive).

## **2.1 Ulteriore periodo di cassa integrazione in deroga**

I datori di lavoro che hanno interamente utilizzato il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane, ai fini dell'accesso all'ulteriore periodo di quattro settimane - che possono essere richieste per periodi anche antecedenti al 1° settembre 2020 – dovranno inoltrare all'Istituto apposita specifica domanda.

### **3. Risorse finanziarie**

Per la copertura degli oneri complessivi connessi ai trattamenti in deroga, comprensivi di contribuzione figurativa e relativi Assegni per il Nucleo Familiare (ANF), il decreto interministeriale n. 9/2020 ha assegnato all'Istituto 900 milioni di euro complessivi, per l'anno 2020.

### **4. Presentazione della domanda. Autorizzazione della prestazione**

Con il messaggio n. 2856/2020 sono state recepite le previsioni del decreto interministeriale n. 9/2020, che ha stabilito le modalità di attuazione dell'art. 22-quater del decreto-legge n. 18/2020, secondo cui i trattamenti di cassa integrazione in deroga, per i periodi successivi alle prime nove settimane, sono autorizzati dall'INPS, su domanda dei datori di lavoro.

Conseguentemente, i datori di lavoro che hanno avuto già autorizzato l'intero periodo spettante, secondo le indicazioni precedentemente fornite, possono presentare domanda all'Istituto per un ulteriore periodo di cinque settimane, decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, e, una volta integralmente fruite le citate cinque settimane, per eventuali ulteriori quattro settimane per periodi fino al 31 ottobre 2020.

Preliminarmente si ricorda che i datori di lavoro ai quali siano stati autorizzati periodi inferiori ad almeno nove settimane devono presentare istanza per il completamento delle settimane spettanti al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, prima di poter inoltrare la richiesta all'Istituto delle ulteriori cinque ed eventuali successive quattro settimane.

In ragione quindi della recente attribuzione all'INPS della domanda relativa alla CIG in deroga per le aziende plurilocalizzate (2 luglio 2020), la procedura informatica per la presentazione delle domande è stata resa disponibile dal 24 luglio 2020 (cfr. il messaggio n. 2946/2020).

I datori di lavoro che hanno erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi dalla CIGD cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore da parte dell'Amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'Amministrazione competente.

Relativamente alle modalità di presentazione delle domande si rinvia alle indicazioni fornite con il messaggio n. 2946/2020.

Le domande devono essere corredate dall'accordo sindacale, dall'elenco dei lavoratori interessati alla sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, dal quale emerga la quantificazione delle ore di sospensione, con il relativo importo, i dati dell'azienda e dell'unità produttiva che fruisce del trattamento, la causale dell'intervento e il nominativo del referente della domanda.

Con il messaggio n. 2328/2020 sono state fornite le istruzioni per un flusso di gestione di invio delle domande all'Istituto, c.d. "semplificato", che consente alle aziende che hanno molteplici

unità produttive la presentazione di un numero minore di domande, unificandole in unità produttive accorpanti, omogenee per attività svolta e per collocazione territoriale. Le aziende che hanno usufruito di questa possibilità dovranno inoltrare le domande per i periodi ulteriori utilizzando lo stesso criterio delle unità produttive accorpanti.

Su “Sistema Unico” le suddette domande saranno identificate dal codice intervento 667 e codice evento 673 e saranno individuabili con la descrizione “Deroga INPS Plurilocalizzate”.

Anche questa tipologia di prestazioni in deroga è definita con provvedimento del direttore di Sede (o del dirigente delegato), con riferimento alla Struttura territoriale INPS competente in relazione alla singola unità produttiva.

## **5. Modalità di pagamento della prestazione**

Per quanto attiene alla tipologia di pagamento, per le aziende plurilocalizzate, oltre al pagamento diretto, è prevista anche la possibilità di anticipare la prestazione e recuperarne l'ammontare con il sistema del conguaglio contributivo.

### **5.1 Cassa integrazione in deroga a conguaglio**

L'art. 70, comma 1, lettera g), del decreto-legge n. 34/2020 ha aggiunto, all'art. 22 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, il comma 6-bis con cui si prevede, esclusivamente per le aziende plurilocalizzate, che il trattamento di CIGD possa essere concesso con la modalità del conguaglio e rimborso della prestazione, così come stabilito all'art. 7 del D.lgs n. 148/2015.

Al fine di garantire un puntuale monitoraggio della spesa connessa alla erogazione del trattamento in argomento, per le autorizzazioni relative a decreti ministeriali riferiti a periodi di concessione di CIGD, le aziende interessate utilizzeranno nel flusso Uniemens le modalità di esposizione del conguaglio con il sistema “Ticket”, secondo le istruzioni di seguito esposte.

#### **5.1.1 Uso del CodiceEvento**

Per tutti gli eventi di CIGD – di cui all'art. 22, comma 4, del decreto-legge n. 34/2020 - gestiti con il sistema del “Ticket”, le aziende dovranno indicare il codice evento “CDR” (“Cassa Integrazione Guadagni in Deroga Richiesta”), sia in caso di Cassa Integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo aver ricevuto l'autorizzazione, e dovrà essere altresì indicato il codice “T” in <TipoEventoCIG>.

#### **5.1.2 “CIGD con Ticket”. Modalità di esposizione del conguaglio**

**Trattamento di cassa integrazione in deroga per la quale siano stati già autorizzati dal Ministero del Lavoro i periodi di 9, 13 o 22 settimane**

Per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro esporranno il codice di nuova istituzione “G808”, avente il significato di “Conguaglio CIGD per aziende plurilocalizzate - Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 comma 4 art. 22”, nell'elemento <DenunciaAziendale>/<ConguagliCIG>/ <CIGAutorizzata>/ <CIGinDeroga>/ <CongCIGDACredito>

<CongCIGDAltre>/<CongCIGDAItCaus>, e l'importo posto a conguaglio nell'elemento <CongCIGDAItImp>, presente allo stesso percorso.

**Trattamento di cassa integrazione in deroga “Emergenza Covid-19” autorizzato dall’Istituto; proroga delle ulteriori 5 ed eventuali successive 4 settimane**

Per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro esporranno il codice di nuova istituzione “G809”, avente il significato di “Conguaglio CIGD per aziende plurilocalizzate - Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 art. 22 quater, comma 1 - proroga”, nell'elemento <DenunciaAziendale>/ <ConguagliCIG>/ <CIGAutorizzata>/ <CIGinDeroga>/ <CongCIGDACredito>/ <CongCIGDAltre>/<CongCIGDAItCaus>, e l'importo posto a conguaglio nell'elemento <CongCIGDAItImp>, presente allo stesso percorso.

**5.2 Pagamento diretto con anticipo del 40% delle ore autorizzate**

Si ricorda che, nel caso di richiesta di pagamento diretto con anticipo, l'INPS autorizza le domande e dispone l'anticipazione di pagamento del trattamento, nella misura del 40% delle ore autorizzate nell'intero periodo, entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse. Per le relative specifiche, nonché per i termini di pagamento dell'anticipo o per il saldo del pagamento dell'integrazione salariale, si rinvia alle indicazioni fornite al paragrafo 4 del citato messaggio n. 2489/2020, nonché alla circolare n. 78/2020.»

*omissis*

OGGETTO: **CONGEDO COVID-19 PER LA CURA DEI MINORI**  
**ESTENSIONE DEL PERIODO DI FRUIZIONE E GODIMENTO IN MODALITÀ ORARIA**  
**ULTERIORI ISTRUZIONI INPS**

L'art. 23 del d.l. 17/03/2020, n. 18 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 11/2020), recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/04/2020, n. 27 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 25/2020), ha introdotto un **congedo indennizzato** (cosiddetto congedo COVID-19 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 36, n. 32, n. 21, n. 16 e n. 15 del 2020) **per la cura dei minori durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado**, disposto per far fronte alla pandemia.

L'art. 72, comma 1, lett. a), del d.l. 19/05/2020, n. 34 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 29/2020), nel modificare l'art. 23, comma 1, del d.l. n. 18/2020, ha:

- esteso il periodo in cui è stato possibile fruire del congedo COVID-19, individuando un arco temporale iniziato il 5 marzo 2020 e terminato il 31 luglio 2020, e superando, quindi, il precedente limite temporale del 3 maggio 2020;
- aumentato da 15 a 30 il numero di giorni fruibili dai genitori per l'assistenza ai figli durante il predetto periodo, alle medesime condizioni previste dall'art. 23 del d.l. n. 18/2020.

Il congedo COVID-19:

- è utilizzabile dai genitori lavoratori dipendenti del settore privato, dai lavoratori iscritti alla Gestione Separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, e dai lavoratori autonomi iscritti all'INPS;
- può essere usato da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per la cura di tutti i figli e la fruizione è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Inoltre, l'art. 73 del d.l. n. 34/2020, modificando l'art. 24 del d.l. n. 18/2020, ha incrementato il numero di giorni di permesso retribuiti di cui all'art. 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992 (**lavoratore portatore di handicap in situazione di gravità/lavoratore che assiste persona con handicap in situazione di gravità**), di ulteriori complessive 12 giornate fruibili nei mesi di maggio e giugno 2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 30/2020); di conseguenza, per i soggetti aventi diritto a tali permessi, è stata prevista la possibilità di godere, in aggiunta ai tre giorni mensili già previsti dalla legge n. 104/1992 (3 per maggio e 3 per giugno 2020), di ulteriori 12 giornate lavorative da fruire complessivamente nell'arco dei predetti due mesi.

Infine, **la legge 17/07/2020, n. 77** – di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 34/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 34/2020, pagina 84) – ha:

- **esteso (dal 31 luglio 2020) al 31 agosto 2020 il periodo all'interno del quale è possibile fruire del congedo COVID-19;**

- **introdotto, solo per i lavoratori dipendenti, la possibilità di goderne in modalità oraria nel periodo compreso dal 19 luglio 2020** - data di entrata in vigore della legge n. 77/2020 - **al 31 agosto 2020** (le modalità di presentazione della domanda sono state indicate dall'INPS con i messaggi 10/08/20, n. 3089 – CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 36/2020 – e 11/08/20, n. 3105, riportato in calce alla presente).

Dopo quanto diramato con le circolari n. 45/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 15/2020) e n. 81/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 34/2020), e con i messaggi del 2020 n. 1621, n. 3089 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 32 e n. 36 del 2020) e n. 3105 (riportato più sotto), con la **circolare 03/09/20, n. 99**, l'Istituto di previdenza ha fornito le seguenti, ulteriori istruzioni in merito alle modifiche apportate alla disciplina del congedo COVID-19 dalla legge 17/07/20, n. 77.

### **Ampliamento del periodo di fruizione del congedo COVID-19**

La legge n. 77/2020, nel convertire il d.l. n. 34/2020, ha novellato l'art. 72, comma 1, lett. a); in particolare ha esteso il periodo in cui è possibile fruire del congedo COVID-19 fino al 31 agosto 2020 e superato, quindi, il precedente limite temporale del 31 luglio 2020.

La medesima legge ha altresì esplicitato che il congedo deve essere fruito in modalità alternata tra i genitori lavoratori conviventi, confermando quindi le indicazioni già fornite dall'Istituto di previdenza sulla possibilità per i genitori, anche conviventi, di alternarsi nella fruizione del congedo COVID-19, per un periodo massimo (individuale e di coppia) di 30 giorni, per la cura di tutti i figli e non per ciascun figlio.

Tali modifiche interessano tutte le categorie lavorative a cui è destinato il congedo COVID-19, ossia i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, e i lavoratori autonomi iscritti all'INPS.

Rimangono inoltre confermate le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 23 del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020; pertanto, i genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, ferma restando l'estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all'art. 24 del d.l. n. 18/2020 e successive modificazioni, possono fruire del congedo COVID-19, alternativamente e per un periodo massimo (individuale e di coppia) di 30 giorni, anche oltre il limite di 12 anni di età previsto dai commi 1 e 3 dell'art. 23 del d.l. n. 18/2020.

Ferme restando le indicazioni fornite nella circolare n. 81/2020 sulla conversione/trasformazione d'ufficio delle domande di congedo parentale e di prolungamento di congedo parentale in congedo COVID-19, **a seguito dell'ampliamento del periodo di fruizione del congedo di cui trattasi, la conversione/trasformazione interessa le domande aventi a oggetto periodi compresi tra il 5 marzo ed il 31 agosto 2020.**

### **Fruizione del congedo COVID-19 in modalità oraria**

La legge n. 77/2020 ha inoltre introdotto la possibilità di fruire del congedo COVID-19 in modalità oraria.

La novella riguarda solamente i lavoratori dipendenti e non anche i lavoratori autonomi o gli iscritti alla Gestione separata INPS, e interessa le domande aventi a oggetto la fruizione di congedo COVID-19 in modalità oraria nel periodo dal 19 luglio 2020 (data di entrata in vigore della legge n. 77/2020) al 31 agosto 2020.

Le domande possono avere a oggetto fruizioni di congedo COVID-19 in modalità oraria effettuate precedentemente alla data di presentazione delle stesse, purché relative a periodi ricadenti all'interno dell'arco temporale sopra individuato.

L'introduzione della modalità oraria di fruizione del congedo COVID-19 non ha modificato le regole e la misura dell'indennizzo del congedo stesso previste nel citato art. 23 del d.l. n. 18/2020; pertanto, il congedo COVID-19 rimane comunque indennizzato su base giornaliera anche nel caso in cui la fruizione avvenga in modalità oraria.

### **Compatibilità/incompatibilità del congedo in modalità oraria**

Il congedo COVID-19 in modalità oraria può essere fruito da entrambi i genitori purché la fruizione avvenga in maniera alternata. Ne consegue che il congedo COVID-19 orario è incompatibile con la fruizione, nello stesso giorno, di congedo COVID-19 giornaliero da parte dell'altro genitore.

Sono invece compatibili due richieste di congedo COVID-19 in modalità oraria nello stesso giorno da parte dei due genitori, purché le ore di fruizione all'interno della stessa giornata non si sovrappongano.

Ferme restando tutte le indicazioni fornite con le circolari n. 45/2020 e n. 81/2020, in merito alla compatibilità del congedo COVID-19 a ore con altri congedi, permessi o prestazioni, si richiamano le indicazioni contenute nel messaggio n. 1621/2020 con le seguenti precisazioni:

- il congedo COVID-19 in modalità oraria è incompatibile con la fruizione del congedo parentale giornaliero da parte dell'altro genitore per lo stesso minore. Risulta invece compatibile con la fruizione di congedo parentale a ore da parte dell'altro genitore per lo stesso minore, purché le ore all'interno della stessa giornata non si sovrappongano. Risulta altresì compatibile, per il soggetto richiedente, fruire nello stesso giorno di congedo COVID-19 a ore e di congedo parentale a ore;
- il congedo COVID-19 in modalità oraria è compatibile anche con riposi giornalieri della madre e del padre fruiti nella stessa giornata dal richiedente o dall'altro genitore;
- il congedo COVID-19 in modalità oraria è compatibile con la fruizione da parte dell'altro genitore, per lo stesso figlio e nelle stesse giornate, dei permessi di cui all'art. 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, del prolungamento del congedo parentale di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 151/2001 o del congedo straordinario di cui all'art. 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo; ciò in quanto si tratta di benefici diretti a salvaguardare due situazioni diverse non contemporaneamente tutelabili tramite l'utilizzazione di un solo istituto.

La fruizione del congedo COVID-19 in modalità oraria non cambia le disposizioni di compatibilità con il bonus baby-sitting/centri estivi di cui al paragrafo 5 della circolare n. 81/2020.

### **Modalità di presentazione delle domande di congedo COVID-19 in modalità oraria**

Con il messaggio 11/08/20, n. 3105 sono state fornite indicazioni in merito alla modalità di presentazione della domanda di fruizione oraria del congedo per emergenza COVID-19.

La domanda di congedo COVID-19 in modalità oraria deve essere presentata in modalità telematica, utilizzando la procedura per la presentazione delle domande di congedo parentale a ore ordinario, selezionando la specifica opzione “COVID-19”.

Nella domanda di congedo COVID-19 ad ore pertanto il genitore dichiara:

- il numero di giornate di congedo COVID-19 da fruire in modalità oraria;
- il periodo all'interno del quale queste giornate intere di congedo COVID-19 sono fruite in modalità oraria.

Il periodo all'interno del quale si intende fruire delle ore di congedo COVID-19 dovrà essere contenuto all'interno di un mese solare.

Tale periodo dovrà essere ricompreso all'interno dell'intervallo temporale che intercorre dal 19 luglio 2020 al 31 agosto 2020.

Pertanto, nel caso in cui il periodo all'interno del quale si intende fruire delle ore di congedo COVID-19 sia a cavallo tra il mese di luglio 2020 e il mese di agosto 2020, dovranno essere presentate due domande.

Considerato che l'indennizzo del congedo COVID-19 continua a essere erogato in modalità giornaliera, la fruizione oraria deve comunque essere ricondotta a una giornata intera di congedo. Pertanto, se le ore che compongono un giorno di congedo COVID-19 sono fruite su più giornate di lavoro, nella domanda che si presenta all'INPS dovrà essere dichiarato di fruire di 1 giorno di congedo COVID-19 all'interno di un arco temporale di riferimento (dalla data x alla data y) nello stesso mese solare.

### **Istruzioni per la compilazione delle denunce contributive per i datori di lavoro privati e per il relativo conguaglio**

#### **«Datori di lavoro privati con lavoratori dipendenti iscritti alle Gestioni private**

Sono stati introdotti i seguenti nuovi codici evento riferiti espressamente alla fruizione oraria dei congedi COVID-19:

- **MVo (MVzero)**: assenza oraria ai sensi della legge n. 77/2020 riferita a figli di età non superiore a dodici anni (congedo parentale di cui all'art. 23, comma 1, del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020 e modificato dall'art. 72, comma 1, lettera a), del D.L. n. 34/2020);

- **YMV1**: assenza oraria ai sensi della legge n. 77/2020 priva di limite di età, riferita a figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della L. n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale (congedo parentale di cui all'art. 23, comma 5, del D.L. n. 18/2020 ed art. 72, comma 1, lettera a), del D.L. n. 34/2020).

Si precisa che la fruizione oraria dei congedi denominati **MVo** e **MV1**, per effetto delle modifiche introdotte dalla legge n. 77/2020, è consentita unicamente nell'arco temporale 19 luglio – 31 agosto 2020.

Nella compilazione del flusso, dovrà essere valorizzata la causale dell'assenza nell'elemento **<CodiceEvento>** di **<Settimana>** procedendo alla valorizzazione del "tipo copertura" delle settimane in cui si collocano gli eventi con le consuete modalità.

Pertanto, dovrà essere indicato nell'elemento **<DiffAccredito>** il valore della retribuzione "persa" a motivo dell'assenza.

Per entrambi gli eventi è prevista la compilazione dell'elemento **<InfoAggEvento>**, in cui va precisato il codice fiscale del soggetto per cui si fruisce il congedo.

Nel caso di **MVo** il codice fiscale da inserire sarà quello del figlio minore, di età non superiore a dodici anni; nel caso di **MV1** dovrà essere inserito il codice fiscale del figlio con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, iscritto a scuole di ogni ordine e grado o ospitato in centri diurni a carattere assistenziale.

Trattandosi di eventi orari, è prevista la compilazione del calendario giornaliero.

Nell'elemento **<Giorno>** interessato dall'evento dovranno essere fornite le informazioni, di seguito specificate, utili a delineare la tipologia e durata dell'evento, nonché ricostruire correttamente l'estratto conto:

Elemento **<Lavorato>** = **S**

Elemento **<TipoCoperturaGiorn>** = **2**

Elemento **<CodiceEventoGiorn>** = **MVo** oppure **MV1**

Elemento **<NumOreEvento>** = Numero ore fruito nel giorno

Elemento **<EventoGiorn>**\<InfoAggEvento> = Codice fiscale del soggetto per il quale si fruisce del congedo, come sopra specificato.

Si evidenzia che qualora il lavoratore abbini nella giornata di fruizione del congedo di tipo orario (**MVo** oppure **MV1**) permesso di altro tipo, in modo da non effettuare affatto la prestazione lavorativa, l'elemento **<Lavorato>** sarà = **N**.

L'elemento **<TipoCoperturaGiorn>** sarà = **2** se il permesso di altro tipo è retribuito, sarà = **1** se il permesso di altro tipo NON è retribuito.

Per tutti i nuovi eventi in parola, nel caso di lavoratore del settore Sport e Spettacolo non dovrà essere compilato l'elemento **<Settimana>**.

Nel caso in cui il lavoratore sia iscritto al Fondo Speciale FS o IPOST, nella sezione Fondo Speciale:

- trattandosi di congedo orario, i giorni in cui esiste assenza oraria dovranno essere conteggiati come retribuiti sia in caso di <TipoCoperturaGiorn> = 2 abbinato a <Lavorato> = S sia in caso di <TipoCoperturaGiorn> = 2 abbinato a <Lavorato> = N se il permesso di altro tipo è retribuito. Infatti, in entrambe le situazioni viene corrisposta retribuzione. Ne deriva che - in analogia a quanto avviene per le settimane 2 che in estratto conto vengono assimilate alle settimane retribuite - per i lavoratori con anzianità valorizzata in giorni le giornate con <TipoCoperturaGiorn> = 2 verranno esposte in estratto conto secondo il medesimo criterio. Conseguentemente, il periodo di congedo ad ore sarà tracciato sotto il medesimo periodo retribuito e varrà solo ad integrare la retribuzione di quest'ultimo, cioè solo ai fini della misura della prestazione;
- dovranno essere precisati nei vari campi (L. n. 177/76, IIS, CA, 13esima) le quote analitiche di retribuzione corrispondente al tempo lavorato;
- nei campi 177/76, IIS, CA, 13esima della sottosezione <Figurativi> dovrà essere precisata la ripartizione della retribuzione "persa" già indicata in <DiffAccredito>;
- diversamente i giorni in cui esiste congedo con fruizione oraria abbinato ad altro permesso non retribuito, il <TipoCoperturaGiorn> sarà = 1 abbinato a <Lavorato> = N.

Ai fini del conguaglio delle indennità anticipate relative agli eventi introdotti dovrà essere valorizzato l'elemento <CausaleRecMat> di <MatACredAltre> mediante l'utilizzazione dei seguenti codici causale:

**"Lo76" (evento MVo)** avente il significato di "congedo COVID 19 assenza oraria ex legge 17 luglio 2020, n.77 riferita a figli di età non superiore a dodici anni;

**"Lo77" (evento MV1)** avente il significato di "congedo COVID 19 assenza oraria ex legge 17 luglio 2020, n. 77 priva di limite di età.

Ai fini dell'applicazione di controlli finalizzati al monitoraggio della spesa si richiede la compilazione dell'elemento <InfoAggcausaliContrib> secondo le seguenti modalità:

- Elemento <CodiceCausale> indicare il codice causale definito per il conguaglio, relativo allo specifico evento;
- Elemento <IdentMotivoUtilizzo> indicare il codice fiscale del soggetto fisico per il quale si fruisce il congedo/estensione del permesso retribuito;
- Elemento <AnnoMeseRif> indicare l'AnnoMese di riferimento della prestazione anticipata al lavoratore e conguagliata, ossia la competenza in cui sono intervenuti gli specifici eventi esposti in Uniemens;
- Elemento <ImportoAnnoMeseRif> indicare l'importo della prestazione conguagliata, relativo alla specifica competenza.

La somma degli importi esposti in <ImportoAnnoMeseRif> relativo allo specifico <CodiceCausale> deve essere uguale all'importo indicato nell'elemento <ImportoRecMat>, a parità di <CausaleRecMat>.

### ***Datori di lavoro privati con lavoratori dipendenti iscritti alle Gestioni pubbliche***

Sono stati introdotti nuovi codici evento riferiti espressamente alla fruizione oraria dei congedi COVID -19:

**38:** congedo parentale (figli di età non superiore a dodici anni) per emergenza COVID-19 (art. 23 del D.L. n. 18/2020), in fruizione oraria (art. 72 del D.L. n. 34/2020), per i dipendenti delle aziende di cui all'articolo 20, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112;

**36:** congedo parentale per figlio disabile per emergenza COVID-19 (art. 23 del D.L. n. 18/2020), in fruizione oraria (art. 72 del D.L. n. 34/2020), per i dipendenti delle aziende di cui all'articolo 20, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

Detti codici peraltro hanno corrispondenza univoca con quelli Tipo Evento, di cui al precedente paragrafo 2.3, indicati in <PosContributiva> relativamente alle singole fattispecie, per cui:

- il codice Tipo Servizio 38 trova corrispondenza nel codice Tipo Evento - **MVo (MVzero)**;
- il codice Tipo Servizio 36 trova corrispondenza nel codice Tipo Evento **YMV1**.

Nella compilazione della ListaPosPA relativa all'IVS, i Tipo Servizio suddetti dovranno essere indicati nell'elemento V1 Causale 7 Codice Motivo Utilizzo 8 da compilare con le modalità illustrate con la circolare n. 81/2015.

Al riguardo si ricorda che detto elemento dovrà essere compilato secondo le istruzioni fornite con la circolare n. 40/2016.

### ***Datori di lavoro privati che inviano le denunce di manodopera (Uniemens/PosAgri) dei lavoratori iscritti alla sezione agricola del FPLD***

Per i lavoratori a tempo indeterminato che fruiscono dei congedi COVID-19 in modalità oraria i datori di lavoro, oltre a valorizzare l'elemento <CodiceRetribuzione> con il codice 1 "Congedo parentale di cui all'articolo 23, comma 1, del D.L. n. 18 del 17/03/2020 per i figli di età non superiore a dodici anni" o 2 "Congedo parentale di cui all'art. 23, comma 5, del D.L. n. 18 del 17/03/2020 - figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale" (cfr. il paragrafo 8.3 della circolare n. 45/2020 e il paragrafo 6.3 della circolare n. 81/2020), devono valorizzare l'elemento <NumOreEv> per indicare il numero di ore utilizzate nel periodo di riferimento.

Si ricorda che per gli elementi che danno luogo ad un'anticipazione da parte del datore di lavoro di prestazioni a carico dell'INPS e ad un accredito della relativa contribuzione figurativa devono essere valorizzati gli elementi specifici secondo le modalità definite dalle circolari e dai messaggi relativi. In particolare, per la valorizzazione degli elementi relativi alla retribuzione persa si rinvia alle indicazioni del paragrafo 1.3 del messaggio n. 1653/2019.

**Amministrazioni pubbliche con dipendenti iscritti alle gestioni ex Inpdap. Istruzioni per la compilazione della Lista PosPa omissis»**

\*\*\*

**INPS - Messaggio n. 3105 dell'11/08/20202**

**1. Premessa**

L'articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha introdotto un congedo indennizzato (cosiddetto congedo COVID-19) per la cura dei minori durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19.

Successivamente, la legge 17 luglio 2020, n. 77 - di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, (c.d. Decreto rilancio) - pubblicata sulla G.U. n. 180 del 18 luglio 2020, ha esteso sino al 31 agosto 2020 il periodo all'interno del quale è possibile usufruire del congedo per emergenza COVID-19 di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020 ed ha introdotto, solo per i lavoratori dipendenti, la possibilità di fruire del congedo COVID-19 in modalità oraria nel periodo che va dal 19 luglio 2020 (data di entrata in vigore della legge n. 77/2020) al 31 agosto 2020.

Con il presente messaggio si forniscono indicazioni in merito alla modalità di presentazione della domanda di fruizione oraria del congedo per emergenza COVID-19.

**2. Presentazione della domanda**

Anche per il congedo COVID-19 in modalità oraria, come per il congedo COVID-19 a giornata intera, le domande possono avere ad oggetto periodi di fruizione antecedenti la presentazione delle domande stesse, purché ricadenti all'interno dell'arco temporale sopra individuato (19 luglio 2020 -31 agosto 2020).

La domanda di congedo COVID-19 orario deve essere presentata in modalità telematica, direttamente sul sito web istituzionale, utilizzando la procedura per la presentazione delle domande di congedo parentale a ore ordinario, selezionando la specifica opzione "COVID-19".

Nella domanda di congedo COVID-19 ad ore pertanto il genitore è tenuto a dichiarare:

- il numero di giornate di congedo COVID-19 che intende fruire in modalità oraria;
- il periodo all'interno del quale queste giornate intere di congedo COVID-19 sono fruite in modalità oraria.

Il periodo all'interno del quale si intende fruire delle ore di congedo COVID-19, nell'intervallo temporale che intercorre dal 19 luglio 2020 al 31 agosto 2020, dovrà essere contenuto all'interno di un mese solare. Pertanto, nel caso in cui il periodo all'interno del quale si intende

fruire delle ore di congedo COVID-19 sia a cavallo tra il mese di luglio 2020 ed il mese di agosto 2020, dovranno essere presentate due domande.

Considerato, infine, che l'indennizzo del congedo COVID-19 continua ad essere erogato in modalità giornaliera, la fruizione oraria deve comunque essere ricondotta ad una giornata intera di congedo. Di conseguenza, se le ore che compongono un giorno di congedo COVID-19 sono fruite su più giornate di lavoro, nella domanda che si presenta all'Istituto dovrà essere dichiarato di fruire di 1 giorno di congedo COVID-19 all'interno di un arco temporale di riferimento (dalla data x alla data y) nello stesso mese solare.

**OGGETTO: FRINGE BENEFIT USO PROMISCOU AUTOVETTURA AZIENDALE  
CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

I redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 49 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, sono governati dal principio di onnicomprensività, previsto dal successivo art. 51, comma 1, in applicazione del quale costituiscono reddito di lavoro dipendente «tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro».

Pertanto, sia gli emolumenti in denaro, sia i valori corrispondenti ai beni, ai servizi e alle opere percepiti dal dipendente in relazione al rapporto di lavoro costituiscono, in linea generale, redditi imponibili e concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Il medesimo art. 51 individua, tuttavia, nei commi successivi, specifiche deroghe al principio della totale tassabilità del reddito di lavoro dipendente, elencando le componenti reddituali che non concorrono a formare la base imponibile o vi concorrono solo in parte.

Il comma 4, lettera a), del Tuir nel definire il **regime fiscale degli autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo ai dipendenti, prevede per gli stessi**, in deroga al generale criterio di tassazione dei *fringe benefit* basato sul loro "valore normale", **un criterio di determinazione forfetaria del quantum da assoggettare a tassazione.** Tale disposizione, nella formulazione antecedente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 632, della legge di bilancio 2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 2/2020, pagine 14 e 15), prevede che i veicoli concessi in uso promiscuo concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente per un ammontare pari al 30 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalla tabelle nazionali dell'ACI, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente.

La legge di bilancio 2020, in vigore dall'1 gennaio 2020, come anticipato, ha modificato la citata lettera a) **al fine di incentivare il ricorso all'utilizzo di veicoli meno inquinanti** ha disposto che per i veicoli «di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 60 per chilometro (g/km di CO<sub>2</sub>), concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si assume il 25 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. La predetta percentuale è elevata al 30 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km. Qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la predetta percentuale è elevata al 40 per cento per l'anno 2020 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2021. Per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190

g/km, la predetta percentuale è pari al 50 per cento per l'anno 2020 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2021».

Le modifiche normative introdotte confermano la tassazione forfetaria dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, seppur graduata in ragione delle emissioni di anidride carbonica dei veicoli stessi.

**In particolare, il legislatore ha previsto, ai fini dell'imponibilità, un valore forfetario del benefit più basso per i veicoli meno inquinanti, aumentando, invece, gradatamente la base imponibile del valore dei veicoli con emissioni di anidride carbonica superiori ai 160 g/km.**

Di conseguenza l'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 14/08/20, n. 46/E, in base al quesito sotto riportato:

«La società ALFA (di seguito, la Società o l'Istante) svolge principalmente un'attività di consulenza globale alle aziende che si sostanzia nella fornitura di molteplici servizi.

La Società ha un organico medio di circa 80 dipendenti, molti dei quali assegnatari di autovettura in uso promiscuo, con addebito del *fringe benefit* (reddito da lavoro dipendente in natura) in busta paga ai sensi dell'articolo 51, comma 4, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir).

Il comma 632 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), ha sostituito la citata lettera a), prevedendo che il *fringe benefit* debba essere computato in misura pari a percentuali forfetarie basate sulle emissioni di CO<sub>2</sub> del veicolo, da applicare al costo chilometrico di cui alle tabelle ACI moltiplicato convenzionalmente per 15.000 km. Di conseguenza, la determinazione del *fringe benefit* diventa “fiscalmente più conveniente” al diminuire dell'impatto ambientale del veicolo prescelto.

Le nuove disposizioni si applicano ai veicoli di nuova immatricolazione assegnati in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati a partire dal 1° luglio 2020, sono esclusi, invece, i contratti già in essere, per i quali continua ad applicarsi la vecchia normativa (determinazione del *fringe benefit* nella misura fissa del 30 per cento).

Nell'ambito di una fisiologica programmazione tesa all'avvicendamento e all'ammodernamento del parco autoveicoli, anche alla luce delle novità introdotte dalla legge di bilancio sopra citata, l'Istante chiede di sapere:

- a quale momento deve intendersi riferita la data del 1° luglio 2020. In particolare, chiede se debba essere considerata la data dell'accordo tra datore di lavoro e dipendente con scelta del veicolo da assegnare oppure la data in cui il fornitore riceve l'ordine di acquisto o di noleggio da parte della azienda richiedente;
- se l'immatricolazione del veicolo debba essere effettuata necessariamente dopo la data di stipula del contratto oppure anche antecedentemente purché dopo il 1° gennaio 2020».

e a questa “soluzione interpretativa prospettata dal contribuente”:

«L'Istante fa presente che, secondo la *policy* societaria, l'assegnazione dell'auto si perfeziona con un accordo aziendale che costituisce un'integrazione del contratto di lavoro in essere e, in ragione della formulazione della disposizione, ritiene che la data del 1° luglio 2020 debba intendersi riferita alla data dell'intesa tra azienda e dipendente per l'assegnazione del veicolo.

L'Istante intende, pertanto, applicare le nuove percentuali per la determinazione del *fringe benefit* ai veicoli assegnati ai dipendenti con accordo successivo al 30 giugno 2020, anche se la sottoscrizione dell'ordine di acquisto al fornitore e/o l'immatricolazione siano stati perfezionati in un momento precedente del corrente esercizio».

### **ha fornito il seguente parere:**

La nuova disciplina «si applica *“ai veicoli di nuova immatricolazione (...) concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a partire dal 1° luglio 2020”*».

In relazione alla portata della locuzione *“di nuova immatricolazione”*, **si è dell'avviso che essa vada ricondotta agli autoveicoli, motocicli e ciclomotori immatricolati dal 1° luglio 2020**, a nulla rilevando la data di entrata in vigore della legge di bilancio 2020 (1° gennaio 2020).

Sia per ragioni logico-sistematiche che di coerenza temporale del nuovo regime, non si ritiene plausibile considerare due diversi momenti ai fini dell'operatività della norma in commento, ovvero il 1° gennaio 2020 per il rispetto del requisito temporale dell'immatricolazione, mentre il 1° luglio 2020 per il rispetto dell'altro requisito temporale relativo alla stipula del contratto, con il quale è concesso in uso promiscuo il *benefit*.

Ne consegue che, fatto salvo il rispetto del momento in cui l'autoveicolo, il motociclo o il ciclomotore è concesso in uso promiscuo al dipendente, **il requisito temporale relativo all'immatricolazione è da ricollegarsi alla data della stessa, ovvero se antecedente al 1° luglio 2020 o a far data dalla medesima. Solo in quest'ultimo caso, pertanto, si riterrà soddisfatto il requisito temporale relativo all'immatricolazione.**

Come riportato, affinché la nuova formulazione della lettera a) del comma 4 dell'articolo 51 del Tuir possa trovare applicazione è necessario, inoltre, che gli autoveicoli, motocicli e ciclomotori siano «concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020».

Al riguardo, si osserva che ai sensi dell'articolo 1321 del codice civile *«Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale»* ovvero suscettibile di valutazione economica (articolo 1174 c.c.).

Ciò considerato, si rileva che la concessione dell'auto in uso promiscuo non è da considerare un atto unilaterale, da parte del datore di lavoro, dal momento che il lavoratore deve accettare il *benefit*, sottoscrivendo le condizioni previste per l'utilizzo dell'autoveicolo, del motociclo o del ciclomotore. Si pensi, ad esempio, alle condizioni relative all'ipotesi di incidente, alle riparazioni, al pagamento di multe al rifornimento alla pompa di benzina, alle spese di parcheggio, alle modalità di tassazione del *benefit*; il lavoratore, infatti, può chiedere

che l'importo del *benefit* gli venga trattenuto dallo stipendio e non farlo concorrere alla base imponibile.

Alla luce del dettato normativo di cui all'articolo 1321 del codice civile e delle riportate considerazioni, pertanto, **si ritiene che il momento della sottoscrizione dell'atto di assegnazione da parte del datore di lavoro e del dipendente per l'assegnazione del benefit costituisca il momento rilevante al fine di individuare i «contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020».**

Inoltre, si fa presente che la portata della lettera a) nella formulazione modificata dalla legge di bilancio 2020 deve essere valutata anche alla luce del principio di cassa, che presiede la determinazione del reddito di lavoro dipendente, in applicazione del quale **la retribuzione deve essere imputata in base al momento di effettiva percezione della stessa da parte del lavoratore.**

Tale principio si applica sia con riferimento alle erogazioni in denaro sia con riferimento alle erogazioni in natura mediante l'assegnazione di beni o servizi. Come chiarito già con circolare 23 dicembre 1997, n. 326, il momento di percezione del bene in natura coincide con quello in cui il fringe benefit esce dalla sfera patrimoniale dell'erogante per entrare in quella del dipendente.

Ciò considerato, anche in ragione della lettera della norma in esame volta a disciplinare «la concessione in uso promiscuo del benefit», si è dell'avviso che **affinché la nuova formulazione della norma in esame trovi applicazione è necessario, tra l'altro, che l'autoveicolo, il motociclo o il ciclomotore sia assegnato al dipendente a decorrere dal 1° luglio 2020.**

**Con riferimento ai veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020, è lo stesso legislatore che dispone l'applicazione della vecchia norma che, conseguentemente, continuerà “a vivere” per tutta la durata del contratto, così come precedentemente inteso.**

Il comma 633 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020, infatti, stabilisce che «Resta ferma l'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 51, comma 4, lettera a), del citato Tuir, nel testo vigente al 31 dicembre 2019, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020».

Da ultimo, si ritiene che la disciplina fiscale applicabile nell'ipotesi in cui il contratto di concessione in uso promiscuo del veicolo sia stipulato dopo il 1° luglio 2020 ma il veicolo è stato immatricolato prima di detta data, vada ricercata nei principi generali che regolano la determinazione del reddito di lavoro dipendente.

In tale ipotesi, invero, la valorizzazione del *benefit* non è possibile in ragione del criterio del “valore normale”, previsto dall'articolo 51, comma 3, del Tuir, dal momento che tale principio è da utilizzare per valorizzare gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi per uso privato.

Ciò detto, si fa presente che la scrivente con risoluzione 20 giugno 2017, n. 74/E (il cui testo è [accessibile al link https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/302697/Risoluzione+n+74+del+20+giugno+2017\\_RISOLUZIONE+SPESE+RIMBORSATE+DAL+DATORE+DI+LAVORO.pdf/5624b5e2-bofb-](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/302697/Risoluzione+n+74+del+20+giugno+2017_RISOLUZIONE+SPESE+RIMBORSATE+DAL+DATORE+DI+LAVORO.pdf/5624b5e2-bofb-)

[ccc0-4b1e-ced231ab3ba4](#), N.d.R.) ha fornito chiarimenti in relazione al trattamento fiscale delle spese rimborsate dal datore di lavoro in relazione all'utilizzo del telefono cellulare per finalità anche aziendali.

Con tale documento di prassi è stato, tra l'altro, precisato che laddove il legislatore non abbia indicato un criterio forfetario per la valorizzazione di un benefit, i costi sostenuti dal dipendente nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili, al fine di evitare che l'intero "valore normale" di esso concorra alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Conseguentemente, in relazione all'ipotesi da ultimo considerata, **il benefit dovrà essere fiscalmente valorizzato per la sola parte riferibile all'uso privato dell'autoveicolo, motociclo o ciclomotore, scorporando quindi dal suo valore normale, l'utilizzo nell'interesse del datore di lavoro.»**

OGGETTO: **RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE DA LUGLIO 2020**  
**INDICAZIONI INPS E SALVAGUARDIA DEI “SOGGETTI INCAPIENTI”**

Al fine di dare attuazione agli interventi finalizzati alla riduzione della pressione fiscale sulle persone fisiche, il d.l. 05/02/20, n. 3 – convertito, con modificazioni, dalla legge 02/04/20, n. 21 – ha previsto le seguenti misure, **decorrenti da luglio 2020** (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 4 e 33 del 2020):

- 1) **“trattamento integrativo del reddito”, applicabile per il secondo semestre dell’anno in corso e per il prossimo**, destinato ai titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilati **fino a 28.000 euro**; ai sensi dell’art. 128 del d.l. n. 34/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS N. 27/2020) – giova evidenziarlo –, **il sostituto d’imposta, per l’anno 2020, riconosce il trattamento integrativo anche nel caso in cui i lavoratori risultino “incapienti” (coloro che non pagano l’Irpef in quanto l’imposta lorda viene azzerata dalla detrazione di lavoro) “per effetto del minor reddito di lavoro dipendente prodotto nel 2020 a causa delle conseguenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;**
- 2) **“ulteriore detrazione fiscale”, applicabile per il solo secondo semestre 2020, destinata ai titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilati superiore a 28.000 euro e fino a 40.000 euro.**

Entrambi i temporanei benefici sono **rivolti ai titolari di:**

- reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del D.P.R. n. 917/1986 <sup>(\*)</sup> (TUIR), con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), ossia le pensioni di ogni genere e gli assegni a esse equiparati;
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) <sup>(\*\*)</sup>.

<sup>(\*)</sup> **Art. 49 del d.P.R. n. 917/1986**

**«Redditi di lavoro dipendente**

1. Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.

2. Costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente:

- a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati;
- b) le somme di cui all’art. 429, ultimo comma, del codice di procedura civile.»

<sup>(\*\*)</sup> **Art. 50, comma 1 del d.P.R. n. 917/1986**

**«Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente**

1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:

a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;

b) le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;

c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;

Il **trattamento integrativo del reddito** consiste in una **somma fissa** per tutti i beneficiari – che non concorre alla formazione del reddito – pari a **100 euro mensili**.

La misura dell'**ulteriore detrazione fiscale**, invece, varia a seconda del reddito:

- per quelli oltre 28.000 e fino a 35.000 euro, si compone di un importo fisso annuo, pari a 480,00 euro, a cui si aggiunge una parte che decresce all'aumentare del reddito;
- per quelli oltre 35.000 e fino a 40.000 euro, è costituita unicamente da una parte variabile che cala all'aumentare del reddito, fino ad azzerarsi al raggiungimento dei 40.000 euro.

I sostituti di imposta riconoscono ai beneficiari le misure sopra illustrate, ripartendole fra le retribuzioni erogate da luglio 2020 e, in sede di conguaglio, verificheranno la loro effettiva spettanza: qualora risultassero non dovute il sostituto recupererà il relativo importo, dividendolo, ove superi i 60 euro, in 4 rate uguali.

Di conseguenza l'INPS, con l'acclusa circolare 21/08/20, n. 96, ha fornito indicazioni in merito all'attuazione delle due misure di cui si tratta.

\*\*\*

---

c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'articolo 46, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente;

d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli 24, 33, lettera a), e 34 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché le congrue e i supplementi di congrua di cui all'articolo 33, primo comma, della legge 26 luglio 1974, n. 343;

(...)

h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate;

(...)

l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative.»



**Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali**  
**Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali**  
**Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile**  
**Direzione Centrale Pensioni**  
**Direzione Centrale Risorse Umane**  
**Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione**

**Roma, 21/08/2020**

*Ai Dirigenti centrali e territoriali*  
*Ai Responsabili delle Agenzie*  
*Ai Coordinatori generali, centrali e*  
*territoriali delle Aree dei professionisti*  
*Al Coordinatore generale, ai coordinatori*  
*centrali e ai responsabili territoriali*  
*dell'Area medico legale*

**Circolare n. 96**

*E, per conoscenza,*

*Al Presidente*  
*Al Vice Presidente*  
*Ai Consiglieri di Amministrazione*  
*Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di*  
*Indirizzo*  
*di Vigilanza*  
*Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei*  
*Sindaci*  
*Al Magistrato della Corte dei Conti delegato*  
*all'esercizio del controllo*  
*Ai Presidenti dei Comitati amministratori*  
*di fondi, gestioni e casse*  
*Al Presidente della Commissione centrale*  
*per l'accertamento e la riscossione*  
*dei contributi agricoli unificati*  
*Ai Presidenti dei Comitati regionali*

Allegati n.3

**OGGETTO: Riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente ai sensi decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito dalla legge 2 aprile**

**2020, n. 21. Salvaguardia del credito agli "incapienti" ai sensi dell'articolo 128 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, c.d. "decreto Rilancio". Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti**

**SOMMARIO:** *Con la presente circolare si forniscono indicazioni in merito all'attuazione delle nuove misure di riduzione della pressione fiscale, a decorrere dal 1° luglio 2020, a beneficio dei titolari di redditi da lavoro dipendente e di taluni redditi ad essi assimilati, tra i quali sono incluse numerose prestazioni erogate direttamente dall'INPS in qualità di sostituto di imposta. Gli interventi sono costituiti da un trattamento integrativo e da un'ulteriore detrazione fiscale, aggiuntiva a quella prevista dall'articolo 13 del TUIR, correlati a determinati limiti reddituali.*

**INDICE**

1. Premessa
2. Quadro normativo di riferimento
3. Condizioni necessarie per l'accesso ai benefici fiscali
  - 3.1 Requisiti soggettivi: soggetti beneficiari e soggetti esclusi
  - 3.2 Verifica del limite reddituale
  - 3.3 Regola per la concessione del solo trattamento integrativo
  - 3.4 Riconoscimento del c.d. "bonus Renzi" e del trattamento integrativo in conseguenza all'emergenza da COVID-19 ai soggetti incapienti
4. Adempimenti sostituto d'imposta
5. Prestazioni a sostegno del reddito e di inclusione sociale
  - 5.1 Tipologie di prestazioni a sostegno del reddito e di inclusione sociale
  - 5.2 Prestazioni a sostegno del reddito e di inclusione sociale escluse
6. Procedura di determinazione mensile del trattamento integrativo
7. Conguaglio fiscale di fine anno e CU/2021
8. Comunicazioni per la rinuncia al nuovo trattamento integrativo
9. Comunicazioni per la rinuncia all'ulteriore detrazione
10. Istruzioni contabili

**1. Premessa**

Il decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21 (Allegato n. 1), prevede, a partire dal 1° luglio 2020, due distinte agevolazioni fiscali in favore dei percettori di redditi di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, in luogo del bonus di 80 euro previsto dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che è, pertanto, abrogato dalla medesima decorrenza.

Si tratta, in particolare, delle seguenti misure:

- trattamento integrativo del reddito pari a 100 euro mensili, per un importo rispettivamente di 600 euro con riferimento al secondo semestre del 2020, e di 1.200 euro annui dal 2021 per redditi di importo complessivamente non superiore a 28.000 euro annui;

- un'ulteriore detrazione dall'imposta lorda di carattere temporaneo, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, pari a 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo annuo superiore a 28.000 euro che decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 40.000 euro annui.

Si illustrano di seguito le nuove misure e gli adempimenti dell'INPS in qualità di sostituto d'imposta.

## **2. Quadro normativo di riferimento**

### *Trattamento Integrativo*

L'articolo 1 del decreto-legge n. 3/2020 prevede il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo pari a 600 euro per il secondo semestre dell'anno 2020 e a 1.200 euro annui a decorrere dall'anno 2021 ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, il cui importo complessivo non è superiore a 28.000 euro annui e aventi un'imposta lorda superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti previste dall'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), determinate sui medesimi redditi.

Il trattamento integrativo, che come il credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del TUIR, non concorre alla formazione del reddito, deve essere riconosciuto, in via automatica, da parte dei sostituti di imposta, a partire dalle prestazioni rese dal 1° luglio 2020 ed è rapportato al periodo di lavoro.

### *Ulteriore detrazione*

L'articolo 2 del decreto-legge n. 3/2020 prevede per i titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, il riconoscimento di una ulteriore detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, nella seguente misura:

- a. 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo annuo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
- b. 480 euro per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro se il reddito complessivo annuo è superiore a 35.000 euro, ma non a 40.000 euro.

Al momento, l'ulteriore detrazione è prevista solo per il secondo semestre dell'anno 2020, in quanto riconducibile ad una più ampia revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali.

### *Salvaguardia dei soggetti incapienti*

Tra le altre misure fiscali previste dal decreto-legge n. 34/2020, l'articolo 128 (Allegato n. 2) ha previsto che il credito di 80 euro di cui all'articolo 13, comma 1-bis), del TUIR spettante fino al 30 giugno 2020 e il trattamento integrativo di 100 euro di cui al decreto-legge n. 3/2020, spettante a decorrere dal 1° luglio 2020, siano riconosciuti in favore dei medesimi soggetti indicati, in possesso dei requisiti specificati nei successivi paragrafi, anche nel caso in cui i medesimi lavoratori risultino incapienti per effetto del minor reddito di lavoro dipendente prodotto nel 2020 a causa delle conseguenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

## **3. Condizioni necessarie per l'accesso ai benefici fiscali**

### **3.1 Requisiti soggettivi: soggetti beneficiari e soggetti esclusi**

Come stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge n. 3/2020 ed analogamente a quanto già previsto dal decreto-legge n. 66/2014, i beneficiari del trattamento integrativo e dell'ulteriore detrazione sono i soggetti che percepiscono le seguenti tipologie di reddito:

- redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1 e comma 2, lett. b), del TUIR;
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui al comma 1 dell'articolo 50, del TUIR appartenenti alle seguenti categorie:
  - compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (lett. a);
  - indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b);
  - somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale (lett. c);
  - redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis);
  - remunerazioni dei sacerdoti (lett. d);
  - prestazioni pensionistiche di cui al D.lgs 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate (lett. h-bis);
  - compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lett. l).

Per espressa previsione normativa sono esclusi dai benefici fiscali in questione i titolari dei redditi da pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, e i titolari di redditi assimilati a lavoro dipendente diversi da quelli richiamati dal decreto-legge in commento. Sono altresì esclusi i titolari di redditi professionali e, in ogni caso, i redditi prodotti da titolari di partita IVA in forma autonoma o di impresa.

### **3.2 Verifica del limite reddituale**

Ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 3/2020, ai fini della determinazione del reddito complessivo per il calcolo dei benefici fiscali in questione, non rileva il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, mentre si tiene conto anche della quota esente degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che rientrano in Italia (articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 78/2010) e della quota esente prevista dal regime di favore per i lavoratori rimpatriati (articolo 16 del D.lgs n. 147/2015).

### **3.3 Regola per la concessione del solo trattamento integrativo**

Per aver diritto al trattamento integrativo di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 3/2020 i titolari dei redditi di lavoro dipendente devono avere una imposta lorda, determinata su tali redditi, di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti in base al comma 1 dell'articolo 13 del TUIR.

Non rileva la circostanza che l'imposta lorda generata dai redditi da lavoro dipendente o assimilato sia ridotta o azzerata per effetto di detrazioni diverse da quelle da lavoro dipendente previste dall'articolo 13, comma 1, del TUIR, come per esempio le detrazioni per carichi di

famiglia (articolo 12 del TUIR).

### **3.4 Riconoscimento del c.d. "bonus Renzi" e del trattamento integrativo in conseguenza all'emergenza da COVID-19 ai soggetti incapienti**

Come già anticipato, l'articolo 128 del decreto-legge n. 34/2020 ha previsto che il sostituto d'imposta, per l'anno 2020, a decorrere dalla prima rata utile di prestazione in pagamento e comunque entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio fiscale di fine anno, riconosce il credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis), del TUIR, spettante fino al 30 giugno 2020, e il trattamento integrativo di 100 euro di cui al decreto-legge n. 3/2020, spettante a decorrere dal 1° luglio 2020, in favore dei lavoratori dipendenti che fruiscono delle misure di sostegno al lavoro contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 25 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, anche se l'imposta lorda calcolata sui suddetti redditi spettanti è di importo inferiore alle detrazioni da lavoro di cui al comma 1 dell'articolo 13 del TUIR.

## **4. Adempimenti del sostituto d'imposta**

Il trattamento integrativo è riconosciuto direttamente dal sostituto di imposta che è tenuto ad erogarlo, in rapporto all'effettivo periodo di lavoro prestato nell'anno, in via automatica e senza necessità di alcun adempimento preventivo o richiesta formale da parte del lavoratore, il quale è tuttavia tenuto ad informare tempestivamente il sostituto d'imposta qualora non possieda o perda i requisiti soggettivi richiesti per la maturazione del beneficio.

L'erogazione del trattamento integrativo effettuata dal sostituto d'imposta viene recuperata, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 3/2020, attraverso l'istituto della compensazione tramite il modello F24 di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Con riferimento all'ulteriore detrazione per i redditi complessivamente superiori a 28.000 euro e fino a 40.000 euro, che segue le regole generali di calcolo e di scomputo dall'imposta lorda, si rappresenta che per il personale dipendente dell'Istituto sarà determinata, in via teorica, dalla Piattaforma Fiscale sulla base del reddito presunto annuo complessivo di ciascun potenziale beneficiario e sarà comunicata alla Direzione centrale Risorse umane dell'Istituto, che provvederà a riconoscerne l'importo spettante fino a capienza, esponendola nel relativo cedolino mensile di retribuzione. Analogo processo viene previsto per le prestazioni a sostegno del reddito a cui Piattaforma Fiscale conferisce le ulteriori detrazioni fiscali. Analogamente, per le prestazioni pensionistiche di cui all'articolo 50, comma 1, lett. h-bis), le altre prestazioni di accompagnamento alla pensione e l'APE sociale, sia l'ulteriore detrazione che il trattamento integrativo, se spettanti, sono riconosciuti, a partire dal cedolino del mese di luglio 2020 in conformità alla normativa vigente, sotto forma di credito mensile erogato in via provvisoria. In particolare, nel cedolino mensile la presenza dell'ulteriore detrazione viene segnalata con la dicitura "Acconto rimborso IRPEF", mentre per il trattamento integrativo compare la seguente indicazione: "Trattamento integrativo L. 21/2020".

## **5. Prestazioni a sostegno del reddito e di inclusione sociale**

Le prestazioni a sostegno del reddito e di inclusione sociale rientrano nell'ambito di applicazione della normativa in argomento in quanto considerate redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ai sensi degli articoli 6 e 49 del TUIR<sup>[1]</sup>.

Si ricorda altresì che il trattamento integrativo verrà riconosciuto in via automatica dall'INPS solo per le prestazioni pagate direttamente all'assicurato, per le quali l'Istituto svolge, appunto, le funzioni di sostituto d'imposta.

Nei casi in cui il trattamento sia stato anticipato dal datore di lavoro, infatti, come spesso avviene per le prestazioni in costanza di rapporto di lavoro (cassa integrazione, malattia, maternità, ecc.), sarà il datore di lavoro a dover riconoscere detto trattamento.

## **5.1 Tipologie di prestazioni a sostegno del reddito e di inclusione sociale**

Come già si è avuto modo di precisare con la circolare n. 67 del 29 maggio 2014, relativamente alla disciplina del credito fiscale (c.d. "bonus Renzi"), le prestazioni a sostegno del reddito sono legate al verificarsi di eventi, temporanei ed imprevedibili nella durata, che possono insorgere durante il rapporto di lavoro oppure alla cessazione dello stesso. Tale peculiarità ha effetti sul calcolo del reddito previsionale e sul conseguente riconoscimento periodico dell'agevolazione.

Anche ai fini della determinazione del trattamento integrativo, le prestazioni a sostegno del reddito possono essere distinte in:

- a) prestazioni per le quali il credito sarà determinato utilizzando il calcolo del "reddito previsionale";
- b) prestazioni per le quali il credito viene determinato in base ai dati disponibili.

In particolare, rientrano nella prima categoria le seguenti prestazioni:

- l'indennità di disoccupazione NASpI;
- l'indennità di disoccupazione DIS-COLL;
- i trattamenti disoccupazione agricola (DS AGRI);
- gli assegni integrativi di misura della NASpI previsti da alcuni Fondi di Solidarietà;
- l'assegno integrativo della durata della NASpI e della mobilità ordinaria previsto dal Fondo del Trasporto Aereo;
- l'assegno emergenziale previsto dal Fondo del Credito e dal Fondo del Credito Cooperativo;
- crediti da lavoro di cui agli articoli 1 e 2 del D.lgs n. 80/1992 (c.d. ultime tre mensilità) pagati a carico del Fondo di Garanzia;
- indennità di maternità per congedo obbligatorio;
- congedo obbligatorio del padre;
- assegno per le attività socialmente utili;
- indennità di tirocinio.

Vi rientrano, anche, i pagamenti a stralcio delle indennità di disoccupazione ASpI e MiniASpI, di mobilità ordinaria e dei trattamenti di disoccupazione speciali per l'edilizia.

Rientrano, invece, nella seconda categoria tutti quei trattamenti per i quali, non essendo nota la durata, non è possibile determinare un reddito previsionale, e più in particolare:

- tutte le tipologie di integrazione salariale: CIG ordinaria, CIG straordinaria, CIG in deroga, CISOA, assegno ordinario e assegno di solidarietà (dei Fondi di solidarietà bilaterale/Fondo di integrazione salariale);
- l'assegno di ricollocazione per i titolari di CIGS (c.d. "bonus Rioccupazione");

- la malattia;
- le indennità per inabilità temporanea assoluta dei lavoratori assicurati ex IPSEMA;
- il congedo parentale;
- il congedo facoltativo del padre;
- le indennità antitubercolari TBC;
- i permessi riconosciuti dalla legge n. 104/1992;
- le prestazioni di congedo straordinario.

## 5.2 Prestazioni a sostegno del reddito e di inclusione sociale escluse

Si conferma, inoltre, che rimangono escluse tutte le prestazioni a sostegno del reddito e di inclusione sociale assoggettate a tassazione separata ai sensi dell'articolo 17 del TUIR, come di seguito elencate:

- il TFR Fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge n. 297/1982;
- il TFR esattoriali di cui alla legge n. 377/1958;
- i pagamenti arretrati delle prestazioni di cui al paragrafo 5.1 se rientrano nel regime fiscale di cui all'articolo 17 del TUIR.

Così come resta escluso il pagamento anticipato dell'indennità di NASpI erogata in unica soluzione al fine di incentivare l'avvio di un'attività di lavoro autonomo dell'assicurato, in quanto perde la connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale per assumere la natura di contributo finanziario per lo sviluppo dell'autoimprenditorialità [\[2\]](#).

Sono ancora da escludere dall'ambito di applicazione della normativa del credito in argomento, in quanto costituiscono redditi da lavoro autonomo e non sono redditi da lavoro dipendente o assimilati di cui agli articoli 49, comma 1 e comma 2, lett. b), e 50, comma 1, del TUIR:

- le indennità di maternità per lavoratrici autonome (artigiane e commercianti, imprenditrici agricole professionali, coltivatrici dirette, colone, mezzadre);
- le indennità di maternità e indennità di malattia per gli assicurati iscritti alla Gestione separata, in qualità di liberi professionisti e titolari di partite IVA.

Sono, infine, escluse tutte le prestazioni a sostegno del reddito esenti ai fini fiscali, quali:

- il Reddito di cittadinanza;
- gli assegni familiari e gli assegni per il nucleo familiare;
- l'assegno di maternità per lavori atipici e discontinui (il c.d. assegno di maternità dello Stato);
- le indennità COVID-19 di cui al D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020, c.d. decreto "Cura Italia", e di cui al D.L. n. 34/2020, convertito dalla L. n. 77/2020, c.d. "decreto Rilancio";
- l'anticipazione del 40% dei trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 22-quater del D.L. n. 18/2020;
- l'assegno di maternità e per il nucleo familiare concesso dai Comuni;
- il Premio alla Nascita;
- l'Assegno di natalità (c.d. bonus bebè);
- il bonus baby-sitting.

## **6. Procedura di determinazione mensile del trattamento integrativo**

Fino al mese di giugno 2020, l'INPS determina attraverso l'applicativo denominato "BDL 66/2014", con i criteri e le modalità attualmente in vigore, il credito previsto dall'articolo 13, comma 1-bis), del TUIR. Si ritiene utile precisare che per le prestazioni a sostegno del reddito l'ultima elaborazione verrà effettuata a luglio 2020, ciò in quanto il credito in argomento viene calcolato il mese successivo rispetto a quello in cui avviene il pagamento della prestazione cui afferisce.

Dal mese di luglio 2020, per tutte le prestazioni interessate, l'Istituto determinerà l'importo del trattamento integrativo pari a 100 euro tenendo conto del reddito complessivo previsionale per l'intero periodo d'imposta, del relativo periodo di lavoro, nonché della nuova disposizione di cui all'articolo 128 del decreto-legge n. 34/2020.

Gli operatori delle Strutture territoriali potranno visualizzare, a partire dal 31 luglio 2020, i criteri di calcolo del trattamento integrativo, accedendo alla procedura: "TIN (Trattamento Integrativo)". La procedura sarà disponibile attraverso il seguente percorso in ambiente intranet: "Servizi" > "Piattaforma Fiscale" > "TIN". La stessa procedura consentirà, con specifica funzione, la registrazione di eventuali restituzioni all'Istituto di somme percepite dagli utenti a titolo di trattamento integrativo.

## **7. Conguaglio fiscale di fine anno e CU/2021**

In sede di conguaglio di fine anno, il sostituto d'imposta è tenuto alla verifica della spettanza del diritto ai singoli benefici fiscali e, qualora non spettanti in tutto o in parte, provvede a recuperare le somme corrisposte per l'ulteriore detrazione (articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 3/2020) e per il trattamento integrativo, tenendo conto dell'eventuale diritto all'ulteriore detrazione (articolo 1, comma 3, del citato decreto).

In entrambi i casi, ove la somma indebita ecceda 60 euro, il recupero sarà effettuato in 8 rate di pari ammontare, a partire dalla prima rata di pagamento della prestazione che sconta gli effetti del conguaglio.

Le agevolazioni fiscali in argomento corrisposte ai contribuenti nel corso del 2020 saranno oggetto di puntuale esposizione nella CU/2021.

Si rammenta, ad ogni buon fine, che qualora il contribuente abbia comunque percepito dal sostituto di imposta un credito di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 3/2020, in tutto o in parte non spettante, è tenuto alla restituzione dello stesso in sede di dichiarazione dei redditi.

## **8. Comunicazioni per la rinuncia al nuovo trattamento integrativo**

Fermo restando che l'Istituto, al pari del credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis), del TUIR, deve riconoscere in via automatica a decorrere dal 1° luglio 2020 il nuovo trattamento integrativo di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 3/2020, sulla base dei dati reddituali a propria disposizione, potranno essere presentate da parte degli assicurati, attraverso i canali di presentazione sottoelencati, dichiarazioni/ricieste volte alla rinuncia del beneficio e precisamente:

gli assicurati che, in base alla personale situazione reddituale complessiva, non hanno i presupposti per il riconoscimento del trattamento integrativo sulla prestazione erogata dall'INPS sono tenuti a darne tempestiva comunicazione all'Istituto, che provvederà a recuperare il beneficio eventualmente erogato dai pagamenti successivi e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno;

- gli assicurati che, oltre ad essere titolari di redditi da prestazione previdenziale, siano titolari contestualmente anche di altri redditi da lavoro dipendente (ad esempio, i titolari di Cassa integrazione a orario ridotto), i cui importi complessivamente considerati eccedano la soglia massima prevista di 28.000 euro annuo prevista dall'articolo 1 del decreto-legge n. 3/2020 per la concessione del beneficio, sono tenuti a chiedere ad uno dei sostituti di imposta di non riconoscere il credito in modo che lo stesso sia erogato da un solo sostituto.

I canali attraverso i quali gli utenti potranno comunicare la rinuncia al trattamento integrativo sono il portale dell'Istituto e le Strutture territoriali. Nello specifico, sarà resa disponibile, entro il 31 luglio 2020, sul sito dell'Istituto l'applicazione di revoca. In questo caso, gli interessati potranno accedere con proprie credenziali (CIE, SPID, PIN o CNS) alla seguente procedura: "Prestazione e servizi" > "Rinuncia trattamento integrativo DL 3/2020". Allo stesso modo, gli operatori delle Strutture territoriali potranno dare seguito a richieste degli utenti accedendo alla seguente applicazione in ambiente intranet: "Servizi" > "Piattaforma Fiscale" > "Rinuncia TIN (Rinuncia trattamento integrativo)".

## **9. Comunicazioni per la rinuncia all'ulteriore detrazione**

Con riguardo all'ulteriore detrazione si rappresenta che l'interessato potrà esprimere la rinuncia al riconoscimento del diritto tramite la presentazione di una nuova dichiarazione di diritto alle detrazioni d'imposta, accedendo con le proprie credenziali al servizio: "Prestazione e servizi" > "Detrazioni fiscali".

Al riguardo si precisa che:

- la rinuncia alla detrazione di cui all'articolo 13 del TUIR comporta la rinuncia anche all'ulteriore detrazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 3/2020;
- il diritto alle detrazioni fiscali previste dal predetto articolo 13 comporta il riconoscimento automatico dell'ulteriore detrazione nel rispetto dei limiti reddituali previsti dalla norma.

## **10. Istruzioni contabili**

Analogamente a quanto già previsto per il benefico di cui al decreto-legge n. 66/2014, la rilevazione in bilancio degli effetti derivanti dalla riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 3/2020 è strutturata nell'ambito delle partite di giro.

L'erogazione del trattamento integrativo del reddito, per conto dello Stato, ai beneficiari di prestazioni economiche temporanee, di trattamenti pensionistici e di assegni straordinari, come descritto nei paragrafi precedenti, sarà imputata in compensazione con le imposte da riversare, periodicamente, all'Erario. Le attività derivanti dalla compensazione saranno gestite dalla Direzione generale dell'Istituto.

- Prestazioni economiche temporanee

Con riguardo ai percettori di prestazioni economiche temporanee, l'erogazione del trattamento integrativo è disposta con procedura accentrata e sarà rilevata contabilmente a livello territoriale con la registrazione di biglietti contabili automatizzati, tipo operazione "PD", nell'ambito della gestione GPA, nella quale verranno istituiti specifici nuovi conti:

GPA11745 – per rilevare il debito per il trattamento integrativo del reddito, erogato per conto dello Stato, nei confronti dei beneficiari di prestazioni temporanee;

GPA35745 – per rilevare l'onere per il trattamento integrativo del reddito, erogato per conto dello Stato, ai beneficiari di prestazioni temporanee.

Eventuali riaccrediti per somme non riscosse dai beneficiari, quale trattamento di integrazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 3/2020, pervenuti con il flusso telematico di rendicontazione fornito da Banca d'Italia, saranno trattati dalle normali procedure di contabilizzazione.

A tal fine, viene istituito il nuovo codice bilancio, nell'ambito del partitario GPA10031:

"03232" – Somme non riscosse dai beneficiari - Trattamento integrativo del reddito ai beneficiari di prestazioni temporanee - articolo 1 del D.L. 5 febbraio 2020, n. 3, convertito dalla legge 2 aprile 2020, n.21 - Gestione GPA.

Nel caso in cui il trattamento integrativo risultasse non dovuto, il reintroito dovrà essere imputato al conto di nuova istituzione di seguito riportato:

GPA25751 – Recupero del trattamento integrativo del reddito, erogato per conto dello Stato, ai beneficiari di prestazioni economiche temporanee - articolo 1 del D.L. 5 febbraio 2020, n. 3, convertito dalla legge 2 aprile 2020, n.21.

- Prestazioni pensionistiche ed assegni straordinari

La rilevazione contabile del trattamento integrativo in argomento, a favore dei beneficiari di prestazioni pensionistiche, verrà effettuata con imputazione al conto di nuova istituzione GPA35746, dalla procedura di ripartizione contabile dei pagamenti delle pensioni, opportunamente aggiornata.

Per gli assegni straordinari di sostegno al reddito, erogati dai Fondi di solidarietà, l'onere per il trattamento integrativo di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 3/2020 deve essere imputato al conto di nuova istituzione GPA35747.

Inoltre, la norma in argomento trova applicazione anche per i beneficiari delle prestazioni di esodo, di cui all'articolo 4, commi 1 – 7-ter, della legge n. 92/2012, pertanto il trattamento integrativo spettante verrà rilevato al conto di nuova istituzione GPA35748.

Eventuali riaccrediti per i pagamenti non andati a buon fine, erogati tramite la procedura pensioni, verranno imputati al conto GPA10031 con l'indicazione dei rispettivi codici bilancio appositamente istituiti:

"03233" - somme non riscosse dai beneficiari -Trattamento integrativo del reddito ai beneficiari di prestazioni pensionistiche, -articolo 1 del DL 5 febbraio 2020, n. 3, convertito dalla Legge 2 aprile 2020, n.21- Gestione GPA;

"03234" - somme non riscosse dai beneficiari -Trattamento integrativo del reddito ai

beneficiari di assegni straordinari di sostegno al reddito, -articolo 1 del DL 5 febbraio 2020, n. 3, convertito dalla Legge 2 aprile 2020, n.21- Gestione GPA:

“03235” - somme non riscosse dai beneficiari -Trattamento integrativo del reddito ai beneficiari di prestazioni di esodo, -articolo 1 del DL 5 febbraio 2020, n. 3, convertito dalla Legge 2 aprile 2020, n.21- Gestione GPA.

Nel caso in cui il trattamento integrativo risultasse non dovuto, il reintroito dovrà essere imputato ai conti di nuova istituzione di seguito riportati:

-GPA25752 – Recupero del trattamento integrativo del reddito, erogato per conto dello Stato, ai beneficiari di prestazioni pensionistiche - all’articolo 1 del DL 5 febbraio 2020, n. 3, convertito dalla Legge 2 aprile 2020, n.21;

-GPA25753 – Recupero del trattamento integrativo del reddito, erogato per conto dello Stato, ai beneficiari di assegni straordinari di sostegno al reddito - all’articolo 1 del DL 5 febbraio 2020, n. 3, convertito dalla Legge 2 aprile 2020, n.21;

-GPA25754 – Recupero del trattamento integrativo del reddito, erogato per conto dello Stato, ai beneficiari di prestazioni di esodo - all’articolo 1 del DL 5 febbraio 2020, n. 3, convertito dalla Legge 2 aprile 2020, n.21.

- Stipendi al personale dipendente

Per la rilevazione dell’onere conseguente alla riduzione della pressione fiscale con riconoscimento del trattamento integrativo del reddito a favore del personale dipendente dell’Istituto si istituisce il conto GPA35749, da imputare mediante la procedura per il pagamento degli stipendi.

Nell’ipotesi di recupero delle somme non dovute al personale dipendente dell’Istituto si rileva la necessità di istituire un apposito conto da movimentarsi in AVERE esclusivamente nell’ambito della procedura “stipendi”, che dovrà essere appositamente adeguata, come di seguito indicato:

GPA25755 – Recupero del trattamento integrativo del reddito, erogato per conto dello Stato, al personale dipendente, - all’articolo 1 del D.L. 5 febbraio 2020, n. 3, convertito dalla legge 2 aprile 2020, n.21.

I nuovi conti della serie GPA35XXX saranno movimentabili esclusivamente dalle procedure che metteranno a disposizione i dati alla Piattaforma Fiscale per tenerne conto ai fini della compensazione.

Si allega la variazione al piano dei conti (Allegato n. 3).

Il Direttore Generale vicario  
Vincenzo Caridi

---

[1] Cfr. in tal senso le circolari n. 326/1997 e n. 9/E del 2014 dell’Agenzia delle Entrate.

[2] *Ex pluribus* cfr. la sentenza della Corte di Cassazione n. 9007 del 2002.

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Allegato N.2

Allegato N.3

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.

**OGGETTO: TFR - INDICE DI RIVALUTAZIONE DI LUGLIO 2020**

L'Istituto Centrale di Statistica ha diffuso l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, risultato nel mese di **luglio 2020** pari a **102,3** (base 2015 = 100).

In applicazione dell'art. 5 della legge 297/82, nel caso in cui un rapporto di lavoro sia stato risolto dal **15 luglio 2020** al **14 agosto 2020** la percentuale di **rivalutazione** da applicare al Trattamento di Fine Rapporto (Tfr) ammonta a **0,875%**.